



Storie di mondi carcerari

Editoriale, *Laura Baccaro*

La rieducazione del detenuto:
Italia, Spagna e Venezuela a
confronto, *Serena Galasso*

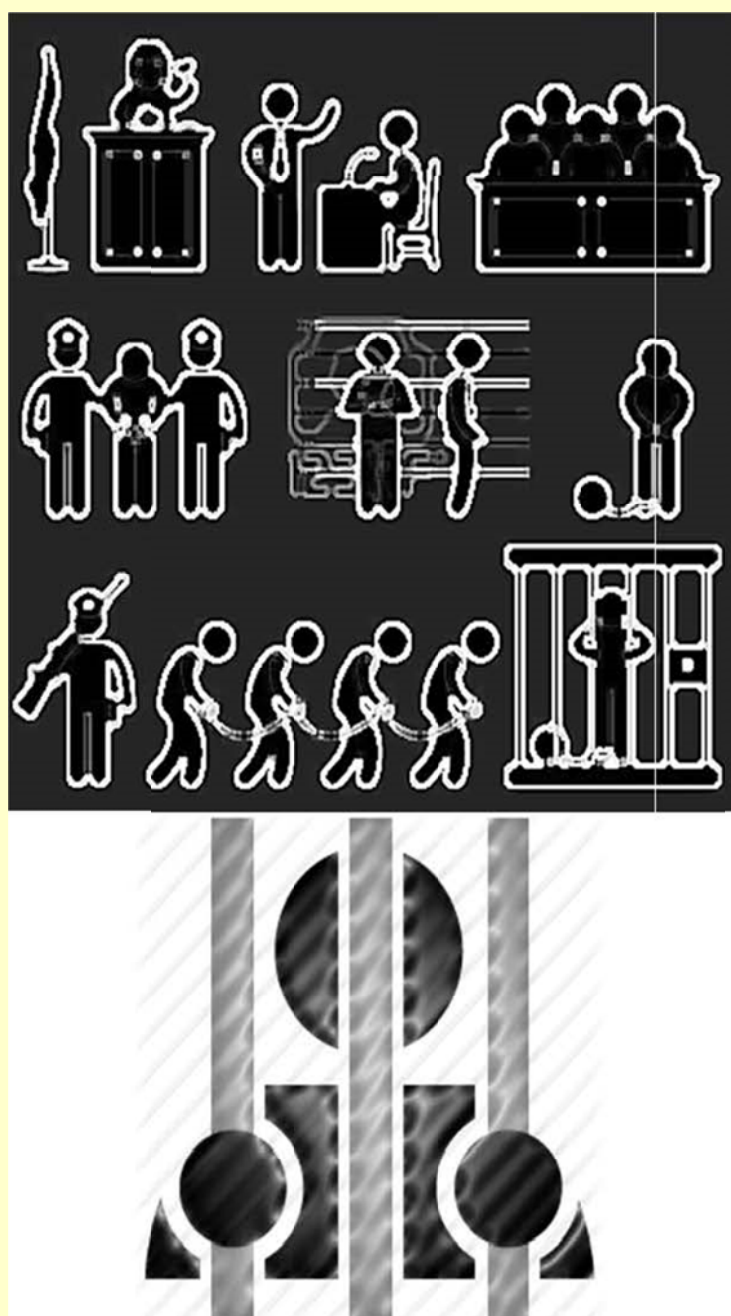
Carceri della Spagna: hai un
trattamento individualizzato,
Redazione Ristretti Orizzonti

In Spagna i detenuti sono
classificati in “gradi di
trattamento”, *Henar Galàn*

Affetti in carcere. Notizie dalla
Catalogna, *Federico Statizzi*

Appendice

Il sistema penitenziario nei
principali paesi europei



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno VII – n. 1 marzo 2014

Direttore Scientifico

Laura Baccaro

Redazione amministrazione

Associazione psicologo di strada Onlus

Vicolo I° Magenta, 5 – Padova

rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

Sommario

Editoriale

La rieducazione del detenuto: Italia, Spagna e Venezuela a confronto, *Serena Galasso*

Carceri della Spagna: hai un trattamento individualizzato, *Redazione Ristretti Orizzonti*

In Spagna i detenuti sono classificati in “gradi di trattamento”, *Henar Galàn*

Affetti in carcere. Notizie dalla Catalogna, *Federico Statizzi*

Appendice

Il sistema penitenziario nei principali paesi europei

Editoriale

Il magistrato di sorveglianza terminò con calma di esaminare il fascicolo, quindi si tirò indietro appoggiandosi all'ampio schienale in pelle della sua poltrona, unì le punte delle dita e alzò gli occhi sul detenuto che gli sedeva di fronte, dall'altra parte della scrivania.

L'uomo si era vestito elegantemente, per quanto era consentito dalle condizioni del carcere. Indossava una camicia azzurra abbottonata fino al colletto, ovviamente senza la cravatta, un paio di calzoncini di velluto a coste beige e delle scarpe nere lucidate alla meno peggio. Da tutto il suo atteggiamento traspariva un evidente stato di tensione. Sedeva rigidamente appoggiato al bordo della sedia, le gambe unite e le mani poggiate sulle cosce erano strettamente intrecciate.

"Dunque, signor Bonelli, se non sbaglio lei è qui per chiedere la concessione della semilibertà" esordì il magistrato.

"Sì, signor giudice" rispose sollecito il detenuto. "Nel fascicolo dovrebbero esserci tutti i dati relativi alla richiesta e al posto di lavoro".

"Vedo, vedo" mormorò il magistrato, riprendendo in mano l'incartamento. "Lei si trova in carcere da cinque anni..."

"Esatto, signor giudice".

"E in questo tempo si è sforzato di seguire un percorso rieducativo?"

"Certo, signor giudice. Ho sempre frequentato corsi scolastici e professionali, ho lavorato, ho svolto attività volontarie ed ho sempre offerto la massima collaborazione con le educatrici e il personale di sorveglianza".

"Mai avuto problemi con gli agenti, né con gli altri detenuti, nessun rapporto disciplinare.." continuò il magistrato.

"Mi sono sempre sforzato di mantenere un comportamento consono, signor giudice".

"Vedo, vedo. E adesso cerchi di rispondere con la massima sincerità alle mie domande: ritiene di essersi riabilitato?"

"Sì, signor giudice. In tutta franchezza sono convinto di essermi riabilitato. Sotto la guida degli educatori ho compiuto una revisione critica della mia vita, ho capito i miei errori e ho deciso fermamente di cercare di porvi rimedio".

"Quindi si è anche pentito dei delitti che ha commesso e che l'hanno condotta in carcere..."

"Assolutamente, signor giudice. Sono intimamente pentito e di sicuro mi asterrò dal commettere tali comportamenti in futuro. Si può dire che nel mio percorso rieducativo ho compiuto una svolta di 180 gradi".

"Centottanta gradi eh?"

"Esatto, signor giudice. Un totale cambio di prospettiva".

"Peccato..."

"Prego? Temo di non aver capito".

"Ho detto peccato" sospirò il magistrato, prendendo un altro fascicolo dalla sinistra della scrivania.

"Purtroppo sono intervenuti fatti nuovi e la sua richiesta di semilibertà non può essere presa in considerazione".

Il detenuto impallidì. "Quali fatti nuovi?"

Il magistrato iniziò ad esaminare gli incartamenti. "Nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un uomo, che ha confessato, fornendo ampie prove, di aver commesso il delitto per cui lei era stato condannato".

"Ma, ma allora sono stato scagionato..." balbettò l'uomo.

"Completamente scagionato" confermò il giudice. "E' risultata evidente la sua completa innocenza e, di conseguenza, anche il grave errore giudiziario che l'ha portata in carcere".

"Allora...allora sarò scarcerato...posso finalmente tornare libero...".

"Temo che non sia possibile. Purtroppo è sorto un problema".

"Problema? Che problema?" chiese il detenuto, sempre più sconcertato.

"Vede, dalle nuove evidenze processuali risulta che quando lei è finito in carcere era completamente innocente, un probo cittadino ligio alla legge. Mi segue?"

"Sì, signor giudice la seguo. Ma non capisco...".

"Mi lasci terminare, la prego" lo interruppe il magistrato. "Però, come lei stesso mi ha confermato poco fa, nel corso della detenzione lei ha rivisto tutti i suoi comportamenti compiendo, sono parole sue, "una svolta di centottanta gradi"".

"Certo, signor giudice, ma non vedo cosa...".

"Mi lasci finire e le sarà tutto chiaro. Dunque, cerchi di seguire il ragionamento: se lei quando è finito in carcere era un bravo cittadino, ma durante la detenzione, come lei stesso mi ha detto, ha seguito un percorso rieducativo che l'ha portata a ribaltare tutte le sue precedenti convinzioni, è evidente che adesso lei è un criminale, almeno potenzialmente".

"Ma io ho solo seguito le istruzioni degli educatori".

"Di questo glie ne do atto. Però si metta nei miei panni: non posso mica rimettere in circolazione un individuo con la mentalità criminale. Devo difendere la società".

"Ma se non ho commesso un delitto, non posso stare in carcere".

"E infatti io non la terrò in carcere" rispose il giudice sorridendo. "La mando in una Casa di Lavoro".

"Ma è la stessa cosa...".

"Sostanzialmente, forse, ma non formalmente".

"Quindi non posso tornare in libertà" mormorò l'uomo annichilito.

"Non prima di aver compiuto un'altra svolta di centottanta gradi e di aver abbandonato la mentalità criminale" confermò il magistrato. "Comunque sono sicuro che questa volta non saranno necessari cinque anni. Se si mette di impegno potrà farcela in molto meno. Diciamo che ci rivedremo qui fra tre annetti".

"Va bene signor giudice" mormorò il detenuto alzandosi. "La ringrazio".

"Mi ringrazia come?" chiese il magistrato.

L'uomo esitò un attimo prima di rispondere: "Con osservanza".

"Bene, può andare" lo congedò il giudice compiaciuto. Non appena il detenuto fu uscito dalla stanza scosse la testa commentando tra sé: "Non imparano mai...".

La rieducazione del detenuto: Italia, Spagna e Venezuela a confronto

Serena Galasso*

Sommario: **Introduzione** **1. La funzione del carcere:** 1.1 La funzione neutralizzativa e rieducativa del carcere; 1.2 La funzione neutralizzativa della pena e la costruzione del crimine; 1.3 Il carcere come extrema ratio e le misure alternative; 1.4 Il carcere “costruito”; **2. Le fonti internazionali ed europee:** 2.1 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 2.2 Il Patto internazionale sui diritti civili e politici; 2.3 La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; 2.4 La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; 2.5 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; **3. Italia;** 3.1 Le fonti dell’ordinamento penitenziario italiano; 3.2 La rieducazione del detenuto; 3.3 L’istruzione; 3.4 Il lavoro; 3.5 Attività culturali, ricreative e sportive; **4. Spagna;** 4.1 Le fonti dell’ordinamento penitenziario spagnolo; 4.2 Il diritto allo studio dei detenuti spagnoli; **5. Venezuela;** 5.1 Il sistema penitenziario venezuelano; 5.2 L’Orquestas Sinfónicas Penitenciarias; **Bibliografia.**

Introduzione

“Voglio sottolineare il peso gravemente negativo di oscillanti e incerte scelte politiche e legislative, tra tendenziali depenalizzazione e ciclica ripenalizzazione, con un crescente ricorso alla custodia cautelare, abnorme estensione della carcerazione preventiva. Di qui una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma per la sofferenza quotidiana, fino all’impulso a togliersi la vita, per migliaia di essere umani chiusi in carcere che, definire sovraffollate, è un eufemismo.”¹

Queste sono le parole del Presidente dello Stato Giorgio Napolitano pronunciate il 28 luglio 2011 a un convegno organizzato dai Radicali italiani.

La fotografia della realtà carceraria attuale è, in effetti, preoccupante. Al 30 aprile 2013 la popolazione carceraria è pari a 65917 unità contro una capienza massima regolamentare di 47045; il tasso di sovraffollamento è quindi pari al 147%.

Le ragioni per cui si è arrivati a questo risultato si possono ritrovare nella lunga storia del sistema carcerario; questo mio scritto ha l'intento di informare circa le origini e gli sviluppi del carcere, in particolar modo in Italia, e di approfondire il tema dei diritti dei detenuti soffermandosi sul principio della rieducazione della pena che implica il diritto allo studio, al lavoro e alle attività culturali dei “ristretti” facendo una comparazione con due paesi a noi vicini culturalmente, la Spagna e il Venezuela.

* Dottore in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Torino

¹Intervento del Presidente Napolitano al convegno “Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano.” - www.quirinale.it

1. La funzione del carcere

1.1 La funzione neutralizzativa e rieducativa del carcere

Tradizionalmente si individuano quattro diverse funzioni della pena e di conseguenza del carcere. Queste funzioni possono essere distinte a loro volta in assolute e relative e in latenti e manifeste, come andiamo a specificare:

- a. Funzione retributiva è senza dubbio assolutistica; è la funzione più immediata della pena in quanto quest'ultima ha innanzitutto lo scopo di punire il reo per la violazione di una legge penale. In effetti il diritto penale nasce retributivo come risposta al delitto in quanto è giusto in sé punire chi offende beni o valori fondamentali della società. La pena avrebbe quindi un doppio scopo e cioè vendicativo ed espiatorio/sacrificale.
- b. La funzione deterrente deriva dalla concezione utilitaristica che caratterizza il pensiero di Beccaria² il quale nella sua opera più famosa “Dei delitti e delle pene” sostiene la necessità di pene giuste, non crudeli ma certe. È proprio la certezza della pena a svolgere la funzione deterrente, a porsi da ostacolo per il potenziale criminale tra la sua volontà di violare la legge e materialmente commettere la violazione. La crudeltà per Beccaria è inutile, la sanzione deve essere proporzionale al fatto commesso; egli critica la tortura e la pena di morte, la prima in quanto viola il principio di presunzione d'innocenza ed è inumana, la seconda è inaccettabile perché il bene della vita è indisponibile e come tale sottratto alla volontà del singolo e dello Stato: “*parmi un assurdo che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.*”³
- c. La rieducazione è un principio ancora attuale, il carcere è stato istituito allo scopo di disciplinare il reo e di ridurre la recidiva dei comportamenti criminali; la funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra Costituzione all'articolo 27 III comma e dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario ha quindi carattere manifesto. La Corte Costituzionale ha affermato che la rieducazione è parte integrante del processo di cognizione e che quindi il giudice deve tenerne conto nel momento di inflizione della pena. Essa ha inoltre sancito l'assolutezza di questo principio da rispettarsi anche in regime di 41 bis affermando che il regime di cui all'art. 41 bis, comma II “*non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previsto dall'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità... L'applicazione dell'art. 41 bis non può dunque equivalere a riconoscere una categoria di detenuti che sfuggono di fatto a qualunque tentativo di risocializzazione.*”⁴

²Cesare Bonesana marchese di Beccaria. Nato a Milano il 15 marzo del 1738 e morto nella stessa città il 28 novembre del 1794. È stato uno dei maggiori esponenti del pensiero illuminista.

³Cesare Beccaria, “Dei delitti e delle pene”, P. Bizzoni, 1817, pag. 83

⁴Corte Costituzionale, sentenza n. 376/1997

1.2 La funzione neutralizzativa della pena e la costruzione del crimine.

Attualmente il carcere sta svolgendo, soprattutto in questi anni, la funzione latente di neutralizzare le fasce più deboli della popolazione, come gli stranieri, in risposta alle campagne di panico messe in atto da alcuni partiti politici e all'allarme sociale legato ad alcuni tipi di crimini. Da ciò nasce un doppio processo di criminalizzazione e decriminalizzazione spiegato bene da Henry e Lanier con il loro “prisma del crimine”⁵. Esso è formato da due piramidi poste l'una sotto l'altra a formare un prisma, appunto; la piramide più in alto rappresenta i crimini visibili, quelli cioè commessi in pubblico (furti, rapine, omicidi, atti terroristici) che sono pubblicizzati dai media per alimentare il panico sociale. Questi crimini sono generalmente commessi da persone con poco potere e con uno stato giuridico medio basso. La piramide in basso racchiude invece la criminalità così detta nascosta compiuta dai “colletti bianchi”, cioè uomini appartenenti allo Stato, ad imprese commerciali e comunque collocati in posizione di potere.

I crimini visibili rappresentano il processo di criminalizzazione in quanto la società percepisce questi atti come tali, vi è un ampio accordo sulla natura di essi e la società è uniforme nella risposta omogenea verso questi crimini. Al contrario, i crimini nascosti sono l'esempio del processo di decriminalizzazione, questi reati infatti rimangono spesso impuniti, la società non li percepisce neppure come crimini e gli autori di essi, per via del loro status non vengono identificati come criminali ma al massimo come semplici peccatori.

In particolare, il crimine dei colletti bianchi può definirsi, in maniera approssimata, il reato commesso da una persona rispettabile e appartenente alle classi sociali alte durante la sua occupazione. Da questa categoria devono, quindi, escludersi molti crimini come l'omicidio o l'ubriachezza dal momento che non sono parte della loro occupazione oltre che i reati commessi da esponenti della malavita visto che essi non possono considerarsi né rispettabili né di elevata condizione sociale.⁶

Sono dell'opinione che oggi la criminalità sia spesso il frutto di una costruzione sociale della stessa e del *processo di etichettamento*, teorizzato da Becker⁷. Gli attori coinvolti nella prevenzione e nella repressione della criminalità non sono immuni dai pregiudizi al riguardo e ne consegue che le loro azioni potranno essere dettate anche dalla loro visione sfalsata della realtà. Essi hanno, da una parte, il potere di creare la devianza stabilendo le regole la cui infrazione costituisce crimine e, dall'altra, di decidere a quali soggetti applicare queste regole; questi individui sono quelli definiti da Becker gli *outsiders*. L'etichettamento può portare a conseguenze di non poco conto in quanto colui che viene “marchiato” come criminale rischierà con il tempo di considerarsi egli stesso tale, d'interiorizzare l'immagine che gli altri hanno di lui e di cominciare a delinquere. Questo iter è chiamato dai sociologi del crimine *devianza secondaria*.

Da quanto detto non stupisce che le statistiche criminali dimostrano che il reato presenta un'elevata incidenza tra i ceti socio-economici medio bassi e una scarsa incidenza sui ceti inferiori.

⁵O. Vidoni Guidoni, “La criminalità”, Carrocci, Roma 2004, da pag. 72 a 76

⁶Edwin H. Sutherland, “Il crimine dei colletti bianchi”, Giuffrè Editore-Milano, 1987, pag. 8

⁷Howard Becker fu un sociologo americano nato il 18 aprile del 1928, uno dei maggiori esponenti della sociologia della devianza. Una delle sue opere più conosciute è “Outsiders” dove tratta della teoria dell'etichettamento

In passato, ma anche oggi, gli studiosi hanno voluto ricondurre il comportamento deviante alla povertà e a tutto ciò che essa porta con sé, le degradate condizioni abitative, il basso grado d'istruzione, la disgregazione familiare. Ma le teorie criminologiche che traggono i loro dati dalla povertà non possono considerarsi obiettive e valide in particolar modo perché non spiegherebbero il fenomeno dei crimini dei colletti bianchi. Questi crimini, spesso invisibili, in quanto non vengono inclusi nelle statistiche criminali sono anche, nella maggior parte dei casi non puniti poiché gli appartenenti alle classi sociali alte godono di maggiore possibilità di sfuggire alla condanna e all'arresto; essi, infatti, grazie alla loro potenza economica e sociale possono avvalersi dei migliori avvocati e talvolta influenzare l'amministrazione della giustizia.

Quindi si può affermare che i crimini “dei colletti bianchi” non risultano ancorati alla povertà o a patologie sociali e personali. Occorre dimostrare e far risultare dalle statistiche la commissione di questi reati per poter definitivamente slegare questi reati dalle teorie generali sul crimine basate sulla povertà e per poter, finalmente, cambiare la concezione che la società ha della criminalità e giungere a una teoria realista, obiettiva e priva di pregiudizi.

Per tutte queste ragioni spesso oggi si sente parlare del carcere come di una discarica sociale, un luogo che accoglie i soggetti deboli, con poche risorse economiche e con scarso potere di influenzare il sentire sociale che forse hanno subito quel processo di cui si è parlato sopra.

1.3 Il carcere come extrema ratio e le misure alternative.

La popolazione detenuta rimane più o meno stabile. Dalle 66528 persone detenute sul territorio italiano nel 2012 si passa a 65917 nella metà del 2013 a fronte di una capienza regolamentare di 47045; il tasso di sovraffollamento tocca il 147%. Questo fenomeno non è distribuito in maniera omogenea su tutto il territorio, ci sono infatti anche istituti sotto affollati. La situazione è drammatica soprattutto nelle regioni del Centro-Nord del paese, ad esempio la regione Lombardia vede 9390 detenuti nelle sue carceri a fronte di una capienza regolamentare di 6051 unità; al sud spiccano la regione Campania e Sicilia che detengono nelle loro strutture penitenziarie rispettivamente 8292 e 7147 carcerati a fronte di una capienza regolamentare rispettivamente pari a 5794 e 5559 unità⁸.

Tutto ciò dipende da questioni normative e culturali e principalmente da due ragioni che riguardano, da una parte, il ricorso sempre meno frequente a provvedimenti di clemenza e l'emanazione di leggi che hanno favorito l'apertura delle porte del carcere, e dall'altra l'eccessivo uso della custodia cautelare e la poca facilità di accesso alle misure alternative.

Fino agli anni '90 la detenzione è stata “controllata” attraverso l'emanazione di provvedimenti d'amnistia e di indulto (o grazia); questi istituti sono previsti dalla Costituzione italiana all'art. 79, così come modificato ex legge costituzionale n.1 del 06/03/1992 e possono essere concessi con legge deliberata a maggioranza dei due

⁸www.giustizia.it – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative

terzi dei componenti di ciascuna Camera. Se l'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie, come stabilito dall'art. 151 del c.p, l'indulto, invece, estingue solo la pena cioè la condona in tutta o in parte o la commuta in un'altra specie di pena prevista dalla legge⁹.

Dal 1990 in poi abbiamo assistito ad un solo provvedimento di clemenza; sei anni fa il Legislatore ha emanato la legge n. 241 del 31 luglio del 2006 concedendo l'indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10000 euro per quelle pecuniarie¹⁰. Sono quindi sei anni che il nostro paese non concede più atti di clemenza e ciò è dato dal fatto che oggi vi è una vera e propria strumentalizzazione delle parole “indulto” e “amnistia” utilizzate per mettere in moto campagne di panico distogliendo l'attenzione da altri problemi sociali.

La legge Bossi-Fini¹¹ prima e poi le leggi ex Cirielli¹² e la Giovanardi-Fini¹³ hanno reso ancor più insostenibile il problema del sovraffollamento perché di fatto facilitano la detenzione di tossicodipendenti, stranieri irregolari e recidivi.

La legge Bossi-Fini prevede che l'espulsione dello straniero clandestino sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte delle autorità di polizia e che gli immigrati clandestini, privi di validi documenti d'identità, siano condotti nei CIE “centri di identificazione ed espulsione”. Ad oggi i CIE sul territorio italiano sono tredici e accolgono soggetti di fatto prigionieri ma formalmente non considerati detenuti.

La legge “ex-Cirielli”, invece, ha apportato modifiche al Codice penale italiano e alla legge sull'ordinamento penitenziario del 1975 in materia di attenuanti generiche, di recidiva e di prescrizione.

Relativamente alla prescrizione questa legge fissa i termini di essa in base al massimo di pena editale previsto per il tipo di reato mentre la previgente disciplina misurava i termini prescrizionali in base a “scaglioni”. Per quanto attiene alla recidiva e alle attenuanti la legge stabilisce che in caso di soggetto già recidivo che commetta un delitto grave quale, ad esempio, l'omicidio e la strage per il quale si debba applicare una pena non inferiore ai cinque anni, le attenuanti generiche non potranno essere concesse sulla base dei criteri fissati dall'art. 133 del Codice penale.

Infine la legge Fini-Giovanardi modifica in parte il Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990) abolendo la tradizionale distinzione tra droghe leggere (cannabis) e le droghe pesanti (cocaina ed eroina). Inoltre inasprisce le sanzioni relativamente alle condotte di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti prevedendo che:

“chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o medicinali contenenti sostanze stupefacenti è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: sospensione della patente e divieto di conseguirla, sospensione licenza del porto armi e divieto di conseguirla, sospensione del passaporto o del permesso di soggiorno”.

⁹Art.174 del Codice penale approvato con R.D 19 ottobre 1930, n. 1398

¹⁰Art. 1 della L. 241/06 tratto da www.normattiva.it

¹¹Legge n.189 del 30 luglio 2002

¹²Legge n. 251 del 5 dicembre 2005

¹³Legge n. 49 del 21 febbraio 2006

Prima di questa legge le sanzioni amministrative avevano una durata compresa tra un minimo di un mese e un massimo di tre mesi, per le droghe leggere e tra due e quattro mesi, in caso di droghe pesanti. La legge continua dicendo che:

“qualora dalle modalità o dalle circostanze dell'uso possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato... può essere sottoposto, per massimo due anni, a una o più delle seguenti misure: ... Obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora, divieto di frequentare determinati locali pubblici, divieto di allontanarsi dal comune di residenza...”¹⁴

Nonostante tra i fini della legge Fini-Giovanardi ci fosse quello di ridurre il numero dei tossicodipendenti in carcere, in realtà essi stanno sempre più aumentando. Al 30/06/2006, poco prima dell'ultimo indulto, i tossicodipendenti erano il 24,6% della popolazione carceraria; circa sei mesi dopo l'indulto e cioè nel mese di dicembre la percentuale scese al 21,4% per poi risalire precipitosamente. Al 31/12/2007 la percentuale risale nuovamente al 27,6% per diminuire leggermente l'anno dopo, il 2008, al 26,8%.¹⁵

Tutto questo per dire come di fatto questa legge non abbia risolto il problema del sovraffollamento carcerario né quello di allontanare le persone con problemi di droga dal carcere mandandole in apposite comunità; ancora oggi in Italia i tossicodipendenti sono in maggior numero presenti in carcere che negli istituti terapeutici.

Un altro fatto che merita di essere segnalato è che il 40% circa dei detenuti è in attesa di giudizio (dato più alto in Europa), il 36% sono stranieri dei quali il 16% è in custodia cautelare. La legge Simeoni-Saraceni¹⁶ ha previsto che per pene inferiori ai 3 anni si possa richiedere l'immediata scarcerazione; essa, però, non ha avuto molta fortuna nel nostro ordinamento se constatiamo che oltre un quarto della popolazione detenuta è condannata a pene fino a tre anni ma l'accesso alle misure alternative è molto basso.

L'affermazione del principio di rieducazione della pena dovrebbe portare all'idea di carcere come extrema ratio in cui, quindi, la pena detentiva sia riservata ai crimini più gravi. Questo obiettivo è stato raggiunto, seppur parzialmente, con l'introduzione delle misure alternative nel nostro ordinamento penitenziario attraverso la L. 354/1975. A queste misure è dedicato il Capo VI della legge. Sono regolate dagli articoli 47 a 52 della legge e si applicano esclusivamente ai detenuti condannati in via definitiva, quindi con sentenza non più impugnabile. Sono:

- **affidamento in prova**, disciplinato dall'articolo 47 che recita: *“se la pena inflitta non supera i tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla pena da scontare.”* È considerata la misura alternativa per eccellenza poiché mira ad evitare i danni derivanti dall'ambiente penitenziario e dalla privazione della libertà consentendo al detenuto di vivere e scontare la propria pena al di fuori delle mura carcerarie all'interno della società favorendone il suo reinserimento.

L'applicazione di questa misura, che avviene tramite ordinanza del tribunale di Sorveglianza competente, è subordinata a tre condizioni. È necessario, in primo luogo, che la pena detentiva inflitta o il residuo pena non sia superiore a tre anni; per il detenuto occorre l'osservazione della sua personalità che porta alla cosiddetta

¹⁴ Artt. 4-ter, 4-quater della legge n. 49 del 21 febbraio 2006

¹⁵ www.ristretti.it: “Tre anni di applicazione della legge Fini-Giovanardi: la parola ai dati” di Alessio Scandurra

¹⁶ Legge n. 165 del 27 maggio 1998

relazione “di sintesi”, condotta collegialmente dagli educatori e psicologi dell'istituto penitenziario, che dimostri che la misura alternativa in questione contribuisca alla rieducazione del condannato e che sia utile per evitare la reiterazione del reato. Infine, per chi non è detenuto, è necessario aver tenuto un comportamento tale da giungere alle stesse conclusioni, di cui sopra, senza la necessità di provvedere all'osservazione del reo;

- **detenzione domiciliare**, regolata dagli articoli 47-ter a 47-sexsies; in particolare l'art. 47-ter afferma: *“la pena della reclusione non superiore ai quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza”* in casi particolari;

- **semilibertà**, prevista dagli articoli 48 a 51. L'art. 48 afferma: *“il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utile al reinserimento sociale.”*

Per la concessione di questa misura la legge prevede la soddisfazione di requisiti giuridici e soggettivi, ovvero nell'aver dimostrato, se il reo ha una pena non superiore a sei mesi, la volontà a reinserirsi nella società mentre negli altri casi occorre aver compiuto dei progressi durante il trattamento rieducativo. I requisiti giuridici, invece, sono, tra gli altri, l'aver scontato almeno metà della pena o due terzi, a seconda del tipo di reato, ed espiazione di almeno vent'anni della pena per i condannati all'ergastolo;

- la L. 354/1975 disciplina la **liberazione anticipata** all'art. 54 che recita: *“al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni ogni semestre di pena scontata.”*

Il problema sta anche nel fatto che la possibilità di ottenere una misura alternativa dipende dallo status giuridico del detenuto stesso. Occorre, come presupposto per l'accesso a queste misure, il possesso di una “rete” familiare, amicale e lavorativa; è facile capire come queste condizioni molto spesso non possono essere soddisfatte dai detenuti stranieri e ciò è dimostrato dal fatto che circa l'80% dei detenuti non italiani, con pena residua inferiore a tre anni, non accede alle misure alternative.

1.4 Il carcere “costruito”

Il carcere “moderno”, al contrario di quanto si possa pensare, è un'invenzione relativamente recente, nata infatti a metà del 1700 come luogo di rieducazione oltre che di reclusione. Prima di allora la prigione era solo una struttura di carcerazione provvisoria ma non anche un luogo dove poter scontare la pena; essa si è costituita all'esterno dell'apparato giudiziario con lo scopo di distribuire spazialmente gli individui e trasformati in corpi docili e utili¹⁷.

Dal XVIII fino al XIX secolo la detenzione non costituiva la semplice perdita della libertà ma era uno

¹⁷ Michel Foucault, “Sorvegliare e punire. Nascita della prigione”, Einaudi, 1976, pag. 147 e seguenti.

strumento che doveva essere idoneo ad assicurare una pena adeguata e differenziata nei suoi scopi sulla base del reo al quale veniva applicata.

Le antiche strutture carcerarie erano per lo più luoghi che accoglievano persone in attesa di giudizio o i soggetti deboli della società come i mendicanti, gli zingari, i vagabondi, gli attori girovaghi, insomma tutti quegli individui considerati nocivi per la comunità e che dovevano essere, quindi, allontanate. Nonostante ciò le antiche prigioni erano attente a suddividere i condannati sulla base della pena da scontare per evitare il contagio dei cattivi esempi.

È proprio tra il 1700 e il 1800 che in Europa si aprono i dibattiti sul tema carcerario che hanno lo scopo di ridefinire il carcere come luogo principalmente di rieducazione e correzione.

Nel 1777 John Howard ha pubblicato l'opera "The State of the Prison" nella quale ha denunciato il suo contemporaneo sistema sanzionatorio e ha proposto un nuovo modello di privazione della libertà individuale in cui il detenuto sia costretto al lavoro e all'istruzione religiosa.

La necessità di custodia è stata tenuta in considerazione anche dai fratelli Bentham i quali hanno ideato un modello carcerario conosciuto come "panottico" per la possibilità di poter sorvegliare i detenuti da un unico punto di osservazione posto al centro della struttura. Questa caratteristica era estremamente importante in quanto permetteva di poter utilizzare poco personale e di abolire gli incatenamenti, l'antigenicità e la promiscuità; inoltre il progetto prevedeva anche che le misure delle celle corrispondessero a 1,20x4x h 3 metri. Questo progetto, però, non è mai stato realizzato ma è stato d'ispirazione per due successivi modelli, quello filadelfiano e quello auburniano.

Il primo era un sistema radicale che prevedeva l'isolamento continuo dei detenuti che avrebbe dovuto favorire la meditazione sul vissuto e quindi il pentimento, il secondo prevedeva l'isolamento notturno e il lavoro comune nelle ore diurne. Questi sistemi furono presi a modello dai paesi europei che predilessero per lo più quello auburniano in quanto meno costoso e con pochi effetti collaterali. Al di là di queste schematizzazioni nacquero anche sistemi "misti", tale è ad esempio il sistema detto "irlandese" che prevedeva che a un primo periodo in isolamento totale il detenuto passasse al solo isolamento notturno e infine alla semilibertà.

Il carcere moderno si differenzia da quello di trecento anni fa non solo per la diversa funzione a cui suppliva ma anche per ciò che attiene alla struttura e all'ubicazione.

Come già ricordato il carcere del XVIII secolo non era un luogo di esecuzione della pena ma solo una struttura di detenzione cautelare e temporanea. Un centinaio di anni dopo si assiste a un cambiamento dell'idea di carcere che si trasforma in un luogo di detenzione a tutti gli effetti ma strutturato in modo che possa svolgere la sua nuova funzione di rieducazione.

Si può cominciare a parlare di architettura carceraria solo nel Rinascimento infatti prima, in particolare nell'epoca medioevale, le prigioni erano spesso stanze situate sotto terra o nelle torri dei castelli dei Signori. La Torre di Londra, ad esempio, era una prigione per i detenuti politici, la Castiglia di Saluzzo costruita tra il 1270 e il 1286 e per molto tempo residenza dei marchesi di Saluzzo divenne un carcere nel 1820 fino al 1992. In seguito, con l'Unità d'Italia, ad esempio, monasteri e conventi divennero luoghi deputati al carcere.

È chiaro, quindi, come in passato il carcere era posto al centro della città, era parte integrante di essa; oggi, invece, vi è sempre più la tendenza a costruire le strutture penitenziarie nella periferia della città,

allontanandole dalla società e ostacolando la chiusura di quel “gap” anche culturale che è pericolosamente presente tra i cittadini della comunità e la popolazione detenuta.

Eppure l'edificio carcerario che appartiene alla Riforma del 1975 si fonda sull'idea della sua connessione con la società e il territorio circostante, su una nuova sensibilità sociale più attenta ai bisogni fisici e psicologici dei detenuti. Nonostante il proclamato principio di rieducazione della pena, dal quale dovrebbe discenderne una struttura carceraria costruita su questo ideale, oggi la maggior parte delle carceri italiane sono edifici di cemento privi di spazi verdi e ambienti luminosi; gli spazi interni, spesso, sono poco aerati e non sempre facili da pulire, gli ambienti interni ed esterni si presentano grigi e monocromatici. Sono rari gli spazi attrezzati per lo sport e per gli incontri o zone dove trascorrere le ore d'aria che non siano racchiuse da muri di cemento dove la visuale è preclusa a 360 gradi.

Un noto architetto piemontese Cesare Burdese, da più di vent'anni impegnato sui temi dell'edilizia penitenziaria, riconduce l'inottemperanza del nostro paese alla costruzione di carceri, così come voluti dalla Costituzione, al fatto che la progettazione di esse è di competenza esclusiva del Ministero della Giustizia. Questa opinione può essere o meno condivisibile ma un punto penso sia evidente e cioè che questa organizzazione inibisce la creazione di idee circa un nuovo carcere. Ad avviso dell'architetto, l'impossibilità di creare un rapporto di collaborazione tra il Ministero e il mondo della cultura architettonica è solo un ostacolo all'acquisizione di idee per future progettazioni anche perché ciò comporta, ed è ben comprensibile, che i professionisti di questo settore smettano di interessarsi della questione e comincino a non effettuare più studi e ricerche sulla materia.¹⁸

All'estero, nonostante le finalità della pena siano le stesse di quelle italiane, la situazione è spesso molto diversa. Gli stati ricorrono a concorsi di idee per la realizzazione di nuove carceri, la progettazione carceraria è una pratica che appartiene al libero mercato.

Si possono fare diversi esempi di prigioni a “cinque stelle”; uno di questi può essere il carcere “Mutter-Kind-Heim” in Germania, struttura penitenziaria per detenute con figli a seguito. Essa si trova vicino a Francoforte e la sua realizzazione è stata completata nel 1988.

L'edificio è costruito con mattoni, si presenta molto colorato e attento all'utilizzo di determinati materiali per evitare la marcata connotazione carceraria. All'interno si trovano stanze e nursery per i bambini e le finestre del primo piano sono prive di sbarre anche se non possono essere aperte per motivi di sicurezza.

Molto accogliente è la Halden prison, vicino Oslo, una struttura inaugurata nel 2010 per accogliere 252 detenuti. Il muro di cinta di cemento è coperto dagli alberi, i materiali utilizzati all'interno sono legno, vetro e mattoni. È composta da celle che includono mobili di design, bagno privato e televisore, all'esterno vi è un campo da calcio e all'interno una parete di roccia per permettere ai detenuti di allenarsi e percorsi per il jogging.

Concludo parlando anche di un'eccezione italiana e cioè del carcere di Solliciano, l'istituto penitenziario principale della città di Firenze, realizzato nel 1983. Riguardo ad esso l'Associazione Antigone¹⁹ ha dato un

¹⁸Dal convegno “Qualcosa di meglio del carcere?”, Avigliana, 7/8 maggio 2012

¹⁹Tratto dal Rapporto di Antigone, in www.associazioneantigone.it/osservatorio/rapportoonline/toscana/solliciano.htm

giudizio piuttosto positivo; la pianta della struttura è ispirata al giglio fiorentino, gli spazi interni sono ampi e ben illuminati mentre gli spazi esterni sono dedicati prevalentemente alle attività sportive e al giardinaggio. La nota distintiva è il “Giardino degli incontri” progettato dall'architetto Giovanni Michelucci, e realizzato insieme a un gruppo di detenuti, nel quale vengono svolti i colloqui.²⁰ Questo spazio all'aperto rievoca in maniera molto realistica un vero e proprio giardino con alberi e spazi appositi per sedersi e favorire l'incontro e consta anche di un teatro all'aperto. Il progetto aveva come scopo quello di migliorare la condizione degli incontri tra detenuti e i loro familiari facendo particolare attenzione alle esigenze dei minori, oltre che favorire il rapporto tra carcere e città²¹.

2. Le fonti internazionali ed europee

Parlando in generale, gli ordinamenti penitenziari dei paesi democratici si ispirano e adottano una vasta gamma di principi contenuti in diversi Trattati internazionali quali:

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- Convenzione internazionale sui diritti civili e politici
- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Questi documenti sono, quindi, vere e proprie fonti del diritto penitenziario.

2.1. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo²², firmato a Parigi il 10 dicembre del 1948, è il primo documento che sancisce a livello universale i diritti che appartengono all'essere umano.

Questa Carta ha l'intento di riconoscere a pieno la dignità e la libertà dell'individuo per evitare che il disconoscimento di esse possa riportare alle barbarie commesse durante le due Guerre Mondiali²³. Tuttavia essa non è una legge ma una mera dichiarazione, quindi non giuridicamente vincolante per gli Stati, nonostante ormai i principi proclamati siano accettati e rispettati dagli ordinamenti democratici.

La Dichiarazione è composta da un preambolo e da 30 articoli. Nel primo sono elencate le motivazioni, anche

²⁰Tratto da “Il giornale dell'architettura”, anno 11 n. 101, gennaio 2012

²¹www.michelucci.it

²²Consultabile sul sito www.ohchr.org Office of the High Commissioner for Human Rights

²³Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, II “considerando”.

storiche, che hanno portato gli stati a redigere questa Carta.

*“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità...*

*Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione,
L'Assemblea Generale proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.”*

I 30 articoli di cui si compone la Dichiarazione affermano diritti di vario tipo, civili, politici ma anche economici, sociali e culturali.

Il sistema penitenziario è interessato dagli artt. 5 a 11.

Articolo 5: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.”

Questo principio è di fondamentale importanza poiché fino ad allora la violenza, sia essa fisica che psicologica, era accettata e anzi considerata un giusto strumento per sottoporre a punizione prigionieri e per estorcere confessioni.

L'importanza di questa disposizione si comprende anche dal fatto che è stato riaffermato da molte altri trattati successivi ad esempio dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

Anche l'articolo 7 della Dichiarazione è degno di esser preso in considerazione in quanto sancisce il diritto di uguaglianza davanti alla legge:

“Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.”

Il principio qui sopra affermato è estremamente importante poiché, pur potendo essere considerato scontato al giorno d'oggi, in passato l'uguaglianza di cui noi ora godiamo non esisteva; senza contare che ancora adesso questo valore non è rispettato in assoluto e addirittura in alcuni luoghi non è riconosciuto come diritto.

L'idea di uguaglianza in senso formale²⁴ nasce durante la Rivoluzione francese e con la nascita dello Stato liberale, o di diritto, con lo scopo di porre fine agli antichi privilegi nobiliari, mentre l'uguaglianza sostanziale nasce con il cosiddetto Stato sociale o democratico che si fa carico di tutelare le classi sociali più deboli eliminando gli ostacoli che minacciano la giustizia sociale.

Articolo 9: “Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.”

Articolo 11:

“1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.”

²⁴Principio affermato per la prima volta dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino emanata il 26 agosto 1789 basandosi sulla Dichiarazione d'indipendenza americana del 4 luglio 1776.

La presunzione di innocenza è l'ultimo fondamentale principio di questo trattato che attiene al sistema penitenziario. Esso impone che l'innocenza si presuma e che la colpevolezza debba essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio. Ciò comporta un alto grado di tutela dell'imputato.

2.2. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici

Continuando il discorso relativamente ai documenti di natura internazionale, si può parlare della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici²⁵ meglio nota come Patto, adottata nel 1966 ed entrata in vigore il 23 marzo del 1976. Il Patto è un trattato nato nell'ambito delle Nazioni Unite e trae origine dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo di trent'anni prima.

Esso consta di un preambolo e di 53 articoli. Di questi ultimi interessano l'ambito penitenziario gli articoli 7, 9, 10, 14 e 15.

L'articolo 7 riprende il contenuto dell'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e cioè il divieto di tortura aggiungendo che

“nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.”

Questa norma dev'essere naturalmente applicata anche al soggetto detenuto.

Articolo 9:

“Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge... Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale... Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.”

La libertà è sicuramente il bene, forse dopo la vita, a cui l'uomo tiene di più. Per questa ragione essa è proclamata in tutte le Costituzioni vigenti ed è ricompresa tra i diritti inviolabili dell'uomo.

La Costituzione italiana, ad esempio, sancisce questo diritto all'articolo 13 affermando che: *“libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale...se non nei casi e modi previsti dalla legge.”* Quest'ultimo principio è chiamato principio di tassatività.

Articolo 10:

“Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana...Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.”

Oltre al rispetto della dignità umana, importante è l'affermazione del principio di rieducazione che ha come fine ultimo proprio la riabilitazione sociale di cui parla l'articolo 10 del Patto.

²⁵Consultabile sul sito www.ohchr.org

L'articolo 14, infine, ribadisce il concetto di uguaglianza e di presunzione di innocenza già sancite dalla Dichiarazione Universale:

“Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia...Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.”

Esso prevede, inoltre, una serie di garanzie a cui il soggetto accusato di un reato ha diritto, quali:

- *“essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;”*
- *“disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;”*
- *“essere giudicato senza ingiustificato ritardo;”*
- *“non essere costretto a deporre contro se stesso o a confessarsi colpevole;”*
- *“il diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge;”*
- *“in caso di condanna con sentenza definitiva e successivo annullamento della stessa, ovvero in concessione della grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato;”*
- *“non essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale il soggetto sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.”*

Articolo 15:

“Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.”

L'articolo in questione tratta del principio noto con il nome di riserva di legge, previsto dalla nostra Costituzione all'art. 25 II comma, per cui *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso”* dove il termine *condannato*, attraverso un'interpretazione estensiva, può essere inteso anche nel senso di privare un soggetto della propria libertà.

Dalla lettura di queste norme possiamo intuire che il Patto ha, tra gli altri, lo scopo di stabilire le garanzie minime, che ogni stato parte ha l'obbligo di rispettare, circa il trattamento nei confronti delle persone detenute o sottoposte a un procedimento penale.

2.3. La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Un altro trattato stipulato nell'ambito delle Nazioni Unite è la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti²⁶, adottata dall'Assemblea Generale il 10 dicembre del 1984 a New York ed entrata in vigore il 26 giugno del 1987.

Questo documento definisce, per la prima volta, all'articolo 1 cosa si deve intendere per tortura:

“qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha

²⁶Consultabile nel sito www.studiperlapace.it

commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.”

E obbliga ciascun Stato Parte a prendere provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari per impedire che atti di tortura si compiano sul territorio sottoposto alla loro giurisdizione (art. 2).

Il divieto di tortura ha carattere assoluto e come tale non può essere invocata nessuna circostanza eccezionale in giustificazione di essa (art. 2, II comma). Il carattere assoluto del divieto di tortura implica che esso non si esaurisce nell'obbligo, da parte degli Stati Membri, di astenersi dal commettere gli atti previsti dall'art. 1 della Convenzione ma comprende anche il dovere di non tenere tutti quei comportamenti che, indirettamente, potrebbero indurre alla commissione di atti di tortura. Quindi:

per l'articolo 3: “Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.”

I principi affermati da questa Convenzione attengono inevitabilmente all'ordinamento penitenziario generale poiché sicuramente essi debbono applicarsi anche ai detenuti.

Se oggi la tortura è rifiutata dai paesi democratici, nonostante sia ancora un attuale fatto di cronaca, nell'antichità era accettata dalla comunità.

Essa esisteva già nella Roma antica dove la “quaestio” veniva inflitta prevalentemente agli schiavi e talvolta agli uomini liberi soprattutto per crimini quali tradimento, incesto e stregoneria.

Più recente è, invece, la tortura psicologica che, sotto certi punti di vista, può essere più infida di quella fisica. Essa non lascia traccia visibile ed è molto più difficile da provare.

È da segnalare che il nostro paese, nonostante abbia ratificato la Convenzione contro la tortura non ha ancora adempiuto all'articolo 4 che afferma:

“Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale.”

Il dibattito su questa tematica è molto acceso ed è sostenuto principalmente da una delle più importanti Ong Amnesty International. In occasione della giornata internazionale delle vittime di tortura, infatti, Amnesty Italia ha sollecitato per il ventitreesimo anno l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano e ha anche predisposto un appello indirizzato al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato firmato, ad oggi, da circa 15000 persone.

Attualmente la proposta di introdurre nell'ordinamento italiano il reato di tortura è al vaglio della Commissione Giustizia del Senato.

Ancora ad oggi, quindi, il nostro Codice Penale non contempla il reato di tortura.

2.4 La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali è stata firmata a Roma il 4 novembre del 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953.

Essa nasce nell'ambito del Consiglio d'Europa, un'Organizzazione Internazionale regionale che unisce ad oggi quarantasette paesi europei e istituita il 5 maggio del 1949 con lo scopo di creare uno spazio democratico e giuridico comune in Europa nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).

Nel Preambolo si legge lo spirito che ha guidato gli Stati Membri nella creazione di questa organizzazione, uno spirito di unione e solidarietà:

"... il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri... uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda... su un regime politico effettivamente democratico e...su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo..."²⁷

Gli articoli che a noi interessano sono l'art. 5, l'art. 6 e l'art. 7 rispettivamente sul diritto alla libertà e alla sicurezza, sul diritto ad un equo processo e sul principio di legalità cioè "nulla poena sine lege".

In realtà questi principi sono stati già affermati in precedenza dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e accettati dagli Stati membri ma vengono riaffermati a livello europeo.

Da ciò dovrebbe conseguire un'uniformità delle politiche penitenziarie in ambito europeo.

2.5. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea²⁸ è istituita nel 1999 a Colonia per volontà del Consiglio Europeo con l'obiettivo di riaffermare e rafforzare la tutela dei diritti appartenenti a tutti i cittadini europei contenuti, appunto, in questo trattato.

Essa è conosciuta anche con il nome di "Carta di Nizza" in quanto è stata proclamata in questa città il 7 dicembre 2000 e ha a tutti gli effetti valore giuridico di Trattato Internazionale. È stata redatta in quanto il Consiglio europeo ha ritenuto che i diritti appartenenti ai cittadini dell'Unione dovessero essere raccolti in una Carta in modo tale da renderli più visibili.

Questa Carta avrebbe dovuto essere inserita all'interno della Costituzione europea insieme al Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE) e al Trattato sull'Unione Europea (TUE) ma il progetto di Costituzione per l'Unione europea è stato definitivamente abbandonato nel 2009 a seguito della posizione di sfavore da parte della Francia e del Belgio espressa attraverso il referendum.

Nel 2004 si è svolta a Roma la cerimonia per la firma da parte degli Stati membri del Trattato che adotta la Costituzione; successivamente è iniziato l'iter delle ratifiche da parte dei paesi dell'Unione che avviene o per via parlamentare o attraverso referendum popolare. Nel 2005, però, sia i cittadini francesi sia belgi si sono espressi contrari all'adozione della Costituzione gelando per qualche tempo il progetto di un'unica Carta Fondamentale per la popolazione europea.

Dopo due anni, nel 2007 si è deciso di redigere un nuovo Trattato, privo di connotazioni costituzionali, da approvare per via parlamentare dagli Stati membri; dal 2007 al 2009 si lavorò a questo progetto che sfociò con

²⁷La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali è consultabile sul sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, www.echr.coe.int

²⁸La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è consultabile sul sito www.eur-lex.europa.eu

l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.

Come la maggior parte dei trattati, la Carta si apre con un preambolo che indica quelli che sono gli scopi degli Stati membri, tra cui:

“I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.”

Essa poi distingue diverse categorie di diritti:

- **diritto alla dignità** a cui sono dedicati cinque articoli
- **diritto alla libertà** disciplinato da quattordici articoli
- **diritto d'uguaglianza** espresso dal Titolo III in sette articoli
- **solidarietà** (dagli artt. 27 a 38)
- **diritto di cittadinanza** a cui sono dedicati otto articoli
- **diritto alla giustizia** contenuto nel Titolo VI

Ciò che rileva ai fini di questa discussione sono le disposizioni riguardanti la dignità, l'uguaglianza e l'ambito della giustizia.

In particolare, si riafferma la proibizione della tortura e di pene inumane e degradanti, si proclama il principio di uguaglianza e di non discriminazione e infine il diritto ad essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale ma anche la presunzione di innocenza e il principio di proporzionalità della pena.

3 La situazione in Italia

3.1. Le fonti dell'ordinamento penitenziario italiano

Le principali fonti del sistema penitenziario italiano, oltre quelle di origine internazionale, sono la Costituzione e la L. 354 del 1975 che riforma l'ordinamento penitenziario allora in vigore.

- La Costituzione

La Costituzione è la principale fonte del diritto italiano, ne consegue che tutta la legislazione di qualunque settore deve necessariamente rispettare e ispirarsi ai principi in essa contenuti.

Il principio sul quale dovrebbe fondarsi il nostro sistema penitenziario è quello della rieducazione. Esso è enunciato dall'articolo 27 III comma, contenuto nella parte I della Costituzione intitolata “Diritti e doveri dei cittadini”, al Titolo I relativo ai rapporti civili.

L'articolo in questione, dopo avere affermato che la responsabilità penale è personale (art. 27 I comma) e il principio di presunzione d'innocenza dell'imputato (art. 27 II comma) tratta del principio della rieducazione:

“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”

Questo principio di umanizzazione della pena è ulteriormente ribadito dall'ultimo comma dell'art. 27 che dichiara abolita la pena di morte.

La formulazione originaria dell'art. 27 terzo comma era differente²⁹ e recitava che:

“le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del reo. La pena di morte non è ammessa se non nei codici penali militari di guerra. Non possono istituirsi pene crudeli né irrogarsi sanzioni collettive.”

La formulazione di questo articolo è stato sottoposto a diverse discussioni; in particolare due onorevoli appartenenti al partito comunista, Umberto Nobile e Umberto Terracini, proposero un nuovo testo la cui formulazione si ancorava al concetto di utilità. La pena, infatti, doveva essere rieducativa per il detenuto per far sì che quest'ultimo divenisse utile alla società una volta scontata la condanna.

L'emendamento Nobile-Terracini fu respinto mentre fu approvato quello dell'onorevole Giovanni Leone, appartenente alla democrazia cristiana, che puntava sulla concetto di pena rieducativa e non contraria al senso di umanità.

La disposizione dichiarata all'art.27 III comma ha un contenuto raro, molto spesso non presente nelle Costituzioni di altri paesi. La ragione della sua esistenza si deve soprattutto al fatto che molti dei Padri Costituenti hanno provato personalmente la pena del carcere nel periodo fascista.

Piero Calamandrei nel 1948 diceva: *“in Italia il pubblico non sa abbastanza... che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vederle, bisogna esserci stati, per rendersene conto.”*³⁰

L'affermazione a livello costituzionale del principio di rieducazione della pena è un fatto storico estremamente importante in quanto segna un cambiamento netto col passato. Con l'entrata in vigore della Costituzione l'esecuzione della pena detentiva non è più concepita come un maggior castigo rispetto a quello che già si realizza con la privazione della libertà e dev'essere organizzata in modo tale da far strada a tutti quei trattamenti finalizzati al recupero sociale del detenuto. Prima del 1948 in Italia le cose si presentavano diversamente.

Con la nascita dello Stato di Diritto si afferma il principio di certezza della pena, la sanzione penale dev'essere sofferenza legale che comporta la privazione della libertà ma per un periodo proporzionale al fatto illecito commesso.

Si deve al Codice penale Zanardelli del 1890 l'abolizione della pena di morte e l'anno successivo è emanato il primo documento relativo alle istituzioni penitenziarie del periodo post unità d'Italia.

Con il Fascismo la “questione carceraria” subisce un peggioramento. La pena di morte viene reintrodotta e il reo è considerato un “peccatore criminalizzato” nei confronti del quale la pena deve operare solo come strumento di espiazione e creare sofferenza. Durante questo periodo storico, inoltre, il carcere è concepito come un luogo separato dalla società civile, in cui gli unici mezzi per rieducare i detenuti sono il lavoro, l'istruzione e la religione.

- La posizione della Corte Costituzionale sul principio di rieducazione della pena

Molto spesso la Corte Costituzionale si è espressa al riguardo del principio di rieducazione della pena. Per

²⁹ www.altrodiritto.unifi.it

³⁰ Tratto da www.rassegnapenitenziaria.it

molto tempo la Corte ha adottato un'interpretazione riduttiva del concetto di rieducazione e ha considerato la pena come polifunzionale.

Interessante è la sentenza del 12 febbraio del 1966 n. 12 in cui si afferma che il fine rieducativo della pena è *“marginale o addirittura eventuale”* mentre nella sentenza n. 107 del 1980 il giudice costituzionale stabilisce che *“l'art. 27 III comma della Costituzione non può essere forzato fino a condurre alle estreme conseguenze la tesi che il fine rieducativo inerisce ad ogni pena, dovendo esso necessariamente contemperarsi con le altre funzioni di retribuzione e di difesa sociale.”*

Nel 1990 la Corte fa un gran passo avanti affermando a pieno la funzione rieducativa della pena non ancorandola più all'ambito dell'esecuzione penale.³¹ Si legge che:

“in uno stato evoluto la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena... la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena... e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue.”

Questa sentenza, infine, dichiara la supremazia della rieducazione rispetto a tutte le altre funzioni della pena in quanto è la sola ad avere il suo fondamento nella Costituzione. Da quanto affermato discende che il giudice penale, per la determinazione della pena non potrà disattendere la finalità rieducativa di esse e dovrà necessariamente valutare e tenere conto della personalità e delle inclinazioni soggettive del detenuto.³²

- La contraddizione dell'ergastolo

L'ergastolo è una pena detentiva perpetua inflitta per la commissione di un delitto. Il termine è di derivazione latina e significa lavorare, per gli antichi romani il nome ergastulum indicava il luogo di detenzione degli schiavi costretti a lavorarvi a vita.

Attualmente in Italia questa pena è ancora prevista dal nostro ordinamento sebbene sia in contrasto con la finalità rieducativa della pena sancita all'art. 27 III comma della Costituzione. Nello specifico esso è definito dall'articolo 22 del Codice penale come segue:

“la pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto.”

Questa disposizione è da considerarsi in parte modificata in quanto, ad esempio, oggi l'obbligo dell'isolamento notturno non è più rispettato.

I reati che possono essere puniti con l'ergastolo sono vari: ad esempio l'omicidio volontario premeditato, la strage, il traffico di esseri umani, l'omicidio con associazione mafiosa, l'omicidio volontario con crudeltà e aggravanti, i crimini contro l'umanità.

In Italia l'ergastolo si distingue in normale e ostativo. Il primo lascia un piccolo spiraglio al condannato in quanto non è una pena comminata per tutta la vita; il reo infatti ha la possibilità, oltre che di accedere a permessi premio, anche di usufruire della semilibertà o della libertà condizionata. In più egli ha la speranza, anzi quasi la certezza di non morire in carcere dal momento che ha la possibilità di usufruire delle misure alternative.

³¹ Sentenza 3 luglio 1990, n. 313 consultabile in www.cortecostituzionale.it

³² Cass. Pen, sez. III, 28 gennaio 1993

L'ergastolo ostativo chiamato anche “la pena di morte viva” è soggetto a un regime speciale consacrato dalla L. 356/92. Questa legge impone che il condannato per sfuggire all'ergastolo ostativo diventi collaboratore di giustizia; facendo ciò egli potrà godere delle misure alternative, dei permessi e della possibilità, un giorno, di uscire dal carcere. La maggior parte degli ergastolani ostativi sono persone condannate per reati di associazione mafiosa dai quali lo Stato si aspetta una collaborazione. Sotto certi punti di vista questo meccanismo può essere accostato a un ricatto ed è criticabile dal momento che, talvolta, molte di questi condannati non collaborano, non fanno arrestare altre persone con le loro informazioni, per paura. Infatti, il silenzio di alcuni condannati non è necessariamente una questione di omertà ma vi è anche la paura di una vendetta una volta usciti, di rappresaglie o di violenze nei confronti della loro famiglia.

Il problema di legittimità costituzionale della pena dell'ergastolo è attuale ma è risalente nel tempo; già nel 1974 la Corte Costituzionale si pronunciò al riguardo con sentenza del 7 novembre n. 264.³³ Con quest'ultima la Corte ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del Codice penale promossa con ordinanza dalla Corte d'Assise di Verona nel procedimento penale a carico di tre imputati accusati di omicidio volontario e rapina pluriaggravati. Il giudice a quo ha ritenuto che: *“l'ergastolo in quanto pena che si risolve nella privazione perpetua della libertà personale, con impossibilità del reinserimento del condannato nella vita sociale, contrasterebbe con la funzione di emenda garantita dall'invocato principio costituzionale”* e cioè dall'articolo 27 III comma della Costituzione.

La Corte ha risposto affermando che: *“funzione (e fine) della pena non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile... Non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena.”* e dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del Codice penale in riferimento all'art. 27 III comma della Costituzione.

Attualmente sono ancora molti gli ordinamenti giuridici che prevedono la pena dell'ergastolo; oltre al nostro paese in Europa questa pena è presente in Francia, in Germania e anche nel Regno Unito. L'ergastolo è previsto anche dall'ordinamento degli Stati Uniti ma limitatamente agli stati in cui non vige la pena di morte, attualmente in maggioranza con 31 a 19, e per reati come l'omicidio o la violenza sessuale.

Interessante è la situazione del sud America dove circa la metà degli stati ha invece abolito l'ergastolo, ad es. il Brasile, il Venezuela e la Colombia. È stato abolito in Spagna e in Portogallo in Europa, in Nepal e Filippine in Asia.

Ad oggi anche la scienza parteggia con tutte quelle persone che credono nella giustizia che ha lo scopo di recuperare e rieducare chi ha sbagliato e sta scontando una pena.

Recentemente il medico oncologo, oltre che politico, Umberto Veronesi ha scritto sul quotidiano La Repubblica un articolo intitolato “Se anche la scienza è contro l'ergastolo” in cui cerca di spiegare l'inutilità e la crudeltà di questa pena partendo da basi scientifiche.

Il Dott. Veronesi afferma che dallo studio del DNA si è evinto che l'aggressività non è scritta nei nostri geni e anzi che l'uomo è biologicamente e antropologicamente predisposto alla fratellanza e alla solidarietà.

Dall'articolo si legge che: *“gli studi più recenti di neurologia ci hanno dimostrato che il nostro sistema di neuroni è plastico e*

³³ Consultabile sul sito della Corte Costituzionale italiana, www.cortecostituzionale.it

si rinnova perché il cervello è dotato di cellule staminali proprie in grado di generare nuove cellule. Questo dimostra scientificamente che la persona che abbiamo messo in carcere, non è la stessa vent'anni più tardi e che per ogni uomo esiste per tutta la vita la possibilità di cambiare, evolversi, adattarsi, rispondere a nuovi stimoli educativi.”³⁴

Trattando del problema dell'ergastolo, la Chiesa parla di speranza piuttosto che di scienza; ovviamente fa riferimento alla speranza cristiana che presuppone l'inesistenza di una colpa imperdonabile e dalla quale non ci si possa redimere. Francesco D'Agostino, giurista ed editorialista del quotidiano Avvenire ha scritto in un suo articolo queste parole: *“non esiste crimine che non possa essere espiato, non esiste reo che non possa essere (con saggezza) riammesso nel vivere sociale.”* Egli poi, rifacendosi all'articolo di Veronesi, critica la sua tesi affermando: *“Se è innegabile che il nostro sistema di neuroni è plastico e si rinnova, chi ci garantisce che negli anni esso non possa evolvere in direzione antisociale, attivando o potenziando nella persona pulsioni criminali che in ipotesi non le erano né congenite, né comunque riconducibili alle sue situazioni contingenti di vita? Il principio di legalità viene a perdere in questa prospettiva ogni senso; dovremmo sostituirlo con nuovi sistemi di controllo neurologici, capaci di verificare periodicamente l'aggressività non solo di ogni carcerato, ma al limite di ogni singolo individuo.”³⁵*

Nonostante il diverso approccio al tema basato su principi, scientifici da una parte e religiosi dall'altra, e quindi inevitabilmente inconciliabili, il risultato di accordo sulla questione è interessante.

- La riforma dell'ordinamento penitenziario: la L.354/1975

La L. 354 del 1975³⁶ è una legge molto importante per l'ordinamento penitenziario italiano in quanto apporta serie modifiche ad esso adeguandosi ai principi enunciati dai diversi trattati internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Inoltre segna una svolta storica in quanto sostituisce il regolamento carcerario fascista del 1931 che vedeva nelle sofferenze fisiche e nella privazione della società gli strumenti adatti alla rieducazione e al pentimento del detenuto. Il regolamento fascista intendeva, poi, il carcere come un luogo che dovesse essere distaccato e lontano dalla società. È proprio da questi principi che la riforma del 1975 vuole prendere le distanze e, almeno sulla carta, si può dire di esserci riuscita.

Si introduce il carattere di umanità della pena così centrale nel nuovo ordinamento penitenziario da essere affermato dal primo articolo della legge stessa.

La legge, infatti, esordisce dicendo che:

“il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.”

Strettamente legato al principio di umanità della pena e della dignità della persona è il principio di imparzialità nei confronti dei detenuti i quali devono essere “trattati” senza discriminazioni di alcun tipo e cioè in ordine alla nazionalità, alla razza, alle condizioni economiche e sociali, alla religione e al pensiero politico.

Con questa riforma, quindi, si supera la finalità custodialistica della pena per giungere all'idea di recupero e rieducazione del reo; in poche parole la privazione della libertà diventa strumentale al trattamento rieducativo

³⁴Tratto da La Repubblica del 26 settembre 2012

³⁵Dall'articolo di Francesco D'Agostino, pubblicato sull'Avvenire in data 02/10/2012 e intitolato: “La contrarietà dell'ergastolo. Questione di speranza non di scienza.”

³⁶Legge 26 luglio 1975 n. 354, consultabile su www.giustizia.it

del detenuto.

La legge n. 354 del 1975 regola ogni aspetto della vita del detenuto, dalle strutture che li devono accogliere al vestiario, dall'igiene personale all'alimentazione; nello specifico è il capo II del Titolo I della legge, intitolato "condizioni generali", a occuparsi di questi aspetti dall'articolo 5 all'articolo 12.

L'intento di rispettare il principio di dignità del detenuto, oltre che il principio di rieducazione attraverso l'istruzione e il lavoro, si evince soprattutto leggendo i primi due articoli del capo II, titolo I della Riforma.

Il capo II esordisce con l'articolo 5 rubricato "caratteristiche degli edifici penitenziari" e afferma che *gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati* e che devono essere dotati non solo di locali per far fronte alle esigenze individuali del singolo detenuto ma anche di spazi che permettano lo svolgimento di attività comuni.

L'articolo 6, invece, intitolato "locali di soggiorno e pernottamento" prevede, al primo comma, che:

"i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia."

Interessante è l'articolo 9 sull'alimentazione:

"Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima."

Così dispone il primo comma dell'articolo 9 sostenendo, nei successivi commi, l'obbligo per gli istituti penitenziari di fornire ai detenuti e agli internati l'acqua potabile e di permettere loro di acquistare, a proprie spese, generi alimentari e di conforto limitatamente ai prodotti previsti da una "lista spesa" fornita dall'Amministrazione penitenziaria. I prezzi di questi prodotti, dice la legge, *non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto* ma in pratica la realtà dei fatti è molto diversa. Spesso i detenuti sono costretti a scegliere prodotti di marca, chiaramente ad un prezzo considerevole, poiché l'amministrazione non prevede la possibilità di acquistare beni con prezzi da discount. Si comprende come questo stato di cose penalizza tutti quei soggetti che non hanno una famiglia alle spalle che possa far fronte alle esigenze del familiare ristretto e quindi, in particolar modo, gli stranieri o i soggetti reclusi in istituti lontani dal luogo di residenza della famiglia.

Infine è rilevante all'articolo 18 in tema di "colloqui, corrispondenza e informazioni" il primo comma che stabilisce:

"I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici."

Il sesto comma, invece, afferma quanto segue:

"I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione."

La corrispondenza con i familiari e gli amici, così come i colloqui, sono di fondamentale importanza per il soggetto detenuto in quanto gli si permette di conservare una serie di rapporti affettivi, vitali per sopravvivere in carcere, oltre al fatto che essi sono potenzialmente utili per il suo futuro reinserimento nella società; la possibilità di leggere un quotidiano, invece, abbatte le distanze tra chi è rinchiuso e la società che sta al di là delle sbarre, permette di far sì che queste persone non siano totalmente escluse dalla vita reale, dall'attualità e

che si abbatta il “gap” esistenziale soprattutto nei confronti di quei soggetti condannati a una pena molto lunga.

3.2. La rieducazione del detenuto

L'art. 1 della L.354/75 rubricato “trattamento e rieducazione” afferma i principi già enunciati a livello internazionale e nella Costituzione, come il principio di presunzione di innocenza e quello di rieducazione della pena.

L'ultimo comma è molto rilevante poiché prevede che il trattamento al detenuto sia individualizzato. Questo vuol dire che il trattamento rieducativo dev'essere personalizzato, “cucito” addosso al detenuto tenendo conto della sua personalità e delle cause del suo disadattamento sociale.

L'art. 13 della legge rubricato per l'appunto “individualizzazione del trattamento” afferma al primo comma che: *“il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.”* Il secondo comma prevede che: *“nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'esecuzione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.”* Si richiede, infine, che in base ai risultati delle osservazioni si formulino indicazioni in merito al trattamento rieducativo a cui sottoporre il detenuto.

La legge ricomprensive nel trattamento rieducativo del detenuto l'istruzione e il lavoro in primo luogo ma anche la religione e le attività ricreative, culturali e sportive agevolando, infine, il contatto tra il detenuto e il mondo esterno e il suo rapporto con i familiari.³⁷

Con la riforma penitenziaria il legislatore cerca di rendere il carcere parte della società affinché il detenuto non sia percepito dalle persone come una minaccia. Al riguardo l'art. 17 rubricato “partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa” recita:

“le finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.”

Sempre stando a ciò che è stabilito dalla legge n. 354, quindi, tutti coloro che hanno interesse a promuovere lo sviluppo dei contatti tra carcere e società dovrebbero essere autorizzati a frequentare gli istituti penitenziari.

Gli articoli trattati s'inseriscono nel quadro generale della *modalità del trattamento* previsto dal capo III del titolo I della Riforma il quale disciplina anche due campi di fondamentale importanza, l'istruzione e il lavoro, rispettivamente agli articoli 19 e 20 e, infine, la religione e le pratiche di culto e le attività culturali, ricreative e sportive agli articoli 26 e 27.

3.3 L'istruzione

³⁷ Art. 15, comma I della legge del 26 luglio 1975 n. 354

L'istruzione è uno degli elementi del trattamento penitenziario ed è disciplinata dall'art. 19 della legge n. 354 del 1975. Dalla norma in questione si legge:

“negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.”

L'istruzione inteso come strumento di rieducazione del detenuto era già previsto dal Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931, quindi in epoca fascista. La differenza rispetto all'epoca contemporanea risiede nel fatto che precedentemente l'istruzione, ma anche il lavoro e la partecipazione alle funzioni religiose, erano imposti coattivamente. All'epoca fascista, infatti, il detenuto doveva essere “rieducato” al rispetto del principio della legalità e con l'imposizione del lavoro si sfruttava la manodopera dei rei in favore delle persone oneste.³⁸

La riforma dell'ordinamento penitenziario si conforma ai principi costituzionali e in particolare all'art. 27 che prevede la funzione rieducativa della pena e all'art. 34 che, al I comma, afferma: *“la scuola è aperta a tutti.”*

È da precisare che l'istruzione rimane un diritto per il detenuto, e non un dovere; per cui ai detenuti di età adulta non è imposto l'obbligo scolastico.

Il D.P.R. del 29 aprile 1976 n. 431 e cioè il regolamento di esecuzione della L. 354 del 1975 disciplina, tra le altre cose, le modalità del trattamento penitenziario; l'art. 39 titolato “corsi d'istruzione a livello della scuola dell'obbligo” attribuisce al Ministero dell'istruzione, in coordinamento con il Ministero della Giustizia, il compito di indicare agli organi competenti nella materia dell'istruzione appunto, dislocati su tutto il territorio italiano, le direttive da seguire per poter attivare i corsi di insegnamento dell'obbligo nei vari istituti penitenziari.

È compito dei direttori penitenziari verificare il grado di istruzione della popolazione carceraria delle carceri che presiedono e di richiedere quanto necessario per soddisfare le esigenze scolastiche rilevate. La norma in questione continua stabilendo che: *“l'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi della pubblica istruzione”* e che *“le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguati e sollecitano i detenuti e gli internati alla frequenza dei corsi”*.

Oltre alla scuola dell'obbligo, in carcere possono essere attivati anche corsi di addestramento professionale e corsi di istruzione secondaria di secondo grado; come previsto dall'art. 40 del D.P.R. 431 del 1976 è compito della Regione, d'intesa con gli ispettori distrettuali, organizzare i corsi di addestramento, sempre tenuto conto dell'esigenza della popolazione carceraria rilevata dai direttori degli istituti di pena. I corsi d'istruzione secondaria di secondo grado, invece, sono organizzati dal Ministero dell'istruzione *“a mezzo dell'istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti penitenziari”*.³⁹ Il D.P.R. del 30/06/2000 n. 230 precisa che possono essere ammessi ai corsi d'istruzione secondaria *“i detenuti e gli internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico”*.⁴⁰ Questa legge prevedono, infine, la possibilità di far uso, nel caso in cui il

³⁸E. Fassone, Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, in V. Grevi.

³⁹D.P.R. del 29 aprile 1976 n. 431, art. 41 intitolato “corsi di istruzione secondaria di secondo grado”.

⁴⁰D.P.R. del 30 giugno 2000 n. 230, art. 43, II comma, intitolato “corsi d'istruzione secondaria superiore”

personale della pubblica istruzione non riesca a soddisfare pienamente le esigenze scolastiche dei detenuti, del contributo volontario di persone qualificate per lo svolgimento dei corsi della scuola dell'obbligo, per i corsi professionali e per i corsi d'istruzione secondaria.

- L'università in carcere

Il diritto allo studio è un principio costituzionalmente garantito affermato all'articolo 34 della Costituzione. Il primo comma dichiara:

“La scuola è aperta a tutti.”

Il terzo comma precisa che:

“I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.”

Il principio previsto dal primo comma attribuisce a ciascun individuo il diritto di compiere qualsiasi percorso di studio prescindendo da requisiti e condizioni personali dello studente.

In conformità al dettato costituzionale, l'articolo 19 della legge del 1975 n. 354 riconosce, al IV comma, quanto segue:

“È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.”

La disciplina degli studi universitari negli istituti penitenziari è stata affrontata, in modo specifico, nel Regolamento di esecuzione del 1976 n. 431. L'articolo 42 intitolato “Studi universitari” prevede che:

“I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi.”

Le agevolazioni citate dalla norma in esame sono di vario genere; innanzitutto è necessario che l'amministrazione penitenziaria concluda Accordi d'intesa con le istituzioni universitarie del territorio in modo tale da garantire agli studenti detenuti di poter iniziare e portare a termine il loro percorso di studio contando sull'aiuto del personale degli istituti penitenziari, ad esempio degli educatori e della direzione carceraria, e di quello dell'università come professori o ricercatori.

Un'altra agevolazione è prevista dal III comma dell'articolo 42 del Regolamento il quale recita:

“Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.”

La rinuncia o l'esonero dal lavoro, se da una parte è utile per lo studente che, occupandosi per gran parte del giorno di studiare e frequentare i corsi, potrà ottenere più agevolmente risultati accademici soddisfacenti, dall'altra parte può compromettere lo stile di vita quotidiana dello stesso. Infatti, la possibilità per un detenuto di lavorare all'interno del carcere, percependo uno stipendio seppur modesto, gli permette di far fronte a quelle spese, talvolta non di poco conto, necessarie per una sopravvivenza dignitosa in carcere.

Anche per questo motivo, ma soprattutto per il rispetto del principio fondamentale di uguaglianza previsto dall'articolo 3 della nostra Costituzione, il Regolamento di esecuzione del 1976 n. 431 prevede dei benefici economici per gli studenti; in particolare l'articolo 43 al V comma afferma quanto segue:

“A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali nonché agli studenti che seguono corsi presso università pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella

misura stabilita dal Ministero.”

Bisogna ancora aggiungere che, oltre alla conformità di queste disposizioni con l'articolo 3 della Costituzione, si è rispettato anche l'articolo 34 della Carta fondamentale. Nello specifico, il IV comma di questa norma afferma che la *Repubblica rende effettivo il diritto allo studio erogando borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.*

Il 30 giugno del 2000 è stato approvato con il D.P.R. n. 230 il nuovo Regolamento di esecuzione recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. Rimanendo in tema di agevolazioni per gli studenti universitari detenuti, esso ha introdotto nuove disposizioni in materia di studi universitari in carcere e precisamente l'articolo 44 dello stesso, dopo aver riaffermato quanto era stato previsto dalla Riforma del 1975 e successivamente dal Regolamento n. 431 del 1976, dichiara al IV comma:

“I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.”

L'articolo 45 del Regolamento del 2000 rubricato “Benefici economici per gli studenti” ricalca al IV comma quanto previsto dal Regolamento n. 431 del 1976 prescrivendo il diritto per gli studenti che versino in condizioni economiche disagiate al rimborso delle spese sostenute per le tasse universitarie e l'acquisto dei testi necessari per la preparazione degli esami.

Infine il Regolamento del 2000 prevede un'ulteriore tutela nei confronti dei “detenuti e internati occupati in attività trattamentali”. L'articolo 83 intitolato “trasferimenti” afferma al comma IX lettera “a” quanto segue:

*“Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:
a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attività trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di sorveglianza per l'ammissione a misure alternative.”*

Al di là di tutte queste disposizioni di legge è evidente la grande difficoltà di creare all'interno della struttura carceraria degli spazi che permettano agli studenti di studiare in maniera effettiva. Il sovraffollamento degli ultimi anni e la carenza di fondi non hanno semplificato l'arduo compito ma un'iniziativa molto interessante è stata realizzata anni fa in varie aree dell'Italia e riguarda l'istituzione dei cosiddetti Poli universitari.

- I Poli Universitari in Italia

Attualmente sono presenti diciannove Poli Universitari sul territorio italiano.⁴¹

I poli universitari nascono dall'accordo tra l'istituzione Carcere e l'istituzione Università, a seguito di una verifica circa la sussistenza tra la popolazione carceraria di una esigenza di cominciare un percorso universitario.

A fare da apripista è il Polo Universitario della casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino che nasce nel 1998 e che ospita studenti iscritti alla facoltà di Giurisprudenza e alla facoltà di Scienze Politiche.

Nel 2000 sono stati inaugurati due Poli Universitari, uno in Emilia Romagna, a Bologna, e il secondo in Toscana a Prato.

Il Polo di Prato ospita ben dieci facoltà, agraria, architettura, economia, farmacia, giurisprudenza, ingegneria, lettere, scienze dell'educazione, scienze matematiche e scienze politiche; inoltre è stata creata un'apposita

⁴¹Dati dal sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) . Situazione al 29 aprile 2013.

sezione per i detenuti iscritti al polo che sono in regime di “Alta sicurezza”.

Nel 2001 è nato il Polo dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nel carcere di Alessandria S. Michele, presenti le facoltà di Matematica e fisica, giurisprudenza e scienze politiche.

Nel 2003 viene istituito il Polo catanese che ha rivolto l'attenzione alla teledidattica, infatti è stato avviato il corso di laurea in “Progettazione e gestione di aree verdi, parchi e giardini”, seguito anche dai detenuti del carcere di Caltagirone, grazie agli strumenti tecnologici in dotazione.

Il Polo universitario di Viterbo vede la luce sempre nel 2003 grazie all'accordo con l'Università della Tuscia di Viterbo.

Nel 2004 nascono i due nuovi Poli all'interno delle case circondariali di Sassari ed Alghero e, dal 2006, a seguito di una delibera del Senato accademico dell'Università degli Studi di Sassari, gli studenti detenuti usufruiscono dell'iscrizione gratuita all'università. Sempre in quell'anno sorgono il Polo della Calabria con sede nella casa circondariale di Catanzaro, il Polo alla casa di reclusione a Padova e a Lecce, che accoglie i detenuti iscritti all'università che vivono in regime di alta sicurezza.

Nel 2005 sono stati istituiti i poli universitari in Abruzzo con l'Università telematica “Leonardo da Vinci” di Chieti e a Reggio Emilia dove dal 2007 i detenuti possono iscriversi a diversi corsi di laurea tra i quali Economia, Informatica, Comunicazione e Marketing e Scienze dell'amministrazione. Nel 2006 i detenuti del carcere di Brescia hanno la possibilità di studiare economia e giurisprudenza.

Il polo romano di Rebibbia è stato inaugurato nel 2008 grazie a un protocollo d'intesa con l'Università “La Sapienza” di Roma. Dal 2006 è attivo il progetto pilota di teledidattica “Università in carcere” con l'obiettivo di creare un centro servizio di e-learning per la formazione a distanza dei detenuti reclusi negli istituti di pena della regione Lazio. Ad oggi i detenuti possono frequentare, in modalità teleformazione, tre diversi corsi di laurea, lettere, economia e giurisprudenza.⁴²

Infine il Polo di Sulmona è stato istituito grazie alla Facoltà di Economia dell'Aquila per tutti quei detenuti rinchiusi nel carcere di Sulmona e che appartengono al circuito “elevato indice di vigilanza”.

- Il polo universitario della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”

Il polo universitario della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno è il primo Polo Universitario realizzato in un istituto di pena sul territorio italiano.

Nasce da un'idea promossa dalla Facoltà di Scienze Politiche sin dagli anni ottanta ed è stato istituito con un protocollo d'intesa firmato il 27 luglio del 1998 dall'Università degli Studi di Torino, il Tribunale di Sorveglianza e il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Dal 1998 ad oggi il Polo torinese accoglie detenuti provenienti da tutte le carceri italiane, privilegiando i detenuti del carcere delle Vallette di Torino, i quali, presentando domanda a un bando nazionale emanato con cadenza annuale, possono iscriversi alla facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche.

Questa iniziativa è stata ben accolta dalle istituzioni comunali, regionali e nazionali; l'allora Sindaco Valentino Castellani scrisse un telegramma con il quale affermava l'importanza di questo progetto per il suo ruolo nella valorizzazione del patrimonio culturale e sociale del Paese. Anche il Ministro della Giustizia del tempo Oliviero Diliberto ha riconosciuto l'importanza di questa nuova iniziativa, considerandola “*in piena coerenza con lo spirito della Costituzione e con le indicazioni di questo Ministero e dell'Amministrazione Penitenziaria.*” Il Ministro

⁴²Testo integrale del Protocollo d'intesa: www.nuovamente.org/formazione/allegati/Teledidattica/Protocollo.pdf

proseguiva dicendo che: *“ai problemi della sicurezza è più che mai necessario coniugare una politica attenta all'umanizzazione del carcere, al recupero e alla risocializzazione della popolazione detenuta.”*⁴³

I primi corsi di Scienze Politiche e Giurisprudenza sono stati attivati nell'anno accademico 1998-1999 grazie alla spontanea volontà di docenti e ricercatori universitari i quali hanno deciso di aggiungere al loro ordinario lavoro didattico anche un'attività di tutoraggio rivolta agli studenti privati della libertà. In particolare, i primi Professori che hanno dato vita a questo progetto che ha fatto da apripista per tutti i successivi poli universitari italiani sono Luigi Berzano, Guido Neppi Modona, Dora Marucco, Davide Petrini e Arnaldo Bagnasco, tutti docenti alla facoltà di Scienze Politiche. Da quando è entrato in funzione il Polo Universitario si sono aggiunti anche docenti della facoltà di Giurisprudenza coordinati dal Prof. Mario Chiavario e dal Prof. Claudio Sarzotti.

Nell'anno 1998 si prometteva che il Polo universitario torinese contenesse un massimo di 22 studenti detenuti ma a più di dieci anni di distanza si può affermare che la realtà delle cose non è coincidente. Attualmente, infatti, nell'a.a 2012-2013 sono 23 gli studenti parte del polo universitario ma, sulla base della struttura della sezione, si potrebbe raggiungere il numero massimo di 28 studenti.

L'accesso al Polo Universitario della C.C Lorusso e Cutugno è condizionato dal possesso di alcuni requisiti. Occorre, innanzitutto, che i detenuti abbiano un diploma di scuola media superiore; il Polo è aperto anche a detenuti stranieri ma è necessaria la conoscenza della lingua italiana e occorre che il diploma conseguito all'estero abbia valore legale in Italia. Per quanto attiene la pena, la regola generale prevede che siano ammessi i detenuti che hanno una pena residua da scontare che non sia inferiore ai cinque anni; le ragioni sono abbastanza intuitive e cioè si vuole garantire per intero il percorso universitario dello studente. La selezione tiene conto anche del comportamento tenuto dai detenuti nonché dalla loro reale motivazione allo studio. Infine sono accettati detenuti che hanno commesso qualsiasi tipo di crimine, ad eccezione di quelli sessuali, e sono anche esclusi i ristretti sottoposti al regime di alta sicurezza.

- La struttura del Polo universitario

Il Polo universitario torinese si trova nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, da qualche anno all'interno del Padiglione E, dopo esser stato trasferito dal Padiglione B, che accoglie anche la sezione del Rugby e della Comunità Arcobaleno.

La sezione è composta da nove celle, quattro delle quali ospitano due detenuti ciascuna e le restanti cinque ne ospitano tre, per un totale di 23 studenti. Le celle occupate da due detenuti non possono accogliere ulteriori persone mentre le celle da tre possono trasformarsi in celle da quattro potendo perciò dire che il polo è potenzialmente in grado di accogliere un massimo di 28 studenti.

La sezione ha una struttura circolare con un ampio spazio centrale comune e due sale, comuni anch'esse. La prima è un'aula usata dai Professori per svolgere le lezioni e tenere gli esami ma è anche il luogo in cui i ragazzi possono dedicarsi allo studio e dove vi sono alcuni armadi contenenti tutti i libri universitari che gli studenti hanno utilizzato in questi anni di vita del Polo; la seconda è una piccola saletta con due computer. Attualmente gli studenti del Polo possono usufruire di sei computer ma, non avendo l'accesso ad Internet, di fatto utilizzano i personal computer per scrivere appunti o svagarsi giocando o ascoltando musica.

⁴³ Alessandro Amedeo Chiribiri (a cura di), “Carcere e società: il ruolo della cultura universitaria: atti del Seminario, 4 ottobre 1999”, Tirrenia Stampatori, 2000, capitolo “Presentazione del seminario” di Mario Montinaro, da pag. 13 a 15

Le celle del Polo rimangono aperte tutto il giorno, sono chiuse, infatti, solo dalle 10 e 30 della sera alle 07:00 del mattino permettendo agli studenti di occuparsi al meglio della loro attività universitaria. Inoltre gli appartenenti al Polo hanno la possibilità di muoversi liberamente all'interno di tutto il padiglione; ad esempio, rispettando delle fasce orarie, possono allenarsi in palestra, consultare i libri della biblioteca o andare in chiesa.

Come già detto, nell'a.a 2012-2013 gli studenti del Polo sono 23, 7 stranieri e 16 italiani. Di questi studenti 14 sono iscritti alla facoltà di Scienze Politiche e i restanti 9 alla facoltà di Giurisprudenza. In particolare, all'inizio dell'anno accademico sono arrivati 5 nuovi studenti, da diverse parti d'Italia, due dei quali stranieri; di questi 5 nuovi membri 3 si sono iscritti alla facoltà di Scienze Politiche e 2 a Giurisprudenza.

Le condizioni di permanenza al Polo del carcere delle Vallette sono legate al raggiungimento di almeno 27 crediti l'anno, circa tre o quattro esami entro l'inizio dell'anno accademico successivo, nonché dalla buona condotta tenuta.

Gli studenti del Polo sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie che vengono sostenute dalla Compagnia di San Paolo, la quale si occupa anche di erogare soldi per l'acquisto di libri di testo nonché materiale di cancelleria necessari per il regolare svolgimento del percorso di studio universitario. Gli studenti ristretti, al pari di qualunque altro studente universitario, può richiedere e risultare beneficiario di borse di studio erogate dall'Edisu, l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario.

Nel dicembre 2007 è stata sottoscritta una convenzione tra l'Università degli Studi di Torino, la C.C Lorusso e Cutugno, il Comune di Torino e l'Ufficio Pio della Compagnia San Paolo per attivare tirocini in borsa-lavoro presso enti esterni destinati a quegli studenti, parte del Polo, che abbiano conseguito la laurea triennale, che siano iscritti alla laurea specialistica e che siano nei termini per accedere alle misure alternative.

Per potenziare il legame tra il Polo Universitario e l'Università e per migliorare la comunicazione tra gli studenti detenuti e i Professori universitari e il personale amministrativo, da qualche anno è attivo presso il Polo un progetto di servizio civile volontario. A cadenza annuale, infatti esce uno specifico bando che garantisce la continuazione di questo progetto più che decennale.

3.4. Il lavoro

Il lavoro in carcere nasce storicamente con finalità punitiva e afflittiva, infatti sia nel Codice Penale del 1889 sia nel Regolamento penitenziario del 1931 era previsto come elemento costitutivo della pena e, come tale, era un vero e proprio obbligo per il detenuto. Inoltre era considerato terapeutico per la popolazione ristretta in quanto combatteva l'ozio e dava una sorta di regolarità e di ordine nella loro vita.

Negli anni '70 cambia il concetto del lavoro carcerario e si passa da una visione afflittiva-espiativa a quella contemporanea per la quale il lavoro, che dev'essere assicurato dallo Stato, è un veicolo per la rieducazione e la risocializzazione.

Questo cambio di rotta è riscontrabile nella Riforma dell'Ordinamento penitenziario del 1975. Il lavoro diviene parte integrante del trattamento rieducativo, rubricato "elementi del trattamento". Infatti al I comma si legge:

“Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.”

E al secondo comma:

“Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.”

Il Legislatore distingue il lavoro da svolgersi all'interno degli istituti di pena da quello da effettuarsi all'esterno.

Le caratteristiche del lavoro sono quattro:

- Non ha carattere afflittivo, non è da considerarsi come un inasprimento della pena ma come un'organizzazione necessaria per la vita interna al carcere così come previsto anche dalle Regole Penitenziarie Europee all'articolo 26, comma I: *“Il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario e in nessun caso può essere imposto come punizione.”*⁴⁴
- È remunerato. Si prescrive che il compenso per ciascuna categoria di lavoratori sia equitativamente stabilito in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente prestato nonché all'organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura che non può essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine il Legislatore ha stabilito la necessità di costituire una commissione.⁴⁵
- È obbligatorio. Negli istituti di pena dev'essere favorita la partecipazione dei detenuti al lavoro e ai corsi d'istruzione professionale. Quest'ultimi possono essere organizzati da aziende pubbliche o private, purché convenzionate con la regione e lo stesso vale per il lavoro fornito ai soggetti detenuti.

Le ditte esterne e le associazioni di volontariato svolgono un ruolo fondamentale perché hanno la possibilità di creare una rete lavorativa che potrà essere sfruttata dal detenuto una volta scontata la sua pena, che potrà continuare a svolgere lo stesso lavoro nella medesima ditta.

- L'organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera, per preparare il detenuto alla vita al di fuori del carcere e favorirne il suo reinserimento nella società.

Secondo l'orientamento prevalente, il lavoro carcerario non può essere ricondotto allo schema del comune rapporto di lavoro perché trae origine da un obbligo legale e non da un contratto. Nonostante ciò è pur vero che il lavoro svolto da un detenuto è protetto e garantito dalla legislazione sul lavoro “comune”; l'ordinamento penitenziario, infatti, estende al lavoratore detenuto la legislazione vigente in materia di durata massima dell'orario giornaliero del lavoro, di assegni familiari e anche di garanzia di riposo festivo.

Una differenza tra lavoro penitenziario e lavoro “libero” attiene alla retribuzione. Più che di retribuzione, infatti, si dovrebbe parlare di compenso, cioè di un'attribuzione patrimoniale non basata sulla prestazione lavorativa; non sono rispettati i minimi salariali previsti dai contratti collettivi per le diverse categorie di lavoro libero e ciò è confermato dall'articolo 22 comma I della L. 354/75 rubricato “determinazione delle mercedi” che dispone:

“Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.”

Dal dettato di questa norma non si può escludere un equiparamento tra il trattamento economico del

⁴⁴ www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/EPR/Regole%20Penitenziarie%20Europee%20ITALIANO.pdf

⁴⁵ Art. 7 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663 che sostituisce l'art. 22 della Legge 26 luglio 1975, n. 354

lavoratore detenuto e il lavoratore libero ma nella quasi totalità dei casi lo stipendio di quest'ultimo, a parità di attività lavorativa svolta, è quasi sempre superiore.

Questo stato di cose contrasta con l'articolo 36 della Costituzione che afferma:

“ il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”

Molte volte è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dell'articolo 22 della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui consente che le retribuzioni dei detenuti lavoratori siano stabilite in misura inferiore fino ad un terzo rispetto a quelle dei lavoratori liberi. A questo proposito si può citare la sentenza della Corte Costituzionale n. 1087 del 1988⁴⁶ emessa a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 promosso dal Pretore di Roma e con la quale la Corte dichiara infondata la questione.

- Le attività lavorative nelle carceri italiane

Ad oggi sono molti gli istituti di pena che accolgono officine e centri di lavorazione per la realizzazione di opere di vario genere, dal mobilio a suppellettili, consentendo ai detenuti di specializzarsi nel campo della pasticceria, della enologia o anche della falegnameria. Ma è l'attività di cuoco che “spopola” nelle carceri italiane, ad oggi, infatti, sono sessanta gli istituti di pena attrezzati al proprio interno di laboratori di cucina o di pasticceria.

Da una ricerca condotta dal Gambero Rosso i reclusi impegnati nel settore del food and wine sono il 4,4% della popolazione carceraria che lavora.

Le attività più conosciute a livello nazionale sono diverse. Sicuramente si può ricordare la produzione dei panettoni della cooperativa Giotto all'interno del carcere Due Palazzi di Padova; nel carcere di Siracusa si preparano i dolci tipici siciliani, come gli amaretti e le paste di mandorla, preparati con prodotti provenienti da agricoltura biologici e dal marchio “Dolci evasioni”.

La Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino è famosa per il laboratorio “Pausa caffè” dove i detenuti si occupano della torrefazione, dello stoccaggio e del confezionamento del caffè e al quale oggi si affianca anche un laboratorio dedicato al cacao; nel 2005, sempre nel carcere torinese, è stato attivato il progetto “Liberamensa”⁴⁷ dalla Cooperativa Ecosol che assume detenuti per il confezionamento dei pasti e per la realizzazione dei servizi di catering rivolti al settore pubblico e privato. I detenuti assunti da questa cooperativa sono passati da 22 a 34 di cui 30 sono assunti a tempo pieno.

Nel carcere minorile di Nisida si tiene un corso per diventare pizzaioli.

Conosciuti sono anche i vini prodotti dai detenuti del carcere di Velletri e chiamati con nomi quali: “Quarto di luna”, “Le sette mandate” e il “Fuggiasco” che si trovano in vendita anche in grandi supermercati come la Coop.

Ma il carcere non guarda solo all'arte culinaria ma all'arte a tutto tondo.

Dal 2008 l'Associazione culturale “La casa di pinocchio”, attiva in ambito carcerario, organizza un laboratorio creativo per le detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Il progetto coinvolge otto detenute che si occupano di creare borse, cappelli, gioielli e abiti, tutti pezzi unici e non prodotti in serie. Nel

⁴⁶Testo della sentenza consultabile sul sito della Corte Costituzionale, www.cortecostituzionale.it

⁴⁷www.liberamensa.org

2012 queste donne hanno anche partecipato al Macef, la Fiera internazionale dei prodotti per la casa, l'oggettistica e l'arredamento.

Nel 1994 alcuni detenuti e volontari hanno costituito a Venezia la cooperativa sociale "Rio terà dei pensieri" che produce, tra le tante cose, cosmetici come shampoo e balsami, creme corpo e saponette destinati a rifornire hotel veneziani.⁴⁸

Infine a Rebibbia opera la cooperativa Demethra⁴⁹ che ha creato all'interno del carcere romano e nella C.C di Rieti una falegnameria. I detenuti assunti realizzano mobili di vario genere come cassettiere, librerie e arredamento per uffici.

- La legge Smuraglia

Oltre il 50% della popolazione carceraria ha tra i 21 e i 39 anni quindi è in piena età lavorativa. Le statistiche dimostrano che meno del 20% dei detenuti torna a delinquere se durante il periodo di esecuzione della pena ha avuto la possibilità di lavorare presso ditte o cooperative esterne; la recidiva, invece è molto alta se i detenuti hanno scontato tutta la pena esclusivamente dentro agli istituti di pena, si parla infatti di 7 detenuti su 10.

Il 22 giugno del 2000 è stata approvata la Legge n. 193, nota con il nome di legge Smuraglia, che detta norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Questa legge ha come destinatari le persone svantaggiate individuate dall'articolo 1 *"negli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.354"*.

L'intento di questa legge è quello di agevolare la popolazione detenuta nell'ingresso al mondo del lavoro o il mantenimento dell'attività lavorativa stessa attraverso agevolazioni fiscali applicate alle cooperative sociali, alle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno degli istituti di pena, impiegando persone detenute o internate.

L'articolo 3 della legge in questione afferma:

"sgravi fiscali devono essere concessi alle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti."

I vantaggi per le imprese che assumono lavoratori detenuti si distinguono in due tipi: contributivi e fiscali.⁵⁰

Per quanto riguarda i benefici contributivi le imprese e gli artigiani godono di una riduzione dei contributi previdenziali, rispettivamente del 50% e del 100%, in caso di detenuti disoccupati dal almeno 24 mesi. Questa agevolazione permane per 36 mesi nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato.

Le cooperative sociali che assumono detenuti in misure alternative hanno una riduzione del 100% mentre se assumono detenuti ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della L.354/75 godono dell'80% della riduzione.

⁴⁸ www.rioteradeipensieri.org

⁴⁹ www.demethra.it

⁵⁰ In www.giustizia.it

Relativamente ai benefici fiscali, per tutte le imprese che accettano di assumere persone detenute è previsto un credito mensile d'imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto in proporzione alle giornate di lavoro effettuate.

L'obiettivo della legge Smuraglia è sicuramente lodevole ma il problema è che i soldi stanziati per il raggiungimento di questo obiettivo non sono sufficienti e consentono solo a 2200 detenuti circa su oltre 66000 di poter usufruire di questa agevolazione. La legge in questione, infatti, è finanziata dal 2000, anno della sua emanazione, annualmente con 4,6 milioni di euro, ormai insufficienti.

Occorrerebbe, quindi, che il governo rifinanziasse la legge Smuraglia così come ha dichiarato il Ministro della Giustizia Severino nel settembre 2012 e come hanno sollecitato anche da due deputati di opposti schieramenti, Renato Farina del Pdl e Alessia Mosca del Pd. C'è, per l'appunto, una proposta di legge per innalzare il finanziamento della legge Smuraglia ad almeno 6 milioni di euro.

3.5. Attività culturali, ricreative e sportive

Le attività culturali, ricreative e sportive sono considerate dall'Ordinamento penitenziario veri e proprio elementi del trattamento rieducativo del detenuto, così come previsto dall'art. 15 della L. 354 del 1975.

La Riforma del '75 approfondisce questo punto all'articolo 27 rubricato appunto "attività culturali, ricreative e sportive" che, al I comma, recita:

"Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo."

Queste attività devono essere organizzate e garantite dalla direzione carceraria e dal team degli educatori insieme agli assistenti sociali e ai rappresentanti dei detenuti e degli internati e devono favorire il contatto con la società esterna. Questo contatto si crea coinvolgendo professionisti e associazioni sportive o culturali esterne.

Sono numerose le attività di questo tipo garantite nelle carceri italiane, dal teatro ai corsi di musica, dalla possibilità di usufruire della biblioteca a quella di far parte della redazione di giornali interni.

- Il teatro negli istituti di pena

Molte carceri hanno avviato progetti teatrali permettendo ai detenuti di vivere un vero e proprio laboratorio su loro stessi; il teatro, infatti, è una vera disciplina che insegna la dialettica, le varie tecniche teatrali, l'uso del linguaggio e del tono della voce e allo stesso tempo assicura lo svago ai detenuti.

Nel 1988 a Volterra nasce un progetto di laboratorio teatrale sotto la direzione di Armando Punzo il quale ha creato la "Compagnia della Fortezza"⁵¹ composta da detenuti-attori che ogni anno mette in scena, all'interno dell'istituto penitenziario, uno spettacolo. L'impegno della Compagnia è stato apprezzato in tutta Italia e anche all'estero ottenendo anche importanti premi di rilievo internazionale; grazie a questo successo, dal 1993 gli spettacoli della Compagnia della Fortezza sono realizzati anche all'esterno del carcere e partecipano a festival italiani e internazionali.

⁵¹www.compagniadellafortezza.org

Il 21 luglio del 2000 è stato costituito il primo Centro Nazionale Teatro e Carcere grazie ad un protocollo d'intesa firmato dalla Provincia di Pisa, dal Comune di Volterra, dalla Regione Toscana, dal Ministero della Giustizia dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dall'Ente teatrale italiano. Questo Centro si pone una serie di obiettivi tra i quali riconoscere alla Compagnia della Fortezza il ruolo di esperienza pilota nell'ambito penitenziario, organizzare attività di formazione e tecnica dei detenuti- attori, produrre gli spettacoli della Compagnia e favorire collaborazioni tra la Compagnia e le Università e le scuole.

Un progetto simile è stato avviato nel 2002 nel carcere di Rebibbia; il Centro Studi Enrico Maria Salerno,⁵² in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato regionale del Lazio e la direzione della C.C Roma Rebibbia si è assunto l'impegno di realizzare progetti culturali per i detenuti. Nel 2012 sono 100 i detenuti coinvolti nelle attività teatrali e sono stati prodotti quindici spettacoli tratti da opere di Shakespeare, Dante, Checov per un totale di circa 25000 spettatori. A questo progetto hanno collaborato anche i fratelli Taviani che hanno adattato al cinema l'opera teatrale "Giulio Cesare" di Shakespeare realizzando "Cesare deve morire" che ha vinto l'Orso d'oro al Festival internazionale del cinema di Berlino e cinque David di Donatello.

Dal 2005 il Centro Studi promuove il legame tra carcere e società civile soprattutto attraverso la realizzazione di progetti che coinvolgono detenuti e studenti.

- Giornalisti "dentro"

Tra le attività inframurarie più diffuse vi è sicuramente la redazione di giornali interni.

Questo lavoro non è semplice se svolto all'interno di un istituto penitenziario; i detenuti possono usare pochi strumenti per ricercare notizie, talvolta Internet è filtrato se non addirittura inesistente e non hanno la possibilità di consultare documenti reperibili facilmente all'esterno. Le uniche fonti da cui ricavare le notizie sono la televisione e i quotidiani che arrivano "dentro". Inoltre i detenuti hanno l'obbligo di "essere cauti" nel divulgare le notizie.

Probabilmente il giornale più conosciuto in Italia è "Ristretti Orizzonti" scritto dai detenuti del carcere Due Palazzi di Padova, altri sono "La grande promessa" scritto all'interno del carcere di Porto Azzurro e anche "Magazine 2" di San Vittore.

- La pittura

In diverse carceri italiane i detenuti sono anche coinvolti in laboratori di pittura e anche per abbellire alcuni spazi interni o le celle.

Il laboratorio di pittura del carcere di Forlì è seguito dall'artista Giuseppe Bertolino da dodici anni e parlando di questa mostra dice che: *"il colore è terapeutico...Intere pareti sono state affrescate dai detenuti e quindi la mostra è realizzata dai detenuti e per i detenuti stessi."*

- Le biblioteche e la lettura

In base all'articolo 12 della L. 354 del 1975 gli istituti penitenziari devono essere forniti di una biblioteca costituiti da libri e periodici.

Ormai per la forte presenza di stranieri nelle carceri molte biblioteche sono fornite anche di libri scritti in

⁵²www.enricomariasalerno.it/CentroStudi/teatro_e_carcere/

lingua inglese, francese o arabo, anzi spesso la presenza di questi libri scritti in altre lingue è dovuta alle richieste di detenuti extracomunitari.

Nel 1992 è nata l'ABC, l'Associazione Biblioteche Carcerarie, grazie a diversi collaboratori della Cattedra di Biblioteconomia dell'Università degli Studi di Milano. Essa si prefigge lo scopo di combattere l'isolamento delle molte biblioteche degli istituti di pena e di creare un contatto tra le stesse.

- Le attività sportive in carcere

L'ordinamento penitenziario inserisce tra le attività rieducative per il detenuto anche lo sport. Come indica l'articolo 15 della Riforma penitenziaria, infatti:

“Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive..”

Il D.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” approfondisce questo tema prevedendo una programmazione delle attività sportive che favoriscano gli interessi differenti dei detenuti. L'articolo 59 del Regolamento, al I comma, recita:

“I programmi delle attività culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilità di espressioni differenziate. Tali attività devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.”

Al II comma dello stesso articolo si legge che le attività sportive attivate negli istituti di pena devono essere rivolte soprattutto ai giovani e che per l'organizzazione delle attività in questione è necessario sollecitare la collaborazione degli enti locali e nazionali che si occupano del settore sportivo. È vero, infatti, che la maggior parte dei programmi sportivi realizzati in carcere sono frutto di accordi e convenzioni tra il carcere stesso e gli organismi nazionali o locali preposti alla cura di questo genere di attività.

Un'associazione che ha contribuito molto al potenziamento dello sport nei luoghi di reclusione è la UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti⁵³; essa è nata nel 1948 con l'obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini e quindi anche ai soggetti più deboli, gli immigrati, i disabili e anche i detenuti. Secondo la UISP lo sport diventa, in questi contesti difficili, un pretesto per promuovere la persona e valorizzarne le sue competenze. Sono ormai vent'anni che l'associazione promuove iniziative sul territorio italiano tra le quali, rimanendo nell'ambito penitenziario, quella dal nome “Porte aperte”. Questo progetto nasce nel 1993 per concedere un po' di libertà ai ragazzi del carcere minorile Beccaria di Milano attraverso l'organizzazione di attività ludico-sportive.

Nelle carceri italiane esistono palestre dove i detenuti possono allenarsi ma vi sono anche istituti dove si gioca a volley a calcio o a rugby anche in maniera non occasionale. Nella C.C Lorusso e Cutugno di Torino esiste una vera e propria sezione composta da detenuti che formano la squadra di rugby “La Drola”, squadra nata il 1 maggio 2011 per la volontà dell'associazione onlus “Ovale oltre le sbarre” ed è il primo progetto in assoluto in Italia.

La squadra è composta da circa 25 ragazzi selezionati attraverso la partecipazione a un bando nazionale che si allenano tre volte alla settimana e gareggiano con squadre esterne ogni sabato pomeriggio.

⁵³ www.uisp.it

4. Spagna

Gli istituti penitenziari dislocati su tutto il territorio spagnolo sono 83. A Madrid se ne trovano ben 8 e sono tutti chiamati “*Centro penitenciario Madrid*” seguiti dal numero romano.⁵⁴

Questi centri sono sottoposti a norme penitenziarie che derivano dalla Costituzione spagnola, dalla legislazione spagnola e da fonti internazionali.

4.1. Le fonti dell'ordinamento penitenziario spagnolo

Le principali fonti dell'ordinamento penitenziario spagnolo, tralasciando quelle di tipo internazionale che sono comuni a tutti i Paesi, sono tre:

- La Constitución
- La Ley Organica General
- Il Regolamento penitenziario

- La Constitución

La Costituzione spagnola è molto recente, è entrata in vigore nel 1978, poco più di trent'anni fa. La Spagna ha approvato la sua Carta fondamentale al termine della dittatura di Francisco Franco, morto nel 1975.

Essa si articola in un Preambolo, in un Titolo preliminare e in ulteriori dieci titoli; tradizionalmente essa è suddivisa in una parte dogmatica e in una parte organica. La parte dogmatica è composta dal Preambolo, dal Titolo preliminare, composto di nove articoli, e dal Titolo I; la parte organica, invece, è scandita dai rimanenti nove articoli.

La Costituzione spagnola si apre con un preambolo in cui si affermano i principi e i valori su quali lo stato spagnolo vuole fondarsi; il desiderio dello Stato che ha appena conquistato l'indipendenza e la democrazia è quello di:

“instaurare la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di coloro che ne fanno parte.”

Inoltre la Nazione spagnola si propone di garantire la convivenza democratica, di assicurare il rispetto e il dominio della legge, di tutelare i diritti umani, la cultura e le tradizioni del suo popolo; infine si prefigge lo scopo di promuovere la cultura e l'economia e di rafforzare le relazioni pacifiche nonché la cooperazione tra gli Stati.⁵⁵

La parte dogmatica si compone anche dal Titolo preliminare che detta tutte le caratteristiche principali e distintive della Spagna. Dall'art. 1 di esso, ad esempio, veniamo a conoscenza del fatto che lo Stato spagnolo è

⁵⁴ Informazioni tratte dal sito Internet www.acaip.es/centros-penitenciarios

⁵⁵ La Constitución Española de 1978 consultato presso: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html

uno Stato sociale e di diritto e che è una monarchia parlamentare; che è uno stato regionale, composto da regioni o Comunità autonome, che si avvicina però molto a uno stato federale dove la lingua ufficiale statale è il castigliano ma che sono considerate ufficiali anche tutte le altre lingue minoritarie appartenenti alle varie Comunità.

La parte dogmatica si conclude con il Titolo I intitolato “Diritti e doveri fondamentali”; interessante è che questo Titolo racchiude, da una parte, i diritti fondamentali e le libertà pubbliche e, dall'altra, definisce i diritti sociali.⁵⁶

Oltre ai diritti classici previsti in linea generale da tutte le Costituzioni, le cosiddette Costituzioni europee della *terza ondata* e cioè quelle adottate intorno agli anni '70, tra cui quella spagnola, affermano nuovi diritti detti anche diritti di terza e quarta generazione. Tra questi spiccano il diritto all'ambiente previsto dalla Costituzione spagnola all'articolo 45 e il diritto alla privacy previsto dall'articolo 18.⁵⁷

Nella parte organica si delinea la struttura dello Stato che rispetta il principio tradizionale di separazione dei poteri di Montesquieu e cioè tra il potere esecutivo, legislativo e giudiziario.

Infatti questa seconda parte si articola in vari titoli tra cui il Titolo II dedicato alla Corona, il Titolo III che regola il Parlamento, il Titolo IV che tratta del governo e delle amministrazioni e il Titolo VI dedicato al potere giudiziario.

Il potere esecutivo appartiene al Re che è il Capo dello Stato e che ha la funzione di regolare e moderare il funzionamento delle istituzioni, nonché rappresenta il paese a livello internazionale. Il potere legislativo appartiene al Parlamento o Cortes Generali composte dal Congresso dei Deputati e dal Senato che rimangono in carica per quattro anni. Infine il potere giudiziario è esercitato dai Giudici e dai Magistrati caratterizzati dall'indipendenza e dall'immovibilità, responsabili sottomessi unicamente alla legge.

Gli articoli della Costituzione spagnola che interessano anche la popolazione detenuta sono diversi.

Innanzitutto si può citare l'articolo 9 II comma che tratta della libertà e dell'uguaglianza sostanziale:

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”⁵⁸

La dignità della persona e i diritti inviolabili di ciascun individuo si pongono a fondamento dell'ordinamento politico e della pace sociale dello Stato spagnolo; ciò è naturalmente applicabile anche ai detenuti.

Questi principi sono affermati dall'articolo 10 I comma della Costituzione:

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”⁵⁹

Andando più nello specifico, interessano l'argomento in questione anche gli articoli 14, 17, 24 e 25.

L'articolo 14 apre il capitolo II intitolato “Diritti e libertà” e tratta dell'importante principio di uguaglianza di fronte alla legge già affermato da trattati internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti

⁵⁶E. Palici Di Suni (a cura di), “Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione Europea”, Padova, Cedam, 2007, pag. 204.

⁵⁷E. Palici Di Suni (a cura di), “Diritto Costituzionale dei paesi dell'Unione Europea”, cit., 240 a 245.

⁵⁸Articolo 9 II comma: “Compete ai pubblici poteri creare le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza dell'individuo e dei gruppi di cui egli fa parte siano reali ed effettive.”

⁵⁹Articolo 10 I comma: “La dignità della persona, i diritti inviolabili ad essa inerenti, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale.”

dell'Uomo; l'articolo in questione dichiara:

*“Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”*⁶⁰

L'articolo 17 sancisce il diritto alla libertà personale e alla sicurezza stabilendo la riserva di legge per quanto attiene la privazione della libertà.

Da questo principio discende una limitazione all'uso della detenzione preventiva che infatti, come previsto dal II comma dell'articolo 17:

*“no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.”*⁶¹

La detenzione, inoltre, dev'essere trasparente quindi il detenuto dovrà essere immediatamente informato su suoi diritti e sul motivo della detenzione stessa.

L'articolo 24 della Costituzione spagnola prevede il diritto di tutela dei diritti e interessi legittimi per ogni individuo e il diritto alla difesa. Esso prevede anche, tra gli altri, il diritto ad avere il giudice ordinario previsto dalla legge, il diritto a non confessare la propria colpevolezza e il principio di presunzione d'innocenza.⁶²

Infine l'articolo 25 sancisce, al I comma, il principio di legalità penale per cui:

“Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.”

Cioè lo stesso principio affermato anche dalla nostra Costituzione per cui nessuno può essere condannato per un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non è considerato reato.

Al II comma questa norma, invece, afferma la funzione rieducativa della pena, la quale deve favorire il reinserimento sociale e il diritto al lavoro, remunerato, per i detenuti.⁶³

- La Ley Organica General penitenziaria n.1 del 1979

Alcune Costituzioni introducono le cosiddette leggi organiche che fanno parte di una categoria intermedia tra le leggi ordinarie e la Costituzione.⁶⁴ La caratteristica di queste leggi è che non possono essere modificate dalle

⁶⁰ Articolo 14: “Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualunque altra condizione o circostanza personale o sociale.”

⁶¹ Articolo 17 II comma: “...non potrà durare più del tempo strettamente necessario per gli accertamenti intesi a chiarire i fatti e, in ogni caso, entro il termine massimo di 72 ore la persona arrestata dovrà essere messa in libertà o a disposizione dell'autorità giudiziaria.”

⁶² Articolo 24, I comma: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” II comma: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.”

⁶³ Articolo 25, I comma: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, faltamomento.” II comma: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados... En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.”

⁶⁴ E. Palici di Suni, “Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione Europea”, cit. 109

leggi ordinarie, in quanto dotate di una resistenza passiva ad esse, ma sono subordinate alla Carta Fondamentale. La Costituzione spagnola disciplina queste leggi all'articolo 81 disponendo che esse possono riguardare l'attuazione di diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, l'approvazione degli statuti di autonomia e il regime elettorale.

La legge organica del 26 settembre 1979 n. 1⁶⁵ si articola in un titolo preliminare seguito da ulteriori sei titoli. Il titolo preliminare, composto da sei articoli, si occupa di affermare i principi che devono orientare il sistema penitenziario spagnolo; primo fra tutti l'articolo 1 della legge in questione tratta del principio di rieducazione e reinserimento sociale del detenuto; successivamente vengono affermati anche il principio di non discriminazione, il riconoscimento dei diritti della popolazione detenuta nonché il principio di presunzione d'innocenza.

Il titolo I, composto da otto articoli e rubricato “De los establecimientos y medios materiales” tratta degli stabilimenti penitenziari che comprendono gli stabilimenti di prevenzione, quelli di esecuzione della pena e gli stabilimenti speciali.

Il titolo II è il nucleo centrale della legge; disciplina il regime penitenziario attraverso il lavoro del detenuto, l'assistenza sanitaria, il regime disciplinare, i premi, il diritto all'informazione, ai reclami e ai ricorsi e infine ciò che attiene alle visite, all'assistenza religiosa e all'istruzione.

Il titolo III, sul “tratamiento” si compone di quattordici articoli; in particolare l'articolo 62 detta i principi a quali il trattamento penitenziario si ispira.

Il primo di essi è quello del trattamento personalizzato che deve tener conto del temperamento, del carattere e delle attitudini del detenuto. Inoltre esso ha carattere continuo e dinamico in dipendenza dell'evoluzione della personalità del condannato.

Gli ultimi tre titoli, infine, trattano rispettivamente di assistenza post-penitenziaria, del Giudice di sorveglianza e dei funzionari.

La Legge Organica Penitenziaria Generale si chiude con quattro disposizioni finali.

- Real Decreto n.190/1996 sul regolamento penitenziario

Il Regio decreto del 9 febbraio 1996, n. 190⁶⁶ è parte integrante della Legge Organica Penitenziaria Generale del 1979, la innova tenendo conto dei nuovi problemi in ambito penitenziario e per la sentita necessità di riformare la normativa penitenziaria del 1981.

Esso si articola in dodici titoli: Il primo di esso funge da introduzione intitolata “Disposiciones generales” e afferma che la legge in questione regola l'esecuzione della pena e le misure di sicurezza privative della libertà. L'attività penitenziaria si pone come fine principale la rieducazione e il reinserimento sociale del detenuto e si basa sui principi costituzionale e sul dettato della legge, in particolare della Ley Orgánica n. 10 del 23 novembre 1995 del Codice penale spagnolo,⁶⁷ che fungono da limite.

Si afferma che il detenuto è un soggetto di diritto il quale nonostante la sua condizione di privazione della libertà continua ad essere parte della società; per questa ragione la vita in prigione deve avere come

⁶⁵ Legge organica del 26 settembre 1979, n.1, in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t1.html

⁶⁶ Regio Decreto del 9 febbraio 1996, n. 190 in: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.html#da1

⁶⁷ In: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html

riferimento la vita libera e deve ridurre al massimo gli effetti nocivi della detenzione, favorendo i contatti con la società esterna, la collaborazione e partecipazione degli enti pubblici e privati.⁶⁸ Inoltre i detenuti possono prendere parte alle attività formative, educative, sportive e culturali organizzate negli istituti penitenziari.

Il II capitolo del Regio Decreto sancisce i diritti e i doveri del detenuto; L'art. 4 afferma che le attività penitenziarie devono rispettare la personalità, i diritti e gli interessi legittimi del detenuto senza alcuna discriminazione basata su ragioni sessuali, di razza, di religione, di opinione ecc.

Ciò comporta che la popolazione detenuta sia in possesso di una serie di diritti quali, ad esempio, il diritto alla dignità, alla salute, il diritto ad avere un lavoro retribuito e ad ottenere i benefici penitenziari previsti per legge. Allo stesso tempo però sussistono anche dei doveri come rispettare le regole che favoriscono la convivenza, tenere un'adeguata igiene personale e partecipare alle attività organizzate nell'istituto.

Al di là di questi principi generali, ciò che a noi in particolare interessa, e cioè l'organizzazione delle attività ricreative, educative e culturali, è trattato dal Titolo V del Regio Decreto intitolato "Del tratamiento penitenciario" e in particolare dal capitolo I dedicato ai criteri generali e dal capitolo III dedicato alla formazione, alla cultura e allo sport.

L'articolo 110 che apre il Titolo V afferma quanto segue:

"Para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, la Administración Penitenciaria:

- *Diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias.*
- *Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior.*
- *Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior contando, siempre que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción."*

Gli articoli successivi affermano che le attività che rientrano nel trattamento devono essere realizzate all'interno dell'istituto di pena e che per la realizzazione di attività specifiche potranno essere previste uscite programmate per quei detenuti che offrano garanzie di un corretto e adeguato uso della stessa.

L'articolo 118 del capitolo III intitolato "Formación, cultura y deporte" precisa che a queste attività possano partecipare anche i detenuti stranieri.

4.2 Il diritto allo studio dei detenuti spagnoli

La Costituzione spagnola enuncia all'articolo 27 il *derecho a la educación*. È un diritto che appartiene a tutti gli spagnoli, tende allo sviluppo della personalità dell'individuo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali; il IV comma dello stesso articolo afferma che:

"La enseñanza básica es obligatoria y gratuita."

⁶⁸ Titolo I, capitolo I, art. 3 del Real Decreto n. 190 del 9 febbraio 1996: "En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las prestaciones públicas."

e lo Stato garantisce il diritto allo studio per tutti attraverso un programma generale d'insegnamento. I diritti costituzionali appartengono a ogni cittadino e quindi anche a detenuti che, seppur privati di alcuni diritti, in primo luogo della libertà, continuano a rimanere tali.

Entrando più nello specifico, la Ley Orgánica n.1 del 26 settembre 1979 all'articolo 55 disciplina l'istruzione e l'educazione stabilendo, al comma I, che:

“En cada establecimiento existirá una escuela en la que se desarrollará la instrucción de los internos, y en especial, de los analfabetos y jóvenes.”

Spetta all'Amministrazione penitenziaria organizzare le attività educative, culturali e professionali conformemente al sistema ufficiale in modo tale che anche per i detenuti sia possibile conseguire i titoli di studio esattamente come all'esterno.⁶⁹ Inoltre l'Amministrazione penitenziaria si assume il compito di sollecitare l'interesse della popolazione detenuta allo studio e di permettere a chi non potrà seguire i corsi di persona di poterlo fare *por correspondencia, radio o televisión*.⁷⁰

I detenuti delle carceri spagnole hanno anche la possibilità di prendere in prestito i libri dalla biblioteca dell'istituto penitenziario, così come previsto dall'art. 57 della Ley Orgánica:

“En cada establecimiento existirá una biblioteca provista de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos...”

nonché di disporre di libri, periodici e riviste in circolazione all'esterno che possono essere utili per accrescere il loro bagaglio culturale e per colmare la distanza con il mondo libero.

Andando più nello specifico, il Regolamento Penitenziario distingue l'istruzione in *obligatoria* e in *otra*.

Ciò è disposto dal capitolo III del Regolamento intitolato “Formación, cultura y deporte” i cui primi quattro articoli dettano i criteri generali da applicare all'oggetto in questione.

Le attività educative, formative, socioculturali e sportive devono essere stabilite dal Consiglio di Direzione e sono indirizzate anche ai detenuti stranieri seppur quest'ultimi hanno meno possibilità di accesso a queste attività rispetto ai detenuti spagnoli.

Gli articoli 122 e 123 disciplinano l'istruzione obbligatoria.

Da queste norme si evince l'obbligatorietà dell'istruzione elementare e il fatto che debba essere impartita agli analfabeti, ai giovani, agli stranieri e alle persone con specifici problemi.

All'ingresso in stabilimento, i detenuti che non posseggono il titolo di scuola elementare vengono esaminati dal Maestro il quale deciderà a quale ciclo d'istruzione obbligatoria dovranno essere inseriti. Questi maestri sono assegnati alle unità educative che devono esistere in ciascun centro penitenziario e sono i responsabili delle attività messe in atto ai fini dell'insegnamento.

- L'istruzione universitaria

Accanto all'insegnamento obbligatorio e ai corsi di formazione professionali, gli istituti di pena spagnoli, come ormai molte carceri europee, mettono i detenuti nelle condizioni di iscriversi a corsi universitari. É

⁶⁹ Articolo 56, I comma: “La Administración organizará las actividades educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes.”

⁷⁰ Articolo 55, III comma: “La administración penitenciaria fomentará el interés de los internos por el estudio y dará las máximas facilidades para que aquellos que no puedan seguir los cursos en el exterior lo hagan por correspondencia, radio o televisión.”

necessario, però, che l'Amministrazione Penitenziaria sottoscriva delle convenzioni con l'università pubblica,⁷¹ preferendo l'UNED, l'Univesidad Nacional de Educacion a Distancia.

L'UNED, l'Università nazionale dell'educazione a distanza, nasce in Spagna a seguito dell'emanazione del decreto n. 2310 il 18 agosto 1972 ma inizia la sua attività l'anno successivo.

La sede principale si trova a Madrid e nonostante sia un'università a distanza è presente in altre 60 città spagnole e anche all'estero ad esempio a Londra, Parigi, Caracas, Città del Messico.

Quest'università comprende tutte le facoltà come quella di legge, d'ingegneria, di psicologia, di scienze e di filosofia e organizza anche master post laurea e programmi di dottorati.

Il programma di studi a distanza per gli studenti detenuti si deve ad un accordo stipulato tra L'Uned, il *Ministerio de Educación, Cultura y Deporte*, il *Ministerio de Defensa* e la *Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior*.

Lo scopo di questa convenzione è di incrementare il livello culturale della popolazione detenuta spagnola facilitando il loro accesso agli studi universitari attraverso l'uso della metodologia a distanza.

In primo luogo l'Uned offre ai detenuti il cosiddetto “Plan de Acogida”, cioè un sistema di orientamento che informa sui corsi e sulla procedura di immatricolazione, fornisce agli studenti il materiale didattico di base e organizza dei corsi settimanali che i detenuti possono seguire attraverso la radio (Radio Nacional de España, radio 3) o la televisione (*Plataforma educativa aLF*).

Inoltre, i detenuti che godono della semilibertà hanno la possibilità di accedere al Centro associato più vicino all'istituto carcerario per qualunque tipo di assistenza agli studi.

La curiosità di quest'università è che per immatricolarsi non è necessario il titolo di studi di scuola media superiore se si sono compiuti i 25 anni di età.

5. Venezuela

5.1. Il sistema penitenziario venezuelano

Il Venezuela è una Repubblica federale democratica diviso in 23 stati federati più il distretto della capitale Caracas.

Sotto il profilo del sovraffollamento delle carceri la situazione venezuelana non è molto distante da quella italiana ma oltre a ciò vi è anche il problema del facile accesso per i detenuti alle armi e ai narcotici. Questa situazione è molto grave e si stima che nella prima metà del 2012 le morti dovute all'utilizzo di armi da parte di gang interne alle carceri siano 304.

Le principali fonti del diritto penitenziario della repubblica venezuelana sono la Costituzione e il Codice

⁷¹Art. 56, Il comma della Ley Orgánica del 26 settembre 1979, n.1:”. Para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será necesario que la Administración penitenciaria suscriba, previos los informes de ámbito educativo que se estimen pertinentes, los oportunos convenios con universidades públicas.”

penitenziario.

- La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela

La Costituzione venezuelana è molto recente essendo entrata in vigore il 20 dicembre 1999 ed è interessante il contenuto del prologo in particolare nella parte in cui s'invoca *la protezione di Dio, l'esempio storico del liberatore Simón Bolívar e l'eroismo e il sacrificio degli antenati aborigeni e dei precursori e forgiatori di una patria libera e sovrana*.

Il Venezuela, infatti, come molti altri paesi dell'America del sud ha subito la colonizzazione spagnola iniziata verso la fine del 1400 e che si protrasse per circa quattrocento anni fino al 5 luglio del 1811 in cui i venezuelani proclamarono la loro indipendenza dagli spagnoli.

Simón Bolívar fu un rivoluzionario venezuelano che contribuì notevolmente per ottenere l'indipendenza del Venezuela e anche della Bolivia, della Colombia, dell'Equador, del Perù e di Panama.

La Costituzione è composta da 350 articoli più le disposizioni finali, suddiviso in 9 titoli.

Leggendo i Principi fondamentali enunciati dal Titolo I della Carta fondamentale si nota come questo paese si sia allineato ai principi ispiratori di tutti gli stati democratici. L'articolo 1, infatti, sancisce a fondamento della Repubblica i diritti irrinunciabili dell'indipendenza, della libertà, della sovranità, dell'immunità, dell'integrità territoriale e dell'autodeterminazione.

Il Venezuela si proclama uno Stato democratico e sociale di diritto e giustizia che sostiene valori come la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e la preminenza dei diritti umani.⁷²

Entrando più nello specifico per quanto attiene a ciò che a noi interessa, è necessario soffermarsi sul Titolo III “Dei Doveri, Diritti umani e Garanzie” e sul Titolo V intitolato “Della Organizzazione del Potere Pubblico Nazionale” che disciplina i tre poteri fondamentali di un ordinamento e cioè il potere legislativo, il potere esecutivo e infine quello giudiziario.

Per quanto riguarda il Titolo III della Costituzione l'articolo 19 afferma che:

“Lo Stato garantisce a tutte le persone, in conformità al principio di progressività e senza alcuna discriminazione, il godimento e l'esercizio irrinunciabile, indivisibile e interdipendente dei diritti umani.”

L'articolo 21 sancisce il principio di uguaglianza di fronte alla legge e l'articolo 26 dispone che *ogni persona ha diritto all'accesso agli organi dell'amministrazione della giustizia per far valere i suoi diritti e interessi, alla tutela effettiva degli stessi e ad ottenere rapidamente la decisione corrispondente*. Il comma II prosegue affermando:

“Lo Stato garantisce una giustizia gratuita, accessibile, imparziale, idonea, trasparente, autonoma, indipendente, responsabile, equa e rapida, senza dilazioni indebite, senza formalismi o riposizioni inutili.”

Il capitolo III del medesimo Titolo tratta i Diritti civili; in particolare l'articolo 44 stabilisce che la libertà personale è inviolabile e dedica diversi punti alla detenzione.

Innanzitutto si prescrive che nessuna persona possa essere arrestata o detenuta se non in virtù di un ordine giudiziario. Il punto 2 dell'articolo in questione afferma quanto segue:

“Ogni persona detenuta ha il diritto di comunicare immediatamente con i suoi familiari, con il proprio avvocato, o con una persona di sua fiducia; e questi/e, a loro volta, hanno il diritto di essere informati/e sul luogo dove si trova la persona detenuta; di avere immediata notifica dei motivi della detenzione e di rilasciare constatazione scritta nel fascicolo sullo stato fisico e psichico della persona detenuta, da soli, o con l'ausilio di specialisti”.

⁷²Art. 2 in: https://it.wikisource.org/wiki/Costituzione_della_Repubblica_Bolivariana_del_Venezuela

Infine il punto 3 stabilisce che le pene non possono trascendere dalla persona condannata, che non possono essere emanate pene infamanti e perpetue e che quindi le pene privative della libertà non possono eccedere i trent'anni.

L'articolo 46 riprende i principi della Convenzione contro la tortura affermando che nessuna persona può essere sottoposta a pene, torture, trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Questa norma si applica anche alla popolazione detenuta, infatti il punto 2 di questo articolo dispone che:

“Ogni persona privata della libertà è trattata con il rispetto dovuto alla dignità inerente all'essere umano.”

Infine l'articolo 49 tratta del giusto processo affermando il diritto di difesa in ogni stato e grado dell'indagine e del processo, il principio di presunzione d'innocenza e dell'obbligo di pronunciarsi colpevole.

Dal capitolo III, intitolato “Del Potere Giudiziario e del Sistema Giustizia”, all'interno del Titolo V sull'organizzazione del potere pubblico, possiamo trarre informazioni circa le regole sull'amministrazione giustizia.

L'articolo 257 afferma che il processo è lo strumento fondamentale per la realizzazione della giustizia e che le leggi processuali stabiliscono la semplificazione, l'uniformità, l'efficacia delle pratiche e un procedimento breve, orale e pubblico.

Il capitolo III si conclude con l'articolo 272 che dispone:

“Lo Stato garantisce un sistema penitenziario che assicuri la riabilitazione del detenuto ed il rispetto dei suoi diritti umani. A tal fine, gli istituti penitenziari hanno spazi per il lavoro, lo studio, lo sport e la ricreazione.”

La norma prosegue precisando che l'ordinamento predilige il regime aperto e le misure di esecuzione della pena non privative della libertà sono preferite rispetto alle misure di natura detentiva.

Infine quest'articolo conclude affermando:

“Lo Stato crea gli istituti indispensabili per l'assistenza post-penitenziaria con il fine del reinserimento sociale dell'ex detenuto e favorisce la creazione di un ente penitenziario a carattere autonomo e con personale esclusivamente tecnico.”

È interessante notare come anche nella Costituzione venezuelana sia affermato il *principio di rieducazione* prevedendo che gli istituti penitenziari siano dotati di spazi per favorire il lavoro, lo studio e lo sport e che la detenzione attenuata sia prevalente rispetto alla detenzione tradizionale.

- Il Código orgánico penitenziario

Il Código orgánico penitenziario approvato il 5 aprile 2011 fa risalire la nascita del sistema penitenziario contemporaneo del Venezuela nell'anno 1961 con la Ley del Régimen Penitenciario che introduce nuovi principi penitenziari basati su un'ideologia riabilitativa e lo sviluppo di valori progressisti grazie ai quali in questo paese si crearono varie tipologie di esecuzione della pena come il *destacamento de trabajo, el trabajo fuera del establecimiento, establecimientos abiertos y la libertad condicional*.

Il Codice si pone come obiettivo, affermato dall'articolo 1, quello di regolare l'organizzazione e il funzionamento del sistema penitenziario nonché l'esecuzione delle pene privative della libertà rendendoli conformi alla Costituzione venezuelana e ai trattati internazionali ratificati dallo Stato.

È composto da 378 articoli attraverso i quali si vuole favorire lo sviluppo dei principi etico-politici e di quelli derivanti dalle principali fonti del diritto venezuelano che rispondono a una politica di sicurezza e a una

politica penitenziaria idonea a ridurre la violenza nelle carceri.

I principi sui quali si fonda il sistema penitenziario sono disciplinati dal capitolo I del Codice e tra i più importanti posso richiamare:

- la *protección de los derecho humanos* (art. 8)
- la *progresividad* (art. 9)
- l'*adecuación del espacio físico* (art.11)
- la *legalidad* (art.12)
- la *no exclusión* (art. 13)
- la *minimización de los efectos de la privación de libertad sobre las personas* (art. 14)
- il *desarrollo humano* (art. 19)

L'articolo 8 afferma che lo Stato, attraverso il sistema penitenziario, deve garantire il rispetto dei diritti umani consacrati nella Costituzione venezuelana e nei trattati internazionali in materia nei confronti di tutte le persone detenute.

Il tema del rispetto dei diritti umani rispetto alla popolazione detenuta è affrontato più dettagliatamente dal capitolo II del Codice che fa un'elencazione di tutti i diritti dei quali godono i detenuti.

Innanzitutto si sancisce il rispetto dell'integrità fisica, psichica e morale del detenuto per tutta la sua permanenza in carcere.⁷³

Segue poi il diritto per il detenuto ad essere immediatamente informato riguardo al regime penitenziario, alle regole interne all'istituto di pena assegnato e ad essere informato circa la sua personale situazione processuale e penitenziaria.⁷⁴

Interessante è il contenuto dell'art. 27 del Codice che tratta del diritto alla vita privata e intima, in particolare si legge: *“Toda persona privada de libertad tiene derecho a que se le preserve su vida privada e intimidad, sin perjuicio de las normas propias del régimen penitenciario.”*

Sotto il profilo della *rieducazione*, l'articolo 29 intitolato “Derecho al desarrollo humano” sancisce il diritto per i detenuti di partecipare alle attività educative, sportive ed educative:

“ Toda persona privada de libertad tiene derecho a participar, en igualdad de condiciones, en actividades educativas, deportivas, culturales y de capacitación laboral, respetándosele la libertad y autonomía de su personalidad.”

L'articolo 30 sul “Derecho a la educación” prevede il diritto per i detenuti a un'educazione che permetta lo sviluppo della loro potenziale creatività e personalità:

“ Toda persona privada de libertad tiene derecho a una educación de calidad, integral, gratuita y en todos sus niveles, permitiendo el desarrollo de su potencial creativo y el pleno ejercicio de su personalidad.”

L'articolo 36, invece, si occupa di disciplinare il diritto al lavoro affermando che tutte le persone private della libertà hanno il diritto di svolgere attività lavorative compatibili con le loro attitudini fisiche e psichiche.

Infine, brevemente, si può dire che sono garantiti altri diritti tradizionalmente previsti dalla maggior parte

⁷³ Art. 23: *“Toda persona privada de libertad tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral, durante su permanencia en el sistema penitenciario.”*

⁷⁴ Art. 24: *“Toda persona privada de libertad tiene el derecho a estar informado sobre el régimen del establecimiento penitenciario en el que se encuentra, las normas disciplinarias, sus derechos y deberes y los medios para formular peticiones, quejas o recursos, así como, a tener información personal y actualizada acerca de su expediente y de su situación procesal y penitenciaria.”*



degli ordinamenti penitenziari come il diritto alla comunicazione (art. 25), il diritto di associazione e riunione (art. 26), il diritto alla sicurezza (art. 28), il diritto alla salute (art. 31) e il diritto alla libertà di culto (art. 34).

Tornando al I capitolo del Codice e ai principi in esso affermati, l'articolo 9 parla di progressività affermando che i principi e i diritti enunciati dallo stesso hanno carattere progressivo e che quindi non possono essere diminuiti.

L'articolo 11 dispone che le strutture degli istituti penitenziari devono essere adeguate e funzionali alla convivenza dei detenuti e devono prevedere spazi per la ricreazione e per lo svolgimento di attività educative, artistiche e sportive. Inoltre devono essere previsti luoghi per lo svolgimento di attività lavorative e sale mediche.⁷⁵

Le due norme successive disciplinano il principio di legalità e di non esclusione. Il primo è quello che prevede la sottoposizione delle regole penitenziarie ai principi costituzionali venezuelani e a quelli affermati dai trattati internazionali ratificati dal Venezuela. Il secondo, invece, afferma che le persone sottoposte a detenzione continuano, nonostante la loro condizione di ristretti, a far parte della società civile.⁷⁶

L'articolo 14 intitolato “Minimización de los efectos de la privación de libertad sobre las personas” recita che lo Stato deve garantire ai detenuti che la loro condizione di vita e la loro detenzione siano idonei ad abbattere al minimo gli effetti negativi derivanti dalla privazione della libertà.

Infine l'articolo 19 si occupa del “desarrollo humano” prevedendo che lo Stato del Venezuela ha l'obbligo di creare programmi e attività che permettano la partecipazione ad attività educative, lavorative, ricreative, sportive e artistiche del detenuto.⁷⁷

Il Codice penitenziario venezuelano tratta anche dell'ambito, della missione e della funzione del sistema penitenziario rispettivamente agli articoli 45, 46 e 47.

L'articolo 45 afferma che:

“la institución rectora de los servicios penitenciarios tendrá competencia en todo el territorio nacional, a través de las distintas sedes y unidades estratégicas”.

Il sistema penitenziario si pone come missione quella di offrire un'attenzione specifica che garantisca ai soggetti detenuti le condizioni e gli strumenti necessari affinché migliorino le loro possibilità di reinserimento sociale. Ciò è quanto previsto dall'articolo 46 che dispone:

“La institución rectora de los servicios penitenciarios tiene como misión ofrecer atención eficiente y eficaz, que garantice a las personas privadas de libertad, las condiciones y herramientas necesarias para mejorar sus posibilidades de reinserción en la sociedad”.

Infine l'articolo 47 afferma che l'istituzione penitenziaria si occupa di formulare direttive, politiche e programmi funzionali al reinserimento sociale effettivo dei detenuti.

⁷⁵ Art. 11: “El Estado debe garantizar la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias aptas, en cantidad y calidad, que cuenten con espacios dignos para el alojamiento y la convivencia de las personas privadas de libertad, así como para la recreación, educación, artes, deporte, trabajo e instalaciones médicas y sanitarias.”

⁷⁶ Art. 13: “Las personas privadas de libertad continúan formando parte de la sociedad, gozando de los mismos derechos y garantías reconocidos al ser humano, excepto aquellos cuyo ejercicio esté restringido por la naturaleza misma de la pena impuesta o una medida preventiva privativa de libertad.”

⁷⁷ Art. 19: “El Estado venezolano, a los fines de procurar el desarrollo humano de las personas privadas de libertad, está en la obligación de crear programas y actividades que permitan su inclusión educativa, laboral, deportiva, artística y recreacional.”

- La legge sul regime penitenziario venezuelano

Il 19 giugno del 2000 entra in vigore la Ley del régimen penitenziario che riforma l'ordinamento penitenziario venezuelano così come disciplinato dalla precedente legge del 1981.

Essa si suddivide in dodici capitoli per un totale di 87 articoli, quattordici articoli in meno rispetto alla previgente legge. In linea generale si può affermare che la nuova legge del 2000 non abbia apportato grandi novità rispetto al sistema penitenziario precedente salvo che non disciplina più i cosiddetti *establecimientos especiales* previsti dal capitolo XI della legge del 1981. In particolare prima della riforma il sistema penitenziario prevedeva degli stabilimenti speciali ai quali erano destinati le donne e i giovani, cioè i ragazzi di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, gli infermi mentali, i para anormales cioè coloro che presentano sintomi di anomalia psichica non corrispondente all'infermità mentale propriamente detta, gli anziani e i disabili. Infine la legge del 1981 prevedeva anche degli stabilimenti penitenziari aperti caratterizzati dall'assenza o dal limitato uso di precauzioni contro l'evasione e basati sull'autodisciplina dei detenuti.

In relazione al tema centrale di questa tesi, la ley regimen penitenziario del 2000 disciplina la rieducazione attraverso il capitolo IV dedicato al *trabajo penitenciario*, il capitolo V che tratta de *la educación*.

L'art. 15 apre il capitolo affermando che il lavoro penitenziario è un diritto e un dovere. Si legge che il lavoro ha lo scopo di far acquisire e conservare ai detenuti le loro attitudini e abilità lavorative utili per la loro futura attività lavorativa in libertà; inoltre il lavoro è remunerato anche per fortificare le loro responsabilità personali e familiari. Lo stipendio, come prescritto dall'art. 17, dovrà essere utilizzato per acquistare oggetti per uso personale, per far fronte alle esigenze della famiglia e messo da parte per poter essere utilizzato una volta che il detenuto abbia scontato la pena.

L'art. 16 afferma che il Ministero dell'interno e della giustizia dovranno disporre dei mezzi necessari per creare delle micro imprese penitenziarie adeguate al sistema di sicurezza sociale vigente.

Per quanto riguarda l'educazione, il sistema penitenziario venezuelano si preoccupa di creare un processo di alfabetizzazione e di dare un'educazione base a chi ne sia sprovvisto. L'istruzione di scuola media inferiore, superiore e professionale dei detenuti sarà garantita in quanto possibile (art. 21).

L'art. 23 dispone che in ogni istituto penitenziario sia presente una biblioteca mentre l'art. 24 tratta dell'insegnamento musicale affermando che esso sarà favorito attraverso la creazione di cori, orchestre e concerti.

Infine gli ultimi due articoli del capitolo V trattano rispettivamente dell'organizzazione di attività culturali e artistiche e di rappresentazioni teatrali utili a favorire e ad ampliare l'educazione dei detenuti e dell'organizzazione di attività sportive.

5.2. L'orquestas Sinfónicas Penitenciarias

È interessante mettere in evidenza come, a differenza degli ordinamenti penitenziari italiani e spagnoli che non entrano nello specifico delle attività ricreative del trattamento rieducativo, l'ordinamento penitenziario del Venezuela, invece, dedica un articolo esclusivamente all'attività rieducativa legata alla musica.

L'art. 24 della Ley de regimen penitenciario recita:

*“ Se fomentará la enseñanza y prácticas musicales de los penados por medios tales como coros, bandas, orquestas, conciertos y sesiones de música grabada.”*⁷⁸

L'orchestra sinfonica penitenziaria nasce nel 2007 nelle carceri venezuelane allo scopo di far diminuire la violenza all'interno degli istituti di pena e facilitare il processo di reinserimento dei detenuti attraverso l'insegnamento della musica e degli strumenti musicali.

Questo programma educativo s'ispira e pone le sue fondamenta su un modello didattico musicale chiamato *El Sistema*, nato in Venezuela nel 1975 grazie all'idea di José Antonio Abreu.⁷⁹

Il progetto ha lo scopo di diffondere in maniera capillare e gratuita la conoscenza della musica nelle sue varie forme, soprattutto attraverso l'insegnamento di uno strumento musicale, ed è destinato ai bambini e ai fanciulli di tutti i ceti sociali.

In realtà, però, a far parte di *El Sistema* sono soprattutto i bambini poveri che attraverso questo programma educativo sono riusciti ad allontanarsi dalla delinquenza e dalla strada. Si può dire, quindi, che questo progetto non abbia esclusivamente carattere artistico in quanto promuove il riscatto intellettuale e soprattutto sociale e coinvolge oggi circa 250 mila ragazzi.

Uno dei più importanti e famosi risultati di *El Sistema* è la creazione dell'*Orquesta Sinfónica Simón Bolívar*, un'orchestra giovanile composta da duecento ragazzi guidati da Gustavo Dudamel, oggi trentaduenne. L'orchestra ha debuttato nel 2007 ottenendo un grande successo e molti riconoscimenti a livello internazionale ed è stata sostenuta dal governo venezuelano nonché dall'Unicef e dall'Unesco.

L'idea di riscatto sociale attraverso la musica è stata presa da questo progetto e riutilizzata nelle carceri venezuelane. Nel 2007 si è deciso di realizzare la prima orchestra penitenziaria per la formazione della quale fu emanato una sorta di bando; l'unica ragione che giustifica l'esclusione a questo progetto è aver avuto comportamenti di violenza nei confronti degli operatori penitenziari.

I detenuti che hanno deciso di partecipare a questo laboratorio sono stati intervistati e sulla base del loro carattere e della loro morfologia è stato assegnato loro uno strumento musicale.⁸⁰

Inizialmente i dubbi circa l'introduzione all'interno del carcere di strumenti musicali sono stati molti perché possono facilmente essere utilizzate come armi, ad esempio le corde dei bassi o dei violini potrebbero essere usate anche per impiccarsi.

Il laboratorio, però, procede per gradi e i detenuti devono registrare un ottimo comportamento prima di poter diventare membro dell'orchestra nonché curare l'igiene e presentare sempre un aspetto curato e ordinato.

Attualmente questo progetto coinvolge i detenuti di circa dieci delle trentatré carceri venezuelane tra le quali il carcere di Coro, il Centro Penitenziario della Région Andina e il Centro penitenziario de Occidente ma vi è la volontà di estenderlo a tutti gli altri istituti penitenziari del paese.

L'*Orquestas Sinfónicas Penitenciarias* è oggi composta da circa 500 detenuti e ha realizzato diversi concerti anche nel teatro municipale di Caracas.

Questo programma educativo ha dimostrato come attraverso di esso i detenuti abbiano imparato la disciplina,

⁷⁸ Art. 24: “ Si favorirá l'insegnamento e la pratica musicale dei detenuti attraverso i cori, le bande, le orchestre i concerti e la musica registrata.”

⁷⁹ *El Sistema*, dal sito Internet di Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/El_Sistema

⁸⁰ Informazioni tratte dal sito del gobierno bolivariano de Venezuela, <http://www.fesnojiv.gob.ve/es/orquestas-sinfonicas-penitenciarias-.html>

il senso di appartenenza e il rispetto per i loro compagni; inoltre il laboratorio aumenta l'autostima del detenuto, insegna a canalizzare le emozioni, a migliorare le capacità comunicative e, cosa importante a lavorare in gruppo.

Bibliografia

- Bavaro Vito, "Dei diritti e delle pene", Milano, Melampo, 2007.
- Beccaria Cesare, "Dei delitti e delle pene", Garzanti, 1763
- Berzano Luigi, "La pena del non lavoro", Milano, Franco Angeli, 1994.
- Canepa Mario, Sergio Merlo, "Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità di esecuzione delle sanzioni penali", Milano, Giuffrè, 2010.
- Chiribiri Alessandro, "Carcere e società: il ruolo della cultura universitaria", Tirrenia Stamapatori, Torino, 2000.
- Fassone Elvio, "Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario" a cura di Grevi, Bologna, 1981.
- Foucault Michel, "Sorvegliare e punire. Nascita della prigione.", Einaudi, 1976.
- Hester S., Eglin P., "Sociologia del crimine", Lecce, Manni, 1999.
- Migliori Saverio, "Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione", Roma, Carrocci – Faber, 2007.
- Mosconi Giuseppe, "Dentro il carcere, oltre la pena", Padova, CEDAM, 1998.
- Palici Di Suni Elisabetta, "Diritto costituzionale dei paesi dell'Unione Europea", Padova, Cedam, 2007.
- Ristretti orizzonti, "I buoni dentro, i cattivi fuori: studenti in carcere, detenuti a scuola", Padova, 2006.
- Sarzotti Claudio, "La necessità di ripensare il carcere e la pena", Italia, 2008.
- Sarzotti Claudio, "Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione", in "Il diritto come questione sociale" a cura di E. Santoro, Giappichelli, Torino, 2010.
- Sutherland Edwin, "Il crimine dei colletti bianchi", Giuffrè Editore-Milano, 1987
- Vidoni Guidoni, "La criminalità", Carocci, Roma 2004.

Riferimenti normativi

- La Costituzione della Repubblica italiana del 1948
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
- Legge 10 ottobre 1986, n. 663, Legge Gozzini che modifica la L. 354/75.
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento. penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, (Parigi, 19/12/1948).
- La Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, 1976.
- La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1987.
- La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (Roma, 4/11/1950).
- La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, (Nizza, 07/12/2000).
- Legge 30 luglio 2002, n. 189, legge Bossi-Fini.
- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, legge ex Cirielli.
- Legge 21 febbraio 2006, n. 49, legge Giovanardi-Fini
- Legge 27 maggio 1998, n. 165, legge Simeoni-Saraceni
- D.P.R 29 aprile 1976, n. 431 su "corsi d'istruzione secondaria di secondo grado".
- La Constitución Espanola del 1978
- Ley orgànica 26 settembre 1979, n.1, General Penitenciaria.
- Real Decreto 9 febbraio 1996, n. 190 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
- La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Código orgánico penitenciario del Venezuela.

Legge 9 giugno 2000, n. 36975, riforma parziale della legge sul regime penitenziario venezuelano.

Riferimenti sitografici

www.quirinale.it
www.infoleges.it
www.giustizia.it
www.cortecostituzionale.it
www.normattiva.it
www.osservatorioantigone.it
www.associazioneantigone.it
www.michelucci.it
www.ohchr.org
www.altrodiritto.unifi.it
www.ristretti.it
www.studiperlapace.it
www.eurolex.europa.eu
www.rassegnapenitenziaria.it
www.cortedicassazione.it
www.nuovamente.org
www.liberamensa.org
www.rioteradeipensieri.org
www.demethra.it
www.compagniadellafortezza.org
www.enricomariasalerno.it
www.uisp.it
www.acaip.es
www.noticias.juridicas.com
www.wikipedia.org
www.institucionpenitenciaria.es
www.informacarcere.it
www.ovprisoners.org
www.uned.es
www.prisiones.info
www.euronews.com
www.fesnojiv.gob.ve
www.rivistamissioniconsolata.it
www.echr.coe.int
www.nuoveculture.globalist.it

Carceri della Spagna: hai un trattamento davvero individualizzato

*Intervista a cura della Redazione Ristetti Orizzonti**

Maurizio, emigrato in Spagna negli anni ottanta con la speranza di un futuro migliore, è invece finito in carcere e ci è stato a lungo, prima in quel Paese poi in Italia. Maurizio ha accettato di rispondere alle nostre domande e ci ha così raccontato la sua esperienza con la giustizia e il carcere in Spagna.

Cosa ricordi del tuo impatto con il carcere spagnolo?

Venni arrestato con un tedesco per detenzione di hashish e, dopo la convalida, trasportato in un carcere molto vecchio. Le stanze erano da 30-40 persone con brande a castello da 4-5 letti, un bagno con tre turche e 3 docce. Furti e liti erano cosa di tutti i giorni, era un carcere con 500 persone, e io ero l'unico italiano, non potrei descrivere lo shock dell'impatto iniziale, ma tutto sommato non mi persi d'animo. Dopo un paio d'anni sono stato trasferito in un altro carcere, nel frattempo era entrata in vigore la normativa europea sul trattamento penitenziario. Il carcere era nuovo, la giornata si svolgeva nei passeggi o nel salone, giocando a scacchi, carte, alcuni si recavano in biblioteca o a corsi formativi, a scuola, in palestra, altri lavoravano all'economo o in lavanderia. In tutte le prigioni spagnole la cella è da una o due persone, la maggioranza sono con la doccia e con la porta automatica. Dopo questo ho iniziato a conoscere altre carceri e a capire che ogni sezione era un blocco indipendente di quasi centocinquanta persone e tre funzionari, tutte carceri nuove, costruite nell'arco di dieci anni, Madrid ha cinque carceri, l'ultimo vecchio esistente solo per i non definitivi è stato chiuso nel 1998. Durante la mia detenzione non sono mai stato considerato come uno straniero, in quegli anni ciò che osservavo era lo sviluppo dell'individualizzazione del trattamento delle persone ristrette.

Come funziona esattamente l'ingresso in carcere?

All'ingresso impronte digitali e foto, ti viene consegnata una carta d'identità interna con la tua foto che devi portare sempre con te, coperte, lenzuola, coprimaterasso e copriletto, un sacchetto con la fornitura mensile contenente sapone, shampoo, carta igienica, rasoio, schiuma da barba, pettine, spazzolino, dentifricio, posate in plastica dura, preservativi (per i colloqui intimi). Se non hai un cambio, ti vengono consegnate mutande, calzini e maglietta, vieni poi accompagnato nella sezione "ingresso" dove rimani per due o tre giorni per essere sottoposto a visita medica e avere dei colloqui con operatori trattamentali.

Quindi vieni subito in contatto con gli operatori?

Sì, prima c'è la visita medica dopo la quale ti prescrivono moltissime analisi, del sangue, urine e altre. Poi incontri l'assistente sociale che durante il colloquio raccoglie i primi dati sulle condizioni della tua famiglia e le necessità primarie di sostentamento, avvisa i familiari dell'arresto, degli orari e giorni per il colloquio, fornisce loro altre informazioni, prende quindi contatto con l'assistente sociale del Comune di residenza per predisporre una scheda personale sul tuo passato, nonché sulla situazione economica della famiglia, se hai moglie e figli. A questo punto subentra il Comune con il suo assistente sociale. Dopodiché hai un colloquio con l'educatore che raccoglie informazioni sulle tue esperienze professionali per avviarti al lavoro, alla scuola

o ai corsi formativi all'interno. Infine, c'è l'incontro con lo psicologo che osserva il tuo grado di pericolosità-aggressività, in relazione al fatto se sei al primo o secondo ingresso e al tipo di reato, il risultato di questo studio è utilizzato per la tua collocazione nella sezione più adatta.

Quindi il carcere è diviso in sezioni separate?

Il carcere è strutturato in sezioni separate (sia per i definitivi che per quelli in attesa di giudizio), in base alla tipologia di reato commesso, all'uso di stupefacenti, al fatto che si sia o meno recidivi. A scuola, ai corsi o lavori, si sta tutti insieme, invece poi la separazione nei diversi circuiti viene fatta per modificare il comportamento e quindi la personalità del soggetto. Se c'è un rapporto negativo per cattiva condotta si viene spostati in una sezione con maggior sorveglianza, il contrario per un rapporto positivo, questo sistema ti costringe a cercare sempre di migliorare te stesso. Questo vale sia per i definitivi che per le persone in attesa di giudizio, non per le persone che arrivano da altri carceri, che sono già classificate.

Hai lavorato in carcere?

Ho fatto di tutto, ho iniziato come incaricato alle pulizie nel reparto infermeria, ho partecipato all'esecuzione di un progetto radio in due carceri (si trasmetteva in un raggio di 6 km), sono stato destinato all'ufficio matricola. Ho frequentato corsi scolastici, di fotografia, informatica, dattilografia, ho partecipato anche ad un progetto di riciclaggio dei rifiuti. Devo ammettere che la fotografia mi appassiona molto, è una cosa viva fotografare e rivelare, è un mondo a parte, specie quando si fotografa in bianco e nero, qui non ci sono i colori ad ingannarti e la foto ti invita a guardare dentro, a riflettere, a capire gli sguardi. Servirebbero corsi così anche in Italia. Due volte alla settimana andavamo a fotografare nelle sezioni o in palestra, al lavoro, portavano anche le persone nei giardini per fare foto che poi venivano sviluppate. Il costo che pagavamo era molto basso, necessario al pagamento dei materiali (carta, negativo e liquidi), vista la professionalità acquisita fui scelto come fotografo responsabile per ogni avvenimento particolare.

Com'è il sistema scolastico in carcere?

Nel momento in cui esprimi l'interesse per lo studio, l'educatore ti chiama, valuta il percorso più adeguato per te e ti prospetta anche le opportunità che quello specifico studio ti può portare. Chi frequenta un corso di studio non viene pagato, ma non ha costi per i libri di testo e per il materiale didattico. Per l'università, c'è un sistema che se esistesse anche in Italia, permetterebbe a moltissimi anziani di passare meglio le loro giornate, si chiama UNED (Università nazionale di educazione a distanza) è internazionale, se hai solo la terza media e più di 25 anni puoi iscriverti. Poi ci sono tantissimi altri corsi formativi, compreso quello di muratore, utilissimi per uscire con una professionalità e trovare lavoro.

Quali attività lavorative si possono svolgere all'interno?

Iniziando dalle sartorie che comprendono la confezione di lenzuola, copriletti, biancheria intima, giubbotti e pantaloni jeans, passando per la produzione di scarpe e pantofole, arrivando ai lavori di artigianato, c'è lavoro sufficiente per tenere occupato chi lo desidera e sia definitivo. Le società che danno lavoro ai detenuti vendono anche all'estero, molte di loro sono interessate a produrre all'interno per i finanziamenti ministeriali e gli sgravi fiscali, per la manodopera sempre disponibile e perché i lavoratori più capaci e disciplinati se li portano fuori. Il Comune della città dove si trova il carcere di solito è molto presente non solo per le scuole e i corsi, ma per aiutare il detenuto a comportarsi come ogni cittadino. Ad esempio, a quelli che lavorano in cucina o in mensa viene fatto prima frequentare un corso di formazione per il trattamento di alimenti, che gli permette così di ottenere una specie di patentino, che si usa regolarmente per lavorare in libertà.

Come funziona la spesa?

Molto diversamente dall'Italia. In cella non si cucina, c'è la corrente gratis, puoi acquistare uno scaldacqua (resistenza) per farti un caffè solubile, tè o camomilla, puoi acquistare un ventilatore, una lampada da lettura, un computer e accessori, la televisione (poiché non la passano), frutta e altre cose di qualsiasi genere, ma non verdure o carni, cioè nulla da cucinare. Puoi ottenere tutto tramite domandina. Poi c'è l'economato, dove i prezzi sono fissi, puoi comperare dai biscotti alle scatolette di ogni genere, gelati e bibite (non ci sono bibite con alcool, neanche birra), saponi e detersivi, tabacchi, insomma un piccolo bazar. Per acquistare usi i soldi, oppure una specie di carta di credito, a seconda del carcere in cui ti trovi; ogni settimana viene caricata la carta, con una quota fissa presa dal tuo fondo personale. Devi esibire la tua carta d'identità per il ritiro del denaro, dei farmaci e per qualunque altra cosa, come per i colloqui o per entrare in altre sezioni, puoi essere anche fermato per un controllo dal momento che le nuove carceri sono enormi, tutte da 1200 persone circa.

Parliamo di colloqui telefonici e non, come funzionano?

Si acquista all'economato una normale scheda telefonica; il telefono è posto nell'ufficio del funzionario con una finestra che dà all'esterno. Si ha diritto a due telefonate settimanali. Quando scendi al mattino metti il tuo nome in una lista, poi ti metti in coda, al tuo turno inserisci la scheda, fai il numero e parli, è un telefono normale. Chiaramente puoi solo telefonare ai numeri che sono stati autorizzati dalla direzione e sono registrati in una scheda nell'ufficio del funzionario che ti controlla anche per il tempo, mi sembra di cinque minuti.

Quanto ai colloqui, c'è un colloquio di un'ora alla settimana attraverso il vetro, qui a visitarti può venire chi vuoi, ma devi farne richiesta alla direzione allegando fotocopia della carta d'identità del visitatore. Poi c'è il colloquio solo per familiari e conviventi, in un salottino con tavolo, divano e sedia, bagno, senza spioncino, né telecamera, questo spetta per un'ora al mese. C'è infine il colloquio intimo, solo per sposati o conviventi, in una camera da letto matrimoniale con bagno e doccia, per due ore al mese. Fosse così anche in Italia, forse non ci sarebbero tante crisi e rotture familiari, ma un vincolo più solido. In base al tuo comportamento o ai problemi famigliari, puoi ottenere colloqui e telefonate extra.

Com'è il regime carcerario interno?

Ti è stata tolta la libertà ma non la dignità, sei in una prigione senza alcun dubbio, ma sai che è una punizione che migliorandoti ti può permettere di reinserirti in società senza essere additato.

Alle otto del mattino sei fuori dalla cella che deve rimanere pulita e con il letto rifatto, ci ritornerai alle 14.00, di nuovo fuori alle 16.00 e rientro alle 20.00. Sono orari che cambiano secondo la stagione o il carcere, ma è sempre lo stesso il numero di ore che si possono trascorrere fuori. Solo il sabato pomeriggio e tutta la domenica si può restare in cella, gli unici ad essere esonerati da questo regime sono gli ammalati e gli studenti universitari. Non è comunque nemmeno una festa scendere tutti i giorni, la sezione è un blocco, sopra ci sono le celle e sotto un salone con vetrate e una porta che dà sulla zona aperta di una vastissima area di passeggi. Che ad una certa ora della sera, quando fa buio, d'inverno chiudono lasciandoti nel salone. In questo salone a pianoterra c'è la zona delle docce, nel caso non siano in cella, una sala per la mensa, una saletta per lo studio, la lettura e l'hobbistica. In un salone più grande ci sono tavoli in plastica e sedie, c'è un televisore e si socializza con passatempi vari. Nella maggior parte dei casi a passare la giornata in sezione sono persone con difficoltà fisiche, oppure gli incaricati della mensa, delle pulizie o chi ha il giorno di riposo, tutti gli altri si recano ai corsi o al lavoro fuori sezione. Diversa è la situazione per quelli in attesa di giudizio, che difficilmente escono dalla sezione per corsi e mai per lavoro, tranne quello della mensa e delle pulizie.

Come è scandita la pena?

La pena è praticamente divisa in quattro parti, che si chiamano gradi. Facciamo l'esempio di una condanna a 4 anni: quando si è condannati si viene passati subito alla sezione definitivi, dove ha inizio l'osservazione (primo grado); trascorso un anno dal tuo arresto puoi richiedere il beneficio del permesso (secondo grado), il primo permesso che fai devi andare al commissariato sia all'uscita del carcere che all'entrata, devi anche firmare all'ufficio del magistrato di sorveglianza. Sono 45 giorni all'anno, che puoi gestire come vuoi. Arrivato a metà pena, puoi passare alla sezione aperta (terzo grado) con contratto di lavoro o per motivi di studio, esci al mattino e ritorni alla sera (a seconda degli orari che ti occupano all'esterno), il sabato mattina esci e fai ritorno il lunedì sera, presentandoti la domenica a firmare. Chi non ha lavoro o studio esterno, può solo uscire il sabato pomeriggio con rientro il lunedì mattina. Chiaramente ci sono sempre i 45 giorni di permesso, anche qui ci sono i rapporti positivi e negativi, se ti comporti male ti possono chiudere dal fine settimana, poi dai permessi ed infine ti obbligano al rientro in carcere, non ci sono più scusanti. Infine, l'ultimo anno dei quattro passi alla condizionale, vai a casa e devi presentarti una volta al mese dall'assistente sociale per fare un resoconto dei tuoi progressi. Quando sei in condizionale, se commetti un reato o non rispetti qualche prescrizione, perderai il beneficio di cui disponevi ma potrai disporre di quelli in cui ti sei comportato bene o di cui non avevi usufruito, chiaramente entro i termini in cui ti spettano, ad esempio puoi restare in semilibertà fino all'ultimo giorno di condanna per aver bruciato anteriormente la condizionale. È l'educatore esterno che segue il tuo percorso, che visita il tuo datore di lavoro o professore scolastico.

Chi decide questi passaggi di "grado"?

A decidere il percorso della persona detenuta è l'equipe di trattamento composta da: educatore, assistente sociale, psicologo, giurista e pedagogo. Si riuniscono ogni settimana in presenza del vice direttore del trattamento, ognuno di loro dispone di un "sì" o un "no", logicamente dopo avere evidenziato lo studio personale svolto sulla persona (il vicedirettore può intervenire con un voto). In caso di rigetto, la persona detenuta può fare ricorso al magistrato di Sorveglianza, che invierà lo psicologo e l'assistente sociale del proprio tribunale e poi farà visita personalmente per decidere. Nel caso di un "no" da entrambi, l'equipe di trattamento rivaluterà la richiesta di benefici dopo sei mesi. Ma non è finita così semplicemente, in caso di parere favorevole dell'equipe di trattamento al beneficio richiesto, il tutto viene passato all'equipe di regime, composta dall'unico direttore e da tutti i cinque vicedirettori responsabili dei loro compiti, vicedirettore di trattamento, di sicurezza, amministrativo, medico, di regime, sono presenti anche due funzionari e un capo servizio ma senza diritto di voto. Si valuta la scelta dell'equipe precedente, vengono aggiunti altri pareri, se c'è il "sì" in maggioranza, il tutto viene passato al magistrato di Sorveglianza che dà il via libera.

Hai parlato di un giurista, che ruolo ha esattamente?

Questa figura serve per informare e aggiornare le persone detenute, in pratica ti spiega la tua posizione giudiziaria, i termini per i benefici e tanto altro, compreso il tuo profilo delittuoso, è una figura indispensabile, soprattutto per evitare pasticci da parte di persone detenute, "praticoni" che redigono istanze alla meno peggio per sé e per gli altri, intasando inutilmente il lavoro delle equipe e dei tribunali.

Chi gestisce la vita all'interno del carcere?

Non esiste polizia all'interno del carcere, c'è la guardia civil, che controlla i due muri di cinta e pattuglia i trasferimenti, ma all'interno sono presenti solo i funzionari appartenenti al Ministero di Giustizia. Come per tutta l'istituzione penitenziaria, sono loro che vigilano e anche studiano. I funzionari scrivono relazioni su come ti comporti nelle mansioni che svolgi e sul rispetto da parte tua delle regole di convivenza, danno molta importanza alla pulizia in cella o in sezione; c'è da parte loro un attaccamento alla rieducazione, per la quale sono ritenuti fondamentali l'impegno a scuola, nel lavoro e per gli affetti famigliari. Nelle loro valutazioni di solito sono rigidi, non ci sono compromessi, in poche parole i furbi non fanno strada. I funzionari possono farti un rapporto negativo in seguito a cui puoi essere punito, escluso da certe attività e comunque questo influirà sulla richiesta dei benefici, possono poi ovviamente farti anche rapporti positivi, le cosiddette "note meritorie", che hanno il potere di migliorare la tua posizione e possono portare ad una revisione e cancellazione di un precedente rapporto negativo. Questo sistema crea una sorta di competizione a fare meglio in cui ci si sente coinvolti, perché ci si rende conto che ogni miglioramento ti viene riconosciuto, tutti puntano a valutare attentamente e a migliorare le proprie scelte.

Una cosa non mi avete chiesto: le domandine! Questa è una questione che va spiegata: sono in triplice copia di carta ricalcante finissima, il primo foglio è bianco, il secondo arancione e il terzo giallo. Devi metterci i tuoi dati e indicare il carcere in cui ti trovi, ma hanno qualcosa di speciale: servono per tutto, da una domanda d'acquisto alla richiesta di un permesso. Quando la consegni al funzionario, lui firma e ti dà indietro la copia-

foglio giallo, con cui potrai reclamare se non ricevi risposta. La risposta arriva sul foglio arancio (se è da parte di un giudice ti arriva con un atto notificato). La copia bianca viene inserita nel tuo fascicolo personale.

Come avvengono i trasferimenti?

Finché non sei definitivo non vieni trasferito, ma resti a disposizione del tribunale del luogo in cui sei stato arrestato, quando ti arriva la sentenza definitiva puoi essere trasferito dove vivono i tuoi famigliari o dove prima avevi la residenza, ma sempre in base al tuo comportamento. Ci sono persone che hanno più cause e questo può comportare dei trasferimenti che sono organizzati su autobus della guardia civil su cui si viene caricati con tutti i propri beni (non il televisore che va inviato tramite pacco postale). Questi autobus hanno una linea di andata e ritorno settimanale, passano di carcere in carcere caricando e scaricando, ci sono linee verso il sud, est, nord e ovest.

Cosa ne pensi delle carceri italiane?

Dopo dieci anni di detenzione in Italia, sono testimone in carne ed ossa del fatto che nel nostro Paese la pena è certa e le condanne sono spesso pesanti. Per quel che riguarda poi le misure alternative, i giornalisti ne parlano soltanto quando qualcuno commette un delitto durante un permesso o in semilibertà e non si ragiona mai sugli altri cento che in permesso o semilibertà si comportano regolarmente. Sempre più magistrati di Sorveglianza, in qualche modo condizionati da questo clima, finiscono per non concedere quasi più misure alternative. Nonostante poi la nostra Costituzione dichiari che è il reinserimento la principale funzione della pena, è la società stessa che lo rifiuta. Tutte queste problematiche si rispecchiano nella realtà all'interno delle carceri, in cui è diffuso un malessere giustificato, poiché c'è un sistema repressivo e non di recupero, senza alcuna individualizzazione della pena, una volta "marchiati" si diventa scarto sociale a vita. Cosa si può ottenere da una persona ristretta e chiusa venti ore in una cella con la possibilità di uscire per quattro ore su e giù in una "vasca" di cemento con altre cinquanta persone? Nemmeno le sardine!!! In sezione i soliti discorsi: avvocati, processi, condanne, trasferimenti, permessi, fine pena e ciò che si è visto in televisione la sera prima. Si diventa un soggetto asociale, bisognoso di assistenza, di cure mediche, psicofarmaci se ne consumano a bidoni...

Oggi in Italia è decisamente peggio di quello che ho vissuto in Spagna, sono anche troppo bravi quelli che sapendo di dover uscire a fine pena, mantengono comunque un comportamento equilibrato, di studio, e pensano davvero a costruirsi una nuova vita, di questo soffrono anche gli operatori trattamentali impotenti a promuovere il reinserimento.

In Spagna, il sistema carcerario non è nulla di straordinario, semplicemente seguono correttamente le norme europee, mentre l'Italia continua ad infrangerle, da noi l'Ordinamento penitenziario è ben fatto, ma spesso non è applicato in nome della "sicurezza".

In Spagna detenuti classificati in "gradi di trattamento"

Henar Galàn*

Quali organi si occupano della persona detenuta e con condanna definitiva da scontare in carcere?

Due sono gli organi: la Direzione Generale dei Servizi Penitenziari e Riabilitazione (D.G.S.P.i.R.); ed il Giudice di Vigilanza Penitenziaria (J.V.P.): bisogna dire che il primo è un organo amministrativo e il secondo un organo giuridico.

Ci vorrebbe chiarire le competenze di ambedue?

Il Giudice di Vigilanza assicura che la detenzione sia attuata in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia. Salvaguarda i diritti dei reclusi e corregge eventuali abusi o deviazioni dalle norme e dal Regolamento Penitenziario. Decide sulla proposta di libertà condizionale. Decide sui reclami presentati dai detenuti riguardanti sanzioni disciplinari. Decide, in base alle relazioni delle equipe di osservazione e trattamento o, eventualmente, della Centrale di Osservazione, i ricorsi referenti a classificazioni iniziali, a progressioni e regressioni di grado. Compie visite negli Istituti. Concede i permessi di uscita (permisos de salida), quando questi hanno durata superiore ai due giorni, ad eccezione di quelli richiesti da chi è classificato con il 3° grado di trattamento. (...)

In quanto alla D.G.S.P.i.R., le corrispondono le seguenti funzioni:

- elaborare i programmi da applicare nei vari centri penitenziari, così come dare direttive sulle linee di trattamento da seguire;
- risolvere le proposte realizzate nei centri in quanto a:
- classificazioni di grado
- destinazione definitiva
- permessi di due giorni
- uscita programmata
- supervisione nello sviluppo dei programmi che si svolgono nei centri.

In che consiste la “classificazioni di grado”?

L'articolo 100 del Regolamento Penitenziario prescrive che i detenuti debbano essere classificati in “gradi di trattamento”. Ciò parte da un postulato moderno di individualizzazione del trattamento, contrapposto alla classica concezione del "carcere unico". La classificazione, in un grado o in un altro, determinerà il tipo di stabilimento penitenziario al quale il detenuto sarà destinato. Esistono tre tipi di stabilimento: in regime chiuso, ordinario, aperto, che corrispondono rispettivamente al 1°, 2°, 3° grado di trattamento.

* Intervista alla dottoressa Henar Galàn, Psicologa, responsabile dell'Equipe di Trattamento del Centro Penitenziario di Figueres (Catalogna) (in *Ristretti Orizzonti*, n° 1, 2 e 3 – 2000)

In che momento viene effettuata tale classificazione?

Perché un detenuto possa avere la classificazione, è necessario che sia definitivo. A partire dal suo ingresso in istituto, l'equipe di trattamento dispone di due mesi di tempo per istruire la proposta di classificazione, la quale verrà discussa e decisa nella riunione della Giunta di Trattamento. Nel Centro Penitenziario di Figueres, la Giunta si riunisce ad ogni giovedì del mese; il secondo ed il quarto dei quali sono dedicati alla classificazione e revisione dei gradi di trattamento.

Da chi è composta la Giunta di Trattamento?

La compongono: il Direttore, il Vicedirettore, la psicologa-capo, una giurista criminologa, l'assistente sociale, un insegnante (in Spagna è obbligatoria la frequenza scolastica per tutti i detenuti che non abbiano adempiuto alla scuola dell'obbligo), un funzionario della sicurezza interna. Assiste alla riunione anche il medico, con facoltà d'esprimere la sua opinione, ma senza diritto di voto. Le informazioni che vengono lette nel corso della riunione formano il Protocollo Unificato, il quale include anche una sintesi finale che raccoglie dati su:

- risorse personali, con le quali il detenuto può aiutarsi per la sua integrazione sociale;
- elementi di appoggio all'esterno che possono facilitare il processo di integrazione sociale;
- le aree di intervento per migliorare questo processo;
- gli indicatori di evoluzione in ognuna di queste aree.

Quali i criteri che determinano la classificazione del detenuto in un grado o nell'altro del trattamento?

Questo, in sintesi, il parametro di classificazione:

- durata della condanna;
- rilevanza dei fatti delittuosi e impatto d'allarme sociale degli stessi;
- recidiva;
- durata e intensità della carriera criminale;
- tempo effettivo della carcerazione espiata e residuo da scontare per arrivare ai tre quarti della pena;
- motivazioni al cambiamento;
- qualifica professionale ed elementi di appoggio all'esterno;
- possibilità d'occupazione in attività lavorativa esterna;
- comportamento in istituto;
- pronostico di comportamento;
- personalità del soggetto.

Questo per quanto riguarda il grado di trattamento. Le varianti che si tengono in conto per proporre un istituto o l'altro, sono i vincoli familiari in zona, la richiesta di trasferimento fatta dal detenuto, il possesso di una professione specifica, il comportamento nell'istituto.

Una volta discussa la proposta nella Giunta di Trattamento, essa diventa esecutiva?

Le proposte di grado e di destinazione si inoltrano alle sezioni di classificazione delle D.G.S.P.i.R. di Barcellona. Quando la condanna non è superiore ad un anno, se la Giunta di Trattamento raggiunge un accordo unanime, la sua risoluzione assume efficacia esecutiva ad eccezione che la proposta non riguardi il 1° grado di trattamento. In questo caso, le decisioni per l'attribuzione di questo grado spettano alla Direzione Generale.

Contro le attribuzioni di grado, gli interessati possono ricorrere al J.V.P., entro un mese a partire dalla notifica.

Dott.ssa Galan, qual è l'antecedente nella legislazione penitenziaria spagnola, riguardante i "permessi d'uscita"?

L'antecedente in Spagna, di uscita all'esterno, trova riscontro nel R.S.P. del 1956, che autorizzava tali uscite nei casi di malattia molto grave o per decesso di un parente prossimo. L'antecedente immediatamente successivo lo costituì la riforma del 1977, che introdusse in maniera ampia, nella nostra legislazione, i permessi di uscita. Fino all'attuale Regolamento Penitenziario del 1996, il quale regola i permessi ordinari nell'art.154, quelli straordinari nell'art. 155, mentre le uscite di fine settimana vengono regolate dall'art.87.

Quali sono le caratteristiche dei 3 tipi di permesso?

1. permesso ordinario: per l'uscita con durata fino a 7giorni, per un totale di 36 giorni all'anno, per i detenuti classificati di 2° grado di trattamento, ma fino a 48 giorni all'anno per i classificati in 3° grado di trattamento;
2. permessi straordinari: si concedono in caso di decesso o infermità grave dei familiari o di persone intimamente legate al detenuto. In caso di parto, della moglie o convivente, si concederà l'uscita con misure di sicurezza adeguate. La durata di questo tipo di permessi sarà determinata dalla loro finalità e non potrà superare i 7 giorni;
3. le uscite di fine settimana: si concedono ai detenuti classificati nel 3° grado di trattamento. L'orario è regolato dalla Junta de Trattamento in funzione dei seguenti elementi:
 - la classificazione del detenuto nell'art.82 (regime aperto ristretto) o nell'art.83 (regime aperto comune);
 - il livello raggiunto nel *Sistema di Valutazione e Motivazione Continuata*. L'orario più ampio inizia il venerdì all'ora di uscita abituale per il lavoro, terminando il lunedì successivo, all'ora di ingresso abituale al centro.

Oltre ai “permessi d’uscita” esistono altri benefici, ad esempiole “uscite programmate” per detenuti accompagnati da operatori del Centro. Hanno una durata massima di 2 giorni e assumono finalità culturali, sportive e di convivenza. Nel Centro penitenziario di Figueres sono usati molto questi tipi di permesso e nel corso di questi si visitano musei, parchi naturali, spettacoli teatrali, cinematografici ed esposizioni. Solitamente i gruppi sono composti da 7 detenuti, accompagnati da 2 operatori del Centro e i requisiti per accedere a tali uscite sono gli stessi che per i permessi normali (2° o 3° grado di trattamento N.d.R.). Vengono concessi dalla D.G.S.P.i R.

Quali requisiti sono richiesti per poter fruire di questo beneficio?

I permessi di uscita possono costituire una via facile per eludere la detenzione e, per questo, la loro concessione non avviene in modo automatico, ma devono concorrere una serie di requisiti e c’è bisogno di un procedimento di concessione. I principali criteri ai quali ci si attiene possono essere riassunti in: classificazione in 2° o 3° grado, avere scontato 1/4 della condanna, non tenere una cattiva condotta nel Centro (valutabile secondo il numero e la qualità dei rapporti disciplinari). Oltre a questi requisiti obiettivi che si esigono nell’art.154 R.P.P., nella valutazione per i permessi si tengono in conto altre variabili di carattere più soggettivo o qualitativo.

Può farci alcuni esempi delle variabili tenute in considerazione e quando la loro valutazione in negativo influisce sulla concessione dal permesso ?

Ad esempio, la mancanza di vincoli famigliari o l’essere da poco tempo nel Centro. Poi, un passato di tossicodipendenza, rischio di consumo di sostanze stupefacenti o possibili condotte da porre in relazione con il traffico di queste; rischio che il soggetto al suo ritorno introduca droghe nel Centro. Vengono valutati allo stesso modo i problemi d’alcolismo.

Altra variabile della quale si tiene conto riguarda le caratteristiche della personalità del detenuto: ad esempio la mancanza di motivazioni al cambiamento, lo scarso effetto “intimidatorio” della condanna, la mancanza di autocontrollo e lo scarso senso della realtà, difficoltà nelle relazioni interpersonali, turbamenti psichiatrici o psicologici di rilevanza.

Poi, si valutano le caratteristiche della condotta tenuta nel Centro: una condotta impulsiva, la mancata abitudine all’igiene personale, lo scarso coinvolgimento nel programma di trattamento personale, sono motivi senz’altro ostativi alla concessione del beneficio. Per ultimo si valutano le caratteristiche di tipo penale, quali la recidività, le cause ancora pendenti, il tipo di reato commesso e il suo grado d’allarme sociale.

Qual è il procedimento al quale deve sottostare la richiesta di fruizione di tale beneficio?

Il procedimento si articola, se vogliamo, in 5 fasi:

1. Il detenuto presenta richiesta di permesso.
2. L’equipe di trattamento fa una relazione sul soggetto e l’allega alla richiesta.

3. La Giunta di trattamento valuta il caso in questione e si pronuncia a favore o contraria alla concessione del beneficio.
4. La decisione viene notificata al detenuto.
5. Se questa risulta essere favorevole, l'istanza viene inviata per la sua autorizzazione all'organo competente.

Ad esempio, per i permessi di durata fino ai 2 giorni, la competenza sta alla D.G.S.P.i.R.

Sempre a questa vengono inviati i permessi di durata superiore, ma presentati da detenuti classificati al 3° grado, i permessi di più di 2 giorni vengono inviati al J.V.P. che detiene la competenza all'autorizzazione.

Qualora la decisione della Giunta di trattamento fosse sfavorevole alla concessione, il detenuto potrà ricorrere a questa davanti al J.V.P.

Quali sono le motivazioni con le quali questo beneficio è stato introdotto nel regime penitenziario spagnolo?

Le motivazioni sono implicite nell'obiettivo, e quello del "permesso d'uscita" è di favorire la progressiva integrazione del detenuto nella società. Perché il processo risocializzante abbia esito, è importante mantenere e consolidare le relazioni del detenuto con l'esterno, rafforzare i legami che lo uniscono alla sua famiglia, così come altre relazioni con il mondo esterno. Nella maggioranza dei casi, i permessi di uscita aspirano a colmare le ansietà del detenuto, a ridurre la tensione propria della reclusione e il senso di isolamento. Costituiscono, altresì, uno stimolo alla buona condotta, al comportamento socialmente corretto nella istituzione. Aiutano a creare quel senso di responsabilità (sottomettersi alla disciplina di un orario di reingresso, non delinquere, astenersi dal consumo d'alcool e droghe) che favorisce lo sviluppo della personalità. Danno al detenuto informazioni sulla società nella quale ha da integrarsi (la situazione familiare, il mercato del lavoro, il costo della vita). In breve, la loro finalità è la preparazione alla vita in libertà.

Nel Regime Penitenziario spagnolo esiste un riferimento specifico ai detenuti stranieri ?

Sì, per i detenuti stranieri è prevista la possibilità di trascorrere il permesso nel loro paese di origine. Essi devono richiederlo esponendone i motivi e, previa decisione della Giunta di trattamento, lo si trasmetterà al J.V.P. che si pronuncerà al riguardo.

Quello che c'è di diverso nei "permisos de salida" spagnoli rispetto ai permessi premio in Italia

Il Regolamento Penitenziario spagnolo e quello italiano contemplano, per la persona detenuta, la possibilità d'uscita all'esterno durante la carcerazione. Possibilità subordinata al possesso di specifici requisiti e ad una severa valutazione di caratteristiche soggettive, già prima dell'inoltro all'organo competente.

C'è però un elemento di diversità che può sembrare marginale ma, ben considerando, non lo è: la notifica della decisione, presa in sede di Giunta di Trattamento, al detenuto. Positiva o negativa, la decisione viene a lui notificata, e se sfavorevole al buon esito dell'istanza può essere impugnata davanti al J.V.P.

Questa prassi non trova riscontro nel nostro Ordinamento Penitenziario: il richiedente infatti verrà a conoscenza del parere della Direzione dell'Istituto solo quando riceverà dal Magistrato di Sorveglianza la concessione o la respinta del permesso. Un'abitudine, purtroppo, ancora radicata quella di non permettere alla persona detenuta di dire la sua per quanto riguarda le decisioni che investono la sua vita. Forse il legislatore, in un futuro speriamo prossimo, si renderà conto che il grado di coinvolgimento dimostrato dalla persona detenuta nell'ambito del proprio programma di trattamento è direttamente proporzionale a quanto di questo trattamento "riconoscerà" come confacente ai suoi scopi risocializzanti.

L'altro fatto è costituito dalle cosiddette "uscite di fine settimana" che sono riservate a quei detenuti che godono del regime della semilibertà. Trascorrere il fine settimana in famiglia, con la possibilità di riproporsi in modo continuativo come figlio, padre, compagno nei confronti dei propri affetti: questo ritengo possa essere il migliore incentivo risocializzante. Un altro punto interessante è senz'altro quello che riguarda la possibilità per gli stranieri di trascorrere il permesso nel loro paese d'origine.

Riassumendo sulla classificazione in gradi di trattamento.

Il classificato in 1° grado praticamente non gode di nessun beneficio; la classificazione del 2° grado riapre la strada alla speranza, sono previste le uscite all'esterno, ma sottoposte all'autorizzazione da parte del J.V.C., mentre chi si trova classificato nel 3° grado di trattamento (suddiviso in "regime aperto ristretto" e "regime aperto comune"), può usufruire di un trattamento senz'altro privilegiato.

Il tossicodipendente da chi viene seguito al suo ingresso nel Centro?

Dal loro ingresso in Istituto i detenuti che hanno problemi di tossicodipendenza vengono seguiti in concreto sia dai servizi medici del Centro che dall'Equipe di Trattamento.

La maggior parte di queste persone, a seguito dell'arresto, quindi non potendo più assumere sostanze stupefacenti, entra in carcere in crisi di astinenza, farmacologicamente, viene aiutata per superare questa?

I servizi medici del Centro, qualora lo ritengano necessario, forniscono loro metadone o medicinali ansiolitici.

Questo per quanto riguarda la "dipendenza fisica" da tali sostanze, che come ben si sa è la più facile da curare, ma per quanto riguarda la "dipendenza psicologica" dalle droghe, la più tenace, che tipo di programma avete individuato per risolverla?

Il programma di trattamento delle tossicodipendenze include diverse attività, tra le quali sono previste la terapia di gruppo e un programma per stimolare il ragionamento pro - sociale.

- "Terapia di gruppo": comprende corsi di Rilassamento e di Educazione sanitaria: a questa attività, partecipa una psicologa della rete esterna per le cure delle tossicodipendenze, la quale, mantiene i contatti con il Dipartimento di Giustizia. Si effettuano ai partecipanti delle attività, controlli delle urine 3 volte alla

settimana, o 2, a seconda del livello di intervento nel quale si trova il detenuto. Tali controlli servono ad accertare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

- “Competenze psicosociali”: in queste si insegnano il ragionamento critico, quello morale, l'analisi degli antecedenti e le conseguenze di una condotta, abitudine alla negoziazione, analisi di tutti i fattori che intervengono in una situazione, analisi del positivo e del negativo, risoluzione dei problemi.

Come siete attrezzati nel Centro penitenziario di Figueres? Oltre alle attività sopra descritte, avete una sezione speciale per i tossicodipendenti?

Nel Centro penitenziario di Figueres non esiste una sezione speciale per tossicodipendenti. Tuttavia, nel Centro penitenziario di Quatre Camins (Barcellona), che è un Centro molto più grande del nostro, esiste un Dipartimento di Attenzione Speciale (D.A.E.), il quale funziona come una comunità terapeutica all'interno del carcere. Gli altri Istituti carcerari possono mandare il detenuto tossicodipendente al DAE, sempre e quando si consideri la persona sufficientemente motivata al cambiamento.

Le comunità terapeutiche esterne al carcere si occupano solo di tossicodipendenti non detenuti o possono accogliere anche chi viene dal carcere? Quali sono i requisiti per accedervi ?

Ogni Centro penitenziario può mandare il detenuto a Comunità Terapeutiche esterne, non penitenziarie. Ma per questo, il detenuto deve essere classificato in 3° grado di trattamento.

Ad altri detenuti, classificati nel 3° grado di trattamento ma in “regime comune aperto” (quelli che escono al lavoro esterno in orario diurno), se tossicodipendenti, è riservato un trattamento di tipo ambulatoriale affidato alla rete esterna d'attenzione alle tossicodipendenze.

Va puntualizzato, che tutta l'assistenza di cui fornisce il detenuto tossicodipendente è di tipo specialistico. Inoltre è prestata una particolare attenzione a quei detenuti sieropositivi, da parte di una psicologa dell'Associazione Anti – A.I.D.S.

Panoramica Regime penitenziario e codice penale spagnolo

Il codice penale spagnolo non contempla la pena dell'ergastolo (si chiamava “la cadena perpetua”). La pena massima, in Spagna, è di 20 anni. Una pena fino a 30 anni è riservata a quei reati legati ad attività terroristiche⁸¹.

Altro beneficio previsto è quello della liberazione condizionale ai 2/3 o 3/4 della condanna. Ne beneficiano quei detenuti classificati nel 3° grado di trattamento sui quali si possa fare un pronostico di integrazione sociale. Per la concessione di questo, decide il J.V.P. il Giudice di Vigilanza Penitenziaria.

⁸¹ La Spagna non ha l'ergastolo, in teoria. In pratica sì. Il tempo massimo di prigionia era tra i 25 e i 30 anni. Ora, con le recenti riforme, sono 40 anni pieni. Si tratta di una punizione di gran lunga maggiore rispetto a qualsiasi condanna a vita occidentale. Si tratta di un ergastolo medievale. (ndr)

Poi c'è l'indulto particolare e ne beneficiano quei detenuti che hanno scontato perlomeno 2 anni di prigione e che per essi concorrono in grado straordinario:

1. Buona condotta.
2. Impegno nell'attività lavorativa normale, sia all'interno del carcere che all'esterno di questo, che si possa considerare, utile per la vita in libertà.
3. Partecipazione nelle attività di rieducazione e reintegrazione sociale.

Il gruppo di trattamento sollecita la concessione di questo beneficio al J.V.P. che lo trasmette per la decisione al Tribunale che ha condannato il detenuto

Ci farebbe piacere sapere quali sono, oltre a quelle di cui ci ha già parlato, le attività, i programmi di trattamento sviluppati nel Centro penitenziario di Figueres.

Vi sono differenti programmi di trattamento sviluppati nel nostro centro, quali:

- **Programma scolastico:** sono presenti attività a tutti i livelli scolastici; è bene ricordare che in Spagna è obbligatoria la frequenza scolastica per tutti quei detenuti che non abbiano assolto alla scuola dell'obbligo.
- **Programma di animazione socioculturale:** comprendono attività sportive, informatiche, dattilografia, musica, educazione sociale, officina di stampa, officina d'arte, corsi d'informazione giuridica. Istruttori ed educatori vengono pagati per tenere questi corsi ed attività.
- **Programma "rete di interscambio culturale"** per la quale, un detenuto, oltre che a beneficiare come alunno per alcune attività può nel ruolo di insegnante per altre attività nelle quali è versato.

Vi sono poi:

- Programma per delitti contro la libertà sessuale.
- Programma per la prevenzione dei suicidi.
- Programma per la preparazione ai permessi d'uscita.
- Programma per la tutela e l'orientazione all'esterno.

Affetti in carcere. Notizie dalla Catalogna

Federico Statti - Ristretti Orizzonti, Anno 2002 n° 4

A Grazia Zuffa, inviata della rivista Fuoriluogo, che gli chiedeva se i colloqui intimi siano concessi anche a persone dello stesso sesso, il direttore generale delle carceri della Catalogna ha risposto senza nessun particolare imbarazzo: "Perché no, abbiamo uno stato laico, anche se siamo un paese cattolico". Straordinaria risposta per noi, che in Italia un approccio, appunto, laico a questi problemi non ce lo sogniamo neppure. L'idea che ai detenuti siano concessi degli spazi intimi per i colloqui con i loro famigliari non piace per niente nel nostro paese, quindi non se ne parla, e tantomeno si parla del fatto che questa cosa è considerata "normale" in gran parte dei paesi d'Europa e non solo. In Spagna è dal 1991 che sono autorizzati i Vis a Vis intimi, ce ne spiega le modalità un ragazzo italiano detenuto in un carcere della Catalogna.

Vi scrivo dal Centro Penitenziario Ponent, a Lurida

In tutte le carceri della Catalunya i detenuti hanno diritto ai colloqui "normali", ma hanno anche la possibilità di sfruttare un certo numero di ore mensili, che variano da carcere a carcere, per stare con la propria famiglia, o con la propria donna. Nel nostro caso, a Lèrida, abbiamo 4 ore al mese che possiamo dividere in 2 "Vis a Vis" (è così che chiamano questo tipo di colloqui) di 2 ore ciascuno, mentre il "locutorio", che è poi la cosiddetta comunicazione ordinaria, è di un'ora per volta e può essere sfruttata tutti i fine settimana, fino a otto volte al mese, e cioè un'ora al sabato ed un'ora alla domenica. (preciso che questo carcere è quello che concede meno ore fra tutte le carceri della Catalunya).

Le strutture per i colloqui sono così collocate

Vis a Vis: a lato del "Modulo di ingresso", all'entrata del carcere, c'è una piccola struttura composta da alcune stanze, ognuna con porta di sicurezza, che sono adibite a "Vis a Vis familiare" o "Vis a Vis intimo"; nelle stanze per il Vis a Vis familiare ci sono i tavoli, sedie ed il bagno completamente arredato ed ovviamente separato dalla stanza, ma comunicante. Nel Vis a Vis intimo invece del tavolo c'è il letto matrimoniale.

La sala colloqui è dalla parte opposta ed è il classico "locutorio" che si vede nei film, separato da vetri e con l'ufficio dei funzionari disposto in modo che con solo un'occhiata si possa vedere, ma non sentire, tutto. Si comunica con un microfono e degli altoparlanti.

Tutti i detenuti hanno diritto ai Vis a Vis, ed è ammessa anche la possibilità di aumentare le ore. Non sono richiesti requisiti di ammissione proprio perché il Vis a Vis è un diritto per tutti, ci sono esclusioni solo in caso di sanzioni molto gravi per ordine del direttore del carcere o con approvazione del Giudice di Vigilanza.

In questo carcere c'è un regime interno regolato da tre fasi; la fase uno e due dà diritto ad un minimo di due ore mensili di vis a vis, mentre la fase tre dà diritto a quattro ore di vis a vis.

Non pensate però che sia tutto rose e fiori perché non è affatto così; in estate qui fa un caldo infernale, la temperatura arriva ai 40 gradi ed oltre, le stanze del vis a vis non sono ventilate, quindi vi lascio immaginare il caldo. Al piano terra il vis a vis familiare è per 4 famiglie, tutti nella stessa stanza, il che vuole dire che potendo entrare quattro persone per ogni singolo detenuto ci si riduce a 20 persone tutte in una stanza, con più di 40 gradi e senza un minimo di intimità. Converrebbe, se possibile, fare sempre il vis a vis intimo, però alcuni di noi non sono né sposati né fidanzati, per di più in molti siamo stranieri, e dunque le difficoltà raddoppiano.

I colloqui "intimi" nelle carceri della Catalogna

La regione della Catalogna gode di una notevole autonomia anche in materia penitenziaria, poiché l'amministrazione carceraria dipende dalla Generalitat di Catalogna e non dal governo centrale.

Ai detenuti sono concesse visite "riservate" dei familiari, che non costituiscono un premio, ma un diritto per tutti i reclusi, anche per chi è in regime "chiuso" o in custodia cautelare.

La legge autorizza due visite al mese senza sorveglianza, una con la famiglia o con amici, l'altra, definita "intima", col coniuge o il partner. Ma ne sono autorizzate anche di più, se il detenuto non crea problemi. È considerato partner colui o colei che si presenta regolarmente ai colloqui ordinari, che hanno luogo ogni fine settimana. I colloqui vis a vis sono stati introdotti nel '91, e ne usufruiscono quasi tutti i detenuti. I vis a vis sono permessi anche fra persone dello stesso sesso.

Appendice

Il sistema penitenziario nei principali paesi europei: schede di sintesi⁸²

Sommario: **1. Francia;** 1.1 Le funzioni del sistema penitenziario; 1.2 L'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria; 1.3. Il progetto di legge penitenziaria; **2. Germania;** 2.1 Normativa di riferimento; 2.2 L'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria; 2.3 La riforma federalista del 2006 e le nuove leggi dei Länder in materia penitenziaria; **3. Regno Unito;** 3.1 Le fonti normative; 3.2 Gli istituti di pena a gestione privata; 3.3 L'esecuzione della pena; 3.4 Il sistema delle competenze istituzionali; 3.5 Il trattamento del detenuto e gli organi di garanzia; **4. Spagna;** 4.1 Le previsioni costituzionali; 4.2 La legge sull'ordinamento penitenziario.

1. Francia

1.1 Le funzioni del sistema penitenziario

La legge n. 87-432 del 22 giugno 1987⁸³, relativa al servizio pubblico penitenziario, dispone all'articolo 1 che questo "partecipa all'esecuzione delle decisioni e delle sentenze penali e alla tutela della sicurezza pubblica. Favorisce il reinserimento sociale delle persone che gli sono affidate dall'autorità giudiziaria. È organizzato in modo da assicurare l'individualizzazione delle pene". Risultato di un lungo processo storico, la legge del 1987 consacra i principi che fondano il quadro e le modalità di intervento dell'amministrazione penitenziaria.

In primo luogo viene definita la doppia missione che deve assolvere il sistema carcerario attribuendo ad esso, oltre al tradizionale ruolo punitivo, anche quello di contribuire al reinserimento dei condannati. Tale obiettivo viene perseguito, all'interno degli istituti penitenziari, in diversi modi: sviluppo del lavoro dei detenuti, programmi di insegnamento e di formazione, attività culturali e sportive, generalizzazione di azioni volte a limitare l'impatto desocializzante della detenzione, attuazione delle misure alternative decise dall'autorità giudiziaria.

In secondo luogo la legge definisce il servizio pubblico penitenziario come un insieme cui partecipano diversi soggetti. Infatti lo sviluppo delle azioni volte al reinserimento, ha portato l'amministrazione penitenziaria a stabilire rapporti di collaborazione con strutture pubbliche o private cui vengono attribuite missioni specifiche.

La legge del 1987, infine, stabilisce il principio dell'individualizzazione delle pene che devono pertanto essere adattate alla persona cui si applicano, attraverso regimi detentivi diversi o con il ricorso a misure alternative al carcere.

⁸²Abstract da Camera dei deputati, XVI Legislatura, n. 12, Maggio 2009, in <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/MLC16012.htm>

⁸³<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?dateTexte=20090507&cidTexte=LEGITEXT000006071199&fastPos=1&fastReqId=1543803296&oldAction=rechExpTexteCode>

Nel quadro più generale delle riforme della giustizia, dal 2000 è stata avviata una politica volta a limitare il ricorso alle pene detentive, a sviluppare il reinserimento dei detenuti e a migliorare le condizioni della detenzione. In particolare, la legge di orientamento e programmazione della giustizia del 9 settembre 2002⁸⁴ ha previsto il rinnovamento e lo sviluppo del parco penitenziario, il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, il ricorso al braccialetto elettronico e la creazione di centri educativi destinati ad accogliere i minori. La legge del 9 marzo 2004, relativa all'adattamento della giustizia alle evoluzioni della criminalità⁸⁵, ha per la prima volta definito esplicitamente l'oggetto dell'esecuzione penale, che si sostanzia nel "favorire, nel rispetto degli interessi della società e dei diritti delle vittime, l'inserimento o il reinserimento dei condannati e la prevenzione della recidiva. A tal fine, (...) l'individualizzazione delle pene deve, ove possibile, permettere il ritorno progressivo del condannato alla libertà".

Il provvedimento ha, inoltre, sostanzialmente allargato la possibilità di ricorrere alle misure alternative e ne ha rafforzato l'efficacia. In particolare, la legge prevede che i tribunali correzionali non possono più comminare una pena privativa della libertà se l'accusato non è presente né rappresentato. Rende sistematico l'alleggerimento della pena detentiva negli ultimi sei mesi di applicazione. Per cui l'amministrazione penitenziaria propone ai detenuti che si trovano in tale condizione una misura di alleggerimento (semilibertà, collocamento all'esterno, braccialetto elettronico, lavoro di interesse generale ecc.) al fine di preparare il loro ritorno alla vita civile. Inoltre, istituisce il cosiddetto "credito di pena", ai sensi del quale ogni nuovo detenuto viene informato della data prevedibile della sua scarcerazione e può beneficiare di una riduzione di pena rispettando determinate condizioni per ogni anno trascorso in carcere. Se il detenuto non rispetta le condizioni poste, il credito gli viene revocato dall'amministrazione penitenziaria.

1.2 L'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria

L'amministrazione penitenziaria è stata istituita nel 1795 e fino al 1911 ha fatto parte del Ministero degli interni per poi passare al Ministero della giustizia. Essa si articola in una amministrazione centrale, nove direzioni regionali e una missione d'oltre mare.

Il livello operativo dell'amministrazione penitenziaria è costituito da 194 istituti (al 6 maggio 2006), dai servizi penitenziari di reinserimento e di sorveglianza (*services pénitentiaires d'insertion et de probation SPIP*)⁸⁶ creati nel 1999, da un ente pubblico amministrativo, l'*école nationale de l'administration pénitentiaire* (ENAP) e dal servizio del lavoro penitenziario, che gestisce l'organizzazione imprenditoriale degli istituti.

⁸⁴ Legge n. 2002-1138 del 9 settembre 2002 è consultabile, nella sua versione in vigore, all'indirizzo internet: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20090507&cidTexte=JORFTEXT000000775140&fastPos=1&fastReqId=750379298&oldAction=rechExpTexteCode>

⁸⁵ La legge n. 2004-204 del 9 marzo 2004 è consultabile, nella sua versione in vigore, all'indirizzo internet: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=20090507&cidTexte=JORFTEXT000000249995&fastPos=1&fastReqId=1545848735&oldAction=rechExpTexteCode>

⁸⁶ Gli SPIP collaborano nella prevenzione degli effetti desocializzanti della carcerazione, preparando il reinserimento sociale dei detenuti e favorendo il mantenimento dei loro legami sociali e familiari. Essi assicurano la sorveglianza delle persone loro affidate dall'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda in particolare le carceri, esiste una distinzione in funzione del tipo di popolazione cui sono destinate e del rigore del regime di detenzione che vi è applicato: 114 *maisons d'arrêt* destinate agli imputati in attesa di giudizio e ai condannati cui resta da scontare un periodo di detenzione uguale o inferiore ad un anno; 60 istituti di pena ripartiti in 4 case centrali destinate ai detenuti più pericolosi, 23 centri di detenzione riservati ai condannati a periodi più brevi di carcere o che manifestino una reale volontà di reinserimento e 33 centri penitenziari che comprendono differenti alloggiamenti destinati a regimi di detenzione più o meno rigorosi; infine 13 centri di semi-libertà destinati alle persone che godono di tale regime di pena. A questi si aggiungono gli istituti per minori.

Agli istituti penitenziari può essere attribuita la figura di ente pubblico amministrativo nazionale (articolo 3 della legge n. 87-432), dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, amministrato da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti dello Stato, delle assemblee parlamentari e locali e del personale e da associazioni e personalità qualificate che operano nel settore dell'esecuzione delle pene e del reinserimento sociale.

La legge n. 2007-1545 del 30 ottobre 2007⁸⁷ istitutiva di un *Contrôleur général des lieux de privation de liberté* ha creato un'autorità amministrativa indipendente con il compito di verificare le condizioni di trattamento nei luoghi di detenzione delle persone private della libertà al fine di accertare il rispetto dei loro diritti fondamentali. La norma risponde all'esigenza espressa dal governo francese di creare un controllo indipendente ed effettivo dell'insieme dei luoghi di detenzione, quale che sia la loro struttura, come ad esempio gli istituti penitenziari, i centri ospedalieri specializzati, i centri di permanenza temporanea amministrativa. La legge permette inoltre di rispondere agli *standards* europei in materia e di rispettare il Protocollo facoltativo alla "Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti", firmato dalla Francia il 16 settembre 2005.

Quanto alle risorse umane, alla diversità delle pene pronunciate dalle giurisdizioni penali corrisponde una varietà di funzioni del personale dell'amministrazione penitenziaria che è organizzato in 25 corpi appartenenti a cinque grandi ripartizioni: dirigenti (1%), personale amministrativo (9%), personale tecnico (2%), personale di assistenza sociale (8%) e personale di sorveglianza (79%). La maggior parte degli effettivi sono impiegati nei servizi decentrati, negli ultimi anni si registra un aumento delle donne impiegate, ma esse non possono superare la quota del 20%.

L'articolo 6 della legge del 1987 prevede la costituzione di gruppi di interesse pubblico (*groupements d'intérêt public*) tra istituti penitenziari, o tra questi e persone giuridiche, allo scopo di cooperare nell'organizzazione del lavoro e della formazione dei detenuti.

In base all'articolo 2 della legge del 23 giugno 1987 lo Stato può esternalizzare le funzioni penitenziarie affidando a una persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico, la progettazione, la costruzione e la gestione degli istituti, mediante contratti di partenariato secondo le procedure previste dal codice degli appalti pubblici. La legge pone dei limiti all'esternalizzazione, infatti sono riservate alla gestione pubblica le funzioni di direzione e di sorveglianza dell'istituto carcerario, in particolare, il servizio pubblico si occupa di fissare le

⁸⁷<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000279700&fastPos=1&fastReqId=307902913&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>.

norme sull'incarcerazione e regola il flusso di entrata ed uscita dei detenuti, mentre il servizio privato provvede ai problemi di carattere più strettamente gestionale.

1.3 Il progetto di legge penitenziaria

Il 23 luglio 2008 il Ministro della Giustizia ha presentato all'esame del Senato un progetto di legge penitenziaria (n. 495/2007-2008)⁸⁸ con l'obiettivo di ridisegnare il quadro di riferimento complessivo del servizio pubblico penitenziario⁸⁹. Il progetto, per il quale il Governo ha dichiarato l'urgenza, è stato adottato in prima lettura dal Senato il 6 marzo 2009 (Testo adottato n. 59/2008-2009)⁹⁰ ed è attualmente in prima lettura all'Assemblea Nazionale.

Il provvedimento si inserisce nell'ambito di una politica d'insieme di ammodernamento del sistema penitenziario francese e punta a chiarire i compiti del servizio pubblico penitenziario e le condizioni del suo esercizio, a migliorare il riconoscimento del personale penitenziario, disciplinare la condizione giuridica dei detenuti nell'esercizio dei loro diritti, migliorare l'impegno per il reinserimento dei detenuti nella vita sociale e ad ampliare la possibilità di accedere alle misure di esecuzione della pena alternative alla reclusione (*aménagement*) per prevenire la recidiva dei soggetti in mano alla giustizia.

Il progetto di legge permette di rafforzare, attualizzare e definire i compiti del servizio pubblico penitenziario che ha una funzione di sorveglianza ma anche di preparazione al reinserimento dei condannati nella vita sociale. A tal fine l'amministrazione penitenziaria, oltre ad assicurare le funzioni di sorveglianza, segreteria e di direzione degli stabilimenti penitenziari, mobilita e coordina gli altri attori, quali i servizi sociali esterni, i servizi sanitari, gli istituti per l'istruzione nazionale, le collettività locali, ma anche le associazioni e le imprese private coinvolte nella vita penitenziaria e nell'esecuzione della pena. Al fine di assicurare regolari ispezioni di controllo sull'amministrazione penitenziaria il legislatore ha previsto la creazione di due nuovi organi di controllo: il *conseil d'évaluation* con il compito di valutare le condizioni di funzionamento di ogni istituto penitenziario e le *commissions* sul "seguito" delle politiche penitenziarie, incaricate di valutare il funzionamento dei servizi penitenziari a livello dipartimentale (istituti e *services pénitentiaires d'insertion et de probation*).

Per quanto riguarda il rafforzamento dell'autorità del personale che opera nel sistema penitenziario e definirne meglio il campo d'azione, il testo proposto prevede l'elaborazione di un codice deontologico, la prestazione di un "giuramento" e la creazione di una "riserva civile penitenziaria" (formata da volontari provenienti dal personale dell'amministrazione penitenziaria in pensione).

Al fine di garantire i diritti dei detenuti il progetto detta ulteriori disposizioni per l'esercizio dei diritti fondamentali dei detenuti quali la scelta di domicilio presso l'istituto penitenziario, il mantenimento dei legami familiari, il diritto al lavoro, nel rispetto del principio in base al quale l'esercizio dei diritti fondamentali può

⁸⁸ Il testo del progetto di legge è consultabile all'indirizzo internet: <http://www.senat.fr/leg/pjl07-495.pdf>

⁸⁹ Per maggiori informazioni sul progetto e lo stato di avanzamento del suo iter legislativo si segnala il sito internet del Ministère de la Justice dedicato alla riforma del sistema penitenziario attualmente in discussione. Il sito è consultabile all'indirizzo internet: <http://www.loi-penitentiaire.justice.gouv.fr/index.php>

⁹⁰ Il testo è consultabile all'indirizzo internet: <http://www.senat.fr/leg/tas08-059.pdf>

essere ristretto solo nei limiti imposti dalla sicurezza o dal mantenimento dell'ordine pubblico all'interno degli istituti penitenziari e il testo enumera i casi in cui l'esercizio di diritti in stato di detenzione impone la deroga alle regole di diritto comune.

Le nuove disposizioni garantiscono ulteriormente la "personalizzazione" del regime di detenzione in funzione della personalità del detenuto, della sua pericolosità e dei suoi sforzi per il reinserimento.

Il progetto di legge offre infine nuove prospettive alla possibilità di scontare la pena detentiva fuori dagli istituti penitenziari attraverso l'ampliamento dei casi di *aménagement* della pena. Gli *aménagements* sono modalità di esecuzione della pena alternative alla normale reclusione in base alle quali il soggetto condannato rimane sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e penitenziaria, ma può continuare a lavorare, seguire un corso di formazione, uno *stage*, un trattamento medico o partecipare attivamente alla vita della sua famiglia sin tanto che rispetti gli obblighi previsti a suo carico; ad esempio, nel caso di assoggettamento a sorveglianza mediante "braccialetto elettronico", il condannato ha il divieto di assentarsi dal suo domicilio o da ogni luogo designato dal giudice al di fuori dei periodi fissati da quest'ultimo e l'amministrazione è in grado di controllare "elettronicamente" in ogni momento il rispetto della misura. Secondo il progetto di legge l'*aménagement* della pena diventerà la regola rispetto alla reclusione e le nuove disposizioni ampliano sia il numero di condannati ammessi a queste misure alternative che le condizioni per ottenerle semplificando la relativa procedura oltre a prevedere un'estensione della misura del "braccialetto elettronico" al periodo finale della pena.

2. Germania

2.1 Normativa di riferimento

Il sistema penitenziario tedesco si articola in una serie di istituti differenziati secondo le diverse categorie di detenzione:

- gli istituti per adulti condannati con sentenza passata in giudicato (*Strafvollzugsanstalten*), i quali, a loro volta, si dividono in strutture carcerarie "chiuse" e "aperte" in base al regime detentivo adottato;
- gli istituti di custodia cautelare (*Sicherungsverwahrungsanstalten*);
- gli istituti per i minori (*Jugendstrafanstalten*);
- gli istituti di recupero per l'esecuzione di pene limitative della libertà alternative alla detenzione (ospedali psichiatrici, istituti di disintossicazione);
- gli istituti socio-terapeutici per coloro che sono stati condannati per reati commessi ai sensi dei §§ 174-180 (reati contro l'autodeterminazione sessuale) e § 182 (abuso sessuale nei confronti di giovani minorenni) del Codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*).

La Legge federale sull'esecuzione della pena detentiva e sulle misure limitative della libertà (*Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung -Strafvollzugsgesetz -*

StVollzG)⁹¹ del 3 marzo 1976 disciplina tutti gli aspetti relativi all'organizzazione dell'ordinamento penitenziario.

In base alla legge, il sistema carcerario deve assolvere una doppia missione; da una parte, punire il condannato e proteggere la comunità da ulteriori reati, dall'altra, rieducare e reinserire il detenuto nella società. Per quanto riguarda, in particolare, questo secondo aspetto, il § 2 dispone espressamente che l'esecuzione della pena ha come obiettivo quello di rendere il detenuto capace di condurre nel futuro un'esistenza in cui, consapevole degli obblighi derivanti dalla convivenza, non reiteri comportamenti criminosi.

La Legge sull'esecuzione della pena detentiva si articola in quattro grandi sezioni. La prima regola interamente l'esecuzione della pena detentiva (§§ 2-126); la seconda parte contiene norme speciali riguardanti l'esecuzione di altre misure limitative della libertà, quali il ricovero in un ospedale psichiatrico o in un istituto di disintossicazione e l'internamento in custodia di sicurezza (§§ 129-138); la terza parte disciplina gli strutture di esecuzione della pena (*Justizvollzugsanstalten*) e altri istituti (§§ 139-166); infine, l'ultimo capitolo (§§ 167-202) contiene un insieme di disposizioni concernenti la remunerazione negli istituti di detenzione minorile e nel carcere preventivo, la protezione dei dati, nonché l'assicurazione sociale e contro la disoccupazione (involontaria).

A seguito della sentenza di condanna passata in giudicato, il detenuto viene richiuso in un istituto penitenziario in regime di detenzione "aperta" o "chiusa" (*Offener und geschlossener Vollzug*, § 10). La "detenzione aperta", che consente al condannato di muoversi liberamente all'interno dell'istituto, viene concessa qualora non si tema che il detenuto possa sottrarsi all'esecuzione della pena o reiterare l'azione criminosa commessa. Su richiesta, il carcerato collocato in "detenzione aperta" può dedicarsi al proprio lavoro o ottenere la semilibertà. In tutti gli altri casi, si applica il regime di "detenzione chiusa". Nel corso della carcerazione è possibile passare da una misura all'altra. I criteri per stabilire la capacità del detenuto di rispettare le regole sono decisi, in maniera diversa, da ogni stato membro della Federazione.

Ulteriori misure di raccordo tra istituto penitenziario e vita esterna sono i cosiddetti "allentamenti della detenzione" (*Lockerungen des Vollzuges*), disciplinati ai §§ 11 e seguenti. Tali misure vengono accordate, a seguito di un accurato esame, qualora non emergano pericoli di fuga o di abuso da parte del soggetto interessato. Al detenuto può essere data la possibilità di svolgere regolarmente un'attività lavorativa o formativa al di fuori dell'istituto sotto la sorveglianza di un impiegato dell'amministrazione penitenziaria (*Außenbeschäftigung*) o in regime di semilibertà (*Freigang*). Inoltre i detenuti, ad eccezione di quelli sottoposti alla "detenzione chiusa", hanno diritto ad un periodo di "licenza dalla carcerazione" (*Urlaub aus der Haft*) della durata di 21 giorni all'anno. In questa ottica, le condizioni di vita del detenuto devono avvicinarsi quanto più possibile alla normale esistenza condotta al di fuori degli istituti penitenziari. A tal fine, è incoraggiata la comunicazione con persone o soggetti (associazioni, comunità) esterni all'istituto (§§23) ed è promossa la partecipazione attiva dei reclusi alle modalità organizzative della vita quotidiana (lavoro, organizzazione del tempo libero, attività ricreative, partecipazione a corsi o seminari) (§§ 37-52).

All'interno del progetto rieducativo che sottende alla norma, il lavoro remunerato è un elemento centrale su cui si insiste in modo particolare, configurandolo espressamente come un obbligo (*Arbeitspflicht*, § 41). Ogni anno, il detenuto (ad esclusione degli ultrasessantacinquenni e delle madri in gravidanza o in allattamento)

⁹¹ Il testo completo e vigente della legge è consultabile all'indirizzo internet: <http://bundesrecht.juris.de/stvollzg/index.html>

può essere obbligato a svolgere lavori socialmente utili all'interno dell'istituto di pena per un massimo di tre mesi. Per il detenuto che vuole sottrarsi a tali doveri la legge prevede un sostegno terapeutico al fine di modificarne l'atteggiamento (§ 37).

La legge sull'esecuzione della pena garantisce l'assistenza sanitaria (*Gesundheitsfürsorge*) ai detenuti (§§ 56-66). Coloro che abbiano superato i 35 anni di età hanno diritto, ogni due anni, ad un ciclo di esami medici per la prevenzione e la cura di alcune malattie come il diabete o di patologie cardiache e del sistema circolatorio (§ 57). Sono previste, altresì, visite di controllo annuali per la diagnosi precoce del cancro e visite pediatriche di controllo per i bambini al di sotto dei sei anni che siano ospitati con le loro madri all'interno dell'istituto. I detenuti con patologie gravi possono essere trasferiti in ospedali specializzati situati in altri istituti di pena o in ospedali civili. (§ 65). Oltre all'assistenza sanitaria, la legge prevede, ai §§ 71-75, l'aiuto sociale (*Soziale Hilfe*) presente in ogni istituto con una postazione interna alla quale il detenuto è indirizzato fin dal suo arrivo "affinché riconosca appieno i propri diritti e i propri doveri" (§ 73). Grande rilievo è posto al sostegno nel periodo immediatamente precedente alla scarcerazione (§ 75).

L'organizzazione interna degli istituti di detenzione è regolata ai §§ 154-161. I compiti spettanti a tali strutture vengono svolti dai funzionari dell'amministrazione penitenziaria (*Vollzugsbeamten*). Ad ogni istituto è destinato un congruo numero di impiegati appartenenti alle diverse categorie professionali, nonché di guide spirituali, medici, pedagoghi, psicologi e assistenti sociali. Ogni istituto è diretto da un funzionario più alto in grado (*Anstaltsleiter*) il quale, con l'accordo delle autorità di controllo, emana un regolamento interno contenente disposizioni sull'orario, la frequenza e la durata delle visite, sul tempo libero, di riposo e lavorativo, nonché sulla possibilità di presentare proposte o esprimere lagnanze e di rivolgersi ad un rappresentante delle autorità di controllo (§ 161).

Infine, i §§ 162-165 della legge regolano i consigli di istituto (*Anstaltsbeiräte*) i cui membri, che non sono scelti tra i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, partecipano alla configurazione dell'esecuzione della pena e all'assistenza prestata ai detenuti; essi hanno il compito di sostenere la direzione carceraria fornendo proposte e consigli circa un miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti all'interno dell'istituto, fornendo aiuto per il reinserimento sociale a seguito della scarcerazione (§ 163). Ai *Länder* è demandata la definizione della regolamentazione di dettaglio.

2.2 L'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria

L'organizzazione e la gestione degli istituti penitenziari, sebbene inquadrata nella cornice legislativa della *Strafvollzugsgesetz*, è demandata alla competenza dei ministeri della giustizia dei singoli *Länder*. A livello federale

il ministero della giustizia si occupa esclusivamente di raccogliere e diffondere i dati statistici relativi ai detenuti nei vari istituti di pena⁹².

In Germania esistono complessivamente 194 istituti di pena, distribuiti in modo diseguale nel territorio nazionale. La capacità media dei penitenziari è di circa 400 posti, occupati mediamente da circa 370 detenuti. Complessivamente, la popolazione carceraria tedesca è di circa 72.000 detenuti (dei quali circa il 5% donne) e occupa al 90% i posti teoricamente disponibili nei vari istituti di pena. La situazione non è omogenea nei vari *Länder*: si va infatti da un tasso di affollamento relativamente basso come quello di Amburgo (circa il 60% dei posti disponibili) ad un sistematico superamento della capacità teorica di accoglienza come in Baviera (108%). In generale, il numero dei detenuti negli ultimi anni si è mantenuto sostanzialmente stabile. Anche in questo caso però, la situazione nei vari *Länder* è disomogenea: il caso più eclatante è quello della Baviera, dove il numero dei detenuti è cresciuto del 29% dal 1991; secondo il ministero di giustizia bavarese l'aumento è dovuto soprattutto alla crescita del numero di detenuti stranieri a seguito dell'apertura delle frontiere con i paesi dell'est europeo.

La gestione dei penitenziari in Germania è sostanzialmente pubblica, dato che appartiene a quel nucleo di competenze statali che devono essere svolte da dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 33, comma 4 della Legge fondamentale. Solo negli ultimi anni si segnalano alcune esperienze di gestione mista, nelle quali la direzione del penitenziario è comunque pubblica, così come rimangono pubblici la maggioranza dei dipendenti. Il caso più famoso e studiato è quello di Hünfeld in Assia, attivo dal gennaio 2006. Appena inaugurato è il penitenziario di Burg (Sassonia-Anhalt). Altri penitenziari a gestione mista in corso di realizzazione sono quello di Offenburg (Baden-Württemberg), e quello di Gabligen (Baviera).⁹³ Anche a causa del periodo limitato di sperimentazione, finora queste nuove soluzioni non hanno consentito sostanziali risparmi economici.

2.3 La riforma federalista del 2006 e le nuove leggi dei *Länder* in materia penitenziaria

La riforma costituzionale dell'estate 2006, entrata in vigore il primo settembre di quell'anno, ha investito anche il sistema penitenziario, suscitando non poche polemiche e prese di posizione tra i giuristi tedeschi. La nuova formulazione degli articoli riguardanti la distribuzione della competenza legislativa tra *Bund* e *Länder* ha fatto sì che il sistema penitenziario nel suo complesso ricada ora nella competenza esclusiva dei *Länder*, mentre prima era incluso tra le materie di legislazione concorrente.

⁹² Rielaborazione dei dati (al 30/11/ 2008) nel volume *Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der Strafgefangenen*, in http://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/sfgsuchergebnis.csp?action=newsearch&op_EVASNr=startsw

⁹³ Ulteriori informazioni sui siti dei ministeri della giustizia dei singoli *Länder*: Assia (<http://www.hmdj.hessen.de>), Sassonia-Anhalt (<http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=mainfldqqfg7ynuip>), Baden-Württemberg (<http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1153240/index.html>) e Baviera (<http://www.justizvollzug-bayern.de/JV/Ueberblick>)

Al diritto penitenziario, così come alle altre materie di questo tipo, si applica l'articolo 125a, primo comma, della Legge fondamentale, che stabilisce che, finché i singoli *Länder* non emaneranno una propria legislazione in materia, rimanga in vigore la legislazione federale attuale.

Dall'entrata in vigore della riforma costituzionale solo tre *Länder* hanno emanato leggi generali sull'ordinamento penitenziario: si tratta della Baviera (*Bayerisches Strafvollzugsgesetz vom 27. November 2007 - BayStVollzG*), della Bassa Sassonia (*Niedersächsisches Justizvollzugsgesetz vom 10. Dezember 2007 - NJVollzG*) e di Amburgo (*Hamburgisches Strafvollzugsgesetz vom 14. Dezember 2007 - HmbStVollzG*).⁹⁴ Altri nove *Länder* hanno invece approvato una legislazione parzialmente condivisa sul tema dell'ordinamento penitenziario minorile.

La nuova giunta nera-verde (*CDU-Die Grünen*) che governa Amburgo dall'aprile 2008 ha in progetto di cambiare in modo sostanziale la normativa sul sistema penitenziario. Il Parlamento del *Land* sta esaminando un progetto di riforma che intende sanare una serie di carenze che si sono subito evidenziate nella legge emanata nel 2006, in particolare riguardo ai principi giuridici che sono alla base dell'ordinamento penitenziario.

3 Regno Unito

3.1 Le fonti normative

L'ordinamento penitenziario del Regno Unito è regolato da un *corpus* normativo formato da fonti primarie e secondarie - talora unitariamente designato come *Prison Rules* - in cui confluiscono le norme introdotte in diversi momenti storici per disciplinare singole materie: l'amministrazione del sistema carcerario, le funzioni attribuite alle pubbliche autorità in relazione a compiti normativi o di vigilanza, la condizione del detenuto e lo svolgimento dei procedimenti disciplinari che possono riguardarlo.

Testo legislativo fondamentale è, per le previsioni generali in esso contenute, il *Prison Act* del 1952⁹⁵. Disciplinando una materia che fino a quel momento aveva avuto fonte in leggi remote e talvolta risalenti al secolo precedente, il legislatore con tale provvedimento delineò un nuovo impianto generale dell'amministrazione penitenziaria, radicandovi il principio della responsabilità ministeriale, per un verso, e per altro verso quello del controllo indipendente sulla sussistenza, negli stabilimenti penitenziari, di requisiti essenziali posti a salvaguardia della condizione dei detenuti. Su questa base legislativa sono intervenute le successive modifiche ed integrazioni, che, contenute in leggi di riforma del processo penale o in tema di ordine pubblico, incidono i profili relativi all'esecuzione della pena e concorrono a formare l'attuale ordinamento penitenziario.

⁹⁴ I testi delle leggi sono disponibili rispettivamente su <http://www.justizvollzug-bayern.de/JV/stvollzg2008.pdf> (BayStVollzG), <http://www.recht-niedersachsen.de/34210/njvollzg.htm> (NJVollzG), <http://www.dvjj.de/download.php?id=851> (MBStVollzG).

⁹⁵ Il testo storico della legge: http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1952/cukpga_19520052_en_1

Il quadro normativo è integrato dalla disciplina secondaria, aggiornata a partire dal 1999 per renderla conforme ai requisiti imposti dagli impegni internazionali assunti dal Regno Unito⁹⁶. Rilevano, infine, le regole di dettaglio emanate dall'Agenzia preposta all'amministrazione del sistema carcerario nel suo insieme, il *Prison Service*, nella forma delle *Prison Service Instructions* (PSI) e dei *Prison Service Orders* (PSO)⁹⁷.

Sebbene finalità delle *Prison Rules*, come generalmente si riconosce, sia non soltanto quella di assicurare la funzionalità del sistema carcerario e di preservare l'ordine pubblico, ma anche di garantire che l'autorità pubblica venga esercitata secondo i vigenti canoni di legittimità e di correttezza, l'esatta natura di queste regole, e i termini della loro azionabilità in giudizio, è stata a lungo controversa. La giurisprudenza, dal canto suo, è stata per molto tempo incline ad interpretarle come norme dirette all'amministrazione carceraria per l'espletamento dei suoi compiti, e non ai detenuti nella loro qualità di titolari di interessi che potessero essere fatti valere in giudizio⁹⁸. In tempi più recenti, l'applicazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (mediante l'entrata in vigore nel Regno Unito, nel 2000, dello *Human Rights Act*) ha determinato una revisione del procedimento disciplinare carcerario nel senso di un rafforzamento delle garanzie riconosciute al destinatario del provvedimento sanzionatorio; si è però preferito ricorrere all'istituzione di un organo *ad hoc*, il *Prisons and Probation Ombudsman* (nella denominazione attuale), anziché rimettere alla cognizione della giustizia ordinaria le controversie attinenti all'esercizio della funzione disciplinare.

3.2 Gli istituti di pena a gestione privata

Aspetto di rilievo, per un corretto inquadramento del sistema penitenziario operante nel Regno Unito, è l'esistenza, accanto agli istituti inseriti nell'amministrazione penitenziaria (*directly managed prisons*), di carceri a gestione privata (*contracted out prisons*).

Al fine di far fronte all'incremento della popolazione carceraria, il legislatore ha infatti disposto, agli inizi dell'ultimo decennio del secolo passato⁹⁹, l'introduzione nel sistema penitenziario britannico, di istituti di pena affidati in appalto ad imprese private, attribuendo all'autorità ministeriale la competenza ad adottare le relative decisioni e a stipulare contratti in questo ambito. La legge ha altresì disciplinato l'ordinamento degli

⁹⁶ Si tratta delle *Prison Rules* 1999, (S.I. 1999/278), che hanno sostituito le precedenti norme secondarie del 1964. Le *Rules* del 1999 sono state a loro volta integrate nel 2000 (in previsione dell'entrata in vigore dello *Human Rights Act* 2000, con cui il Regno Unito ha incorporato nel diritto interno la CEDU), nel 2002 (a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte europea per i diritti umani nel caso *Ezeh and Connors v. UK*) e poi ancora nel 2003 e nel 2005.

⁹⁷ L'elenco e i testi di questi provvedimenti sono reperibili presso il sito dello *HM Prison Service*: <http://www.hmprisonservice.gov.uk/resourcecentre/psispsos/>. Essi sono integrati, per quanto riguarda gli aspetti di carattere gestionale ed operativo, dalla serie dei *Prison Service Standards* emanati dalla stessa Agenzia: http://pso.hmprisonservice.gov.uk/PSO_0200_standards_manual.doc

⁹⁸ La cospicua giurisprudenza in materia della Camera dei Lord (nella sua funzione di alta giurisdizione) si è imperniata, soprattutto, sulla sussistenza di un eccesso di potere (*ultra vires*) derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi (*orders o instructions*) ritenuti dai ricorrenti lesivi dei diritti della persona in stato di detenzione: tra i maggiori precedenti, in modo ricorrente è citata in dottrina la decisione pronunciata nel caso *Ex parte Hague* [1992] 1 AC 58.

⁹⁹ Con il *Criminal Justice Act* del 1991; il sistema delle *contracted out prisons* introdotto dalla legge è stato poi modificato ed integrato dal *Criminal Justice and Public Order Act* del 1994 e dall'*Offender Management Act* del 2007.

stabilimenti affidati alla gestione privata – ve ne sono attualmente 11¹⁰⁰ – ponendo al loro vertice la figura del *director*, nominata dal contraente privato previa approvazione del Ministro, che da parte sua provvede alla nomina di un funzionario con compiti ispettivi (il *controller*). Al direttore dell'istituto sono attribuite competenze analoghe a quelle del *governor* di uno stabilimento direttamente gestito dall'amministrazione penitenziaria, ad eccezione di alcuni poteri disciplinari; il *controller*, dal canto suo, vigila sul rispetto del regolamento della prigione e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione dell'istituto.

Requisiti specifici sono prescritti per il personale addetto alla custodia dei detenuti, che deve essere formato da *prisoner custody officers*, dotati di una specifica autorizzazione (*certification*) e i cui compiti operativi sono svolti sulla base di un'espressa abilitazione normativa¹⁰¹.

Gli istituti penitenziari a gestione privata sono sottoposti alla vigilanza del Ministro competente, che qualora ravvisi una gestione carente da parte del *director* oppure il rischio di una sua "perdita di controllo" sull'istituto affidatogli può in ogni momento provvedere alla sua rimozione e alla nomina al suo posto di un *governor*.

3.3 L'esecuzione della pena

La descrizione, nelle sue linee essenziali, dell'articolazione interna dell'ordinamento penitenziario richiede alcune brevi precisazioni sulla vigente disciplina dell'esecuzione della pena.

Ispirata dalla finalità di riabilitazione del reo, la legislazione del Regno Unito prevede che il condannato ad una pena detentiva (*custodial sentence*) possa scontarla, in applicazione di un provvedimento del giudice e ad esito di un particolare procedimento, in regime di libertà vigilata e sotto il controllo di un *probation officer*. Il servizio di *probation*, assolto da un apposito ispettorato dell'amministrazione penitenziaria talvolta con il concorso degli enti locali e di organizzazioni del "terzo settore", appresta centri di assistenza per i detenuti, i quali sono tenuti a seguirvi programmi riabilitativi.

La legislazione prevede altresì la scarcerazione anticipata e condizionale del detenuto (*on parole*), se abbia già scontato una parte della pena e in presenza del requisito della buona condotta o di motivi di salute. Competente ad istruire il relativo procedimento è il *Parole Board*, organo collegiale investito di funzioni assimilabili a quelle del giudice di sorveglianza italiano¹⁰².

¹⁰⁰ L'elenco delle *contracted out prisons* esistenti nel Regno Unito, corredato di schede descrittive delle caratteristiche dei singoli istituti, è disponibile in rete, all'indirizzo: <http://www.hmprisonservice.gov.uk/prisoninformation/privateprison/>

¹⁰¹ Oltre alla disciplina a suo tempo introdotta dal *Criminal Justice Act* del 1991 (art. 86) per l'attività dei *custody officers*, può farsi riferimento, ad esempio, alle norme di dettaglio dettate con riferimento ai carceri minorili dal *Contracted Out Prisons (Specification of Restricted Activities) Order 2009* (S.I. 2009 No. 576), consultabile all'indirizzo:

http://www.opsi.gov.uk/si/si2009/uksi_20090576_en_1

¹⁰² Il sito Internet dell'organismo, contenente le *Parole Board Rules* per la concessione dei benefici ai detenuti, è: <http://www.paroleboard.gov.uk/>. Vale la pena osservare che l'attività di questo organo, consistente in modo principale nella valutazione dei rischi (*risk assessment*) relativi alla liberazione anticipata del condannato, è stata diretta, in passato, anche dalla ricerca dei benefici derivanti, in termini di risorse umane e finanziarie, da una deflazione della popolazione carceraria; i risultati positivi furono anche oggetto di inchieste parlamentari, come quella conclusasi con il *Carlisle Report* nel 1988. Nel decennio seguente si è però affermato un orientamento ispirato a maggior rigore nella concessione di provvedimenti di

Dall'inizio del decennio in corso, il legislatore ha introdotto, nel quadro di riforme del processo penale, un modello i cui motivi ispiratori sono la riduzione della crimine (specialmente se connotata dalla reiterazione dei reati) e la predisposizione di programmi di recupero dei condannati, ricercando un equilibrio con gli interessi e le aspettative delle vittime dei reati e avendo come fine ultimo la protezione della collettività¹⁰³. È stata dunque prevista la possibilità per l'autorità giudiziaria di pronunciare *community sentences* in forza delle quali il condannato (ove abbia ammesso la propria colpevolezza ed aderito al programma per lui stabilito) è assegnato a servizi comunitari. Obiettivo di tali provvedimenti giudiziali, il cui contenuto è adattato al caso specifico (si parla, al riguardo, di uno schema sanzionatorio *evidence-based* e *offender –focused*), è quello di indurre il condannato a comportamenti riparatori verso la comunità (*community payback*) e di offrirgli, nel contempo, un'occasione reinserimento sociale. Allo scopo di vigilare sul rispetto, da parte del reo, degli impegni da lui assunti (ad esempio, la frequenza di programmi educativi, sanitari o riabilitativi) e di assisterlo nel percorso di recupero per lui delineato, l'amministrazione penitenziaria si avvale di uffici e di schemi operativi che, al momento della loro messa a punto, sono stati unitariamente denominati come *Offender Management Model*¹⁰⁴.

3.4 Il sistema delle competenze istituzionali

La legislazione vigente riserva all'autorità ministeriale (dal 2007, il Ministro della Giustizia¹⁰⁵) la potestà normativa generale (esercitata perlopiù nella forma degli *statutory instruments*) in ordine alla disciplina interna degli istituti di pena¹⁰⁶.

L'organizzazione amministrativa del sistema carcerario, messa a punto agli inizi degli anni '90 dello scorso secolo in attuazione di linee di riforma emerse da alcune inchieste affidate dal Governo a personalità indipendenti, è articolata tra più organi ed uffici pubblici.

I compiti di amministrazione del sistema carcerario nel suo insieme – con riguardo ai livelli qualitativi e di sicurezza delle strutture e all'efficienza delle modalità gestionali – sono attribuiti al *Prison Service*, che opera all'interno del Ministero della Giustizia con lo statuto di *executive agency* ed è, dunque, dotata di particolare autonomia e in posizione di responsabilità diretta verso il Ministro. Essa ha al vertice un direttore generale e

scarcerazione (*early releases*); con il *Crime (Sentences) Act* del 1997, il legislatore britannico ha infatti affermato il principio della effettività della pena, disponendo che la pena scontata dal detenuto sia il più possibile corrispondente a quella irrogata con la sentenza di condanna.

¹⁰³ Il riferimento è, principalmente, al *Criminal Justice Act* del 2003 (art. 142).

¹⁰⁴ Per una illustrazione delle caratteristiche del sistema si può fare riferimento ad un documento pubblicato nel 2006 dal NOMS, *The Offender Management Model* (<http://noms.justice.gov.uk/news-publications-events/publications/strategy/offender-management-model-1.1?view=Binary>) e a un documento pubblicato dal Ministero della Giustizia nel 2008, *Punishing and Reform: Our Approach to Managing Offenders. A Summary* (<http://www.justice.gov.uk/publications/docs/punishment-reform.pdf>).

¹⁰⁵ L'ordinamento penitenziario, materia precedentemente di competenza del Ministero dell'Interno (*Home Office*), dal 9 maggio 2007 rientra, a seguito delle riforme introdotte dal Primo Ministro Blair, nelle attribuzioni del nuovo Ministero della Giustizia, che ha assorbito anche le competenze del Dipartimento per gli Affari Costituzionali.

¹⁰⁶ *Prison Act* 1952, artt. 47, 52. Il *Criminal Justice Act* del 1967 ha poi stabilito che tali provvedimenti ministeriali siano sottoposti allo scrutinio del Parlamento e da questo annullabili a seguito di una *negative resolution* di entrambe le Camere.

comprende al suo interno cinque direzioni (competenti, rispettivamente, alla sicurezza, agli aspetti finanziari, alle operazioni, al personale e agli aspetti sanitari).

Per contro, le competenze concernenti l'esecuzione di pene alternative alla detenzione (*community sentences*) sono attribuite al *Probation Service*.

Sia il *Prison Service* che il *Probation Service* operano nel quadro del *National Offender Management Service* (NOMS), creato nel 2004 per agevolare la funzionalità dei nuovi modelli di repressione penale e, soprattutto, per giungere ad un più efficace coordinamento dei servizi correzionali e quelli di *probation*, di cui una specifica indagine (nota come *Carter Review*¹⁰⁷) aveva messo in luce, l'anno precedente, gli aspetti critici.

Posto inizialmente sotto la responsabilità dello *Home Office* ed oggi incardinato nel Ministero della Giustizia, il NOMS persegue, attraverso i propri in dieci uffici regionali operanti in Inghilterra e nel Galles, le finalità di "proteggere la collettività e di ridurre la reiterazione dei reati", che rientrano tra quelle attribuite allo stesso Ministero al momento della sua istituzione nel 2007¹⁰⁸.

Secondo direttive e piani strategici messi a punto dal Ministro e costantemente aggiornati, essa, pertanto, esercita compiti di coordinamento e di vigilanza sui servizi di custodia carceraria e sulle attività correlate all'applicazione di misure alternative, garantendo la loro rispondenza agli obiettivi sanzionatori, riparatori e riabilitativi della pena¹⁰⁹. A questo riguardo, il NOMS provvede anche ad assicurare l'efficacia dei diversi programmi di assistenza (in ambito sanitario, formativo, abitativo, occupazionale) previsti a beneficio dei condannati nella prospettiva di fornire ad essi adeguate opportunità di riabilitazione e di reinserimento sociale. Per lo svolgimento di queste sue funzioni, il NOMS riceve finanziamenti da diverse fonti pubbliche ed opera in concertazione con una pluralità di organismi, a seconda degli ambiti di intervento¹¹⁰.

Agli uffici di direzione amministrativa degli istituti di pena, ricoperti dai *governors*, è demandato l'esercizio di funzioni direttive su ciascuno dei circa 120 istituti di pena, minorili (*young offenders institutions*) e di custodia preventiva (*remand centres*) esistenti nel Paese.

È opportuno segnalare, a questo riguardo, che il Ministro della Giustizia, Jack Straw, ha recentemente annunciato in Parlamento la costruzione di nuovi istituti di pena, con l'obiettivo di portare la capacità del sistema penitenziario a 96.000 posti nel 2014¹¹¹. A questa determinazione il Governo è giunto alla luce delle conclusioni della già menzionata indagine sull'adeguatezza del sistema carcerario svolta da Lord Carter, in cui

¹⁰⁷ La relazione conclusiva dell'indagine (*Securing the Future. Proposal for the efficient and sustainable use of custody in England and Wales*), è: <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/securing-future.pdf> Il documento dello *Home Office* propedeutico all'istituzione del NOMS, dal titolo *Reducing Crime - Changing Lives*, del gennaio 2004, è: <http://www.homeoffice.gov.uk/documents/reducing-crime-changing-lives?view=Binary>

¹⁰⁸ Tali finalità, in particolare, integrano uno dei quattro *Departmental Strategic Objectives* del Ministero enunciati nel 2007 nel quadro della annuale *Comprehensive Spending Review*.

¹⁰⁹ La sfera funzionale del NOMS è delineata in dettaglio nel documento di indirizzo predisposto nel luglio 2008 dal Ministro della Giustizia, *National Offenders Management Service – Agency Framework Document*, consultabile all'indirizzo: <http://www.justice.gov.uk/news/announcement170708a.htm>

¹¹⁰ Il NOMS, ad esempio, opera mediante forme di concertazione con il *Learning and Skills Council* per le attività relative all'istruzione e alla formazione dei detenuti; con il *Primary Care Trust* per i servizi sanitari; con lo *Youth Justice Board* per le questioni relative ai minori.

¹¹¹ Il testo della dichiarazione del Ministro Straw: <http://www.justice.gov.uk/news/announcement270409a.htm>

si raccomandava il suo ampliamento attraverso l'edificazioni di istituti di grande capacità (cosiddette *Titan Prisons*)¹¹².

3.4 Il trattamento del detenuto e gli organi di garanzia

La normativa secondaria assegna poteri disciplinari ai *governors*, i quali possono comminare sanzioni ai detenuti a fronte di infrazioni da questi commesse, oppure deferirli, in ipotesi più gravi, all'autorità giudiziaria. Avverso il provvedimento disciplinare era ammessa, in precedenza, un'istanza di riesame da parte dell'interessato, sulla quale era chiamata a pronunciarsi – limitatamente al rispetto dei requisiti di forma e di procedura – l'ufficio dell'amministrazione penitenziaria territorialmente competente.

In tempi più recenti ha avuto luogo – anche per impulso delle innovazioni legislative in tema di diritti umani – una nuova formulazione dei diritti e i doveri delle persone in stato di detenzione, enumerati in dettaglio dalle *Prison Rules* raccolte ed aggiornate dal *Prison Service*; l'effettività di tali regole è garantita da specifici organi e procedimenti.

In ogni stabilimento penitenziario opera, autonomamente dalla direzione, un *Independent Monitoring Board*, designato dal Ministro per vigilare sul trattamento riservato ai detenuti e sull'adeguatezza dei programmi finalizzati al loro reinserimento sociale al momento del rilascio. I membri del *Board*, investiti di poteri ispettivi, hanno libero accesso in tutte le parti dell'edificio penitenziario, ad eccezione di quelle in cui l'accesso sia precluso per ragioni di sicurezza e di pericolo per incolumità personale; essi, inoltre, possono ricevere istanze dai detenuti ed inoltrarle, a seconda dei casi, alla direzione dell'istituto o allo stesso Ministro.

La radicale innovazione intervenuta nell'ordinamento penitenziario è derivata, tuttavia, dall'istituzione del *Prisons and Probation Ombudsman* (PPO), organo indipendente di tutela delle persone in stato di detenzione o sottoposte alla vigilanza del *Probation Service*. Per l'espletamento dei suoi compiti il PPO¹¹³ ha accesso incondizionato alle informazioni e ai documenti detenuti dai servizi dell'amministrazione penitenziaria o dalle forze di polizia, così come agli stabilimenti carcerari.

A livello ministeriale, esercita un ruolo rilevante anche l'Ispettorato istituito all'interno dello Home Office – il *Chief Inspector of Prisons for England and Wales* (HMCIP)¹¹⁴, - con poteri referenti nei confronti del Governo sulle condizioni delle carceri, pubbliche e a gestione privata, e sul trattamento dei detenuti nelle regioni inglesi e gallesi.

¹¹² Nel documento di consultazione pubblicato dal Governo il 5 giugno 2008 in replica alla *Carter Review (Titan Prisons)*, consultabile all'indirizzo di rete: <http://www.justice.gov.uk/consultations/docs/cp1008.pdf> si prefigura la costruzione di almeno tre istituti di pena con particolari caratteristiche di efficienza operativa e in grado di contenere fino a 2.500 detenuti ciascuna.

¹¹³ Le attribuzioni dell'organo sono illustrate in dettaglio all'indirizzo di rete: <http://www.ppo.gov.uk/about-us/index.html>

¹¹⁴ Il sito dell'Ispettorato è all'indirizzo: <http://inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmiprison/>

4 Spagna

4.1 Le previsioni costituzionali

A livello costituzionale, l'art. 25, comma 2, della Costituzione spagnola sancisce, quali finalità delle pene limitative della libertà, la rieducazione e il reinserimento sociale del recluso. Inoltre riconosce il suo diritto a un lavoro remunerato e alle connesse prestazioni di sicurezza sociale nonché all'accesso agli strumenti culturali e allo sviluppo completo della propria personalità¹¹⁵.

4.2 La legge sull'ordinamento penitenziario

L'ordinamento penitenziario spagnolo è in particolare disciplinato dalla *Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria*¹¹⁶. Ai sensi dell'art. 1 della medesima legge, le istituzioni penitenziarie hanno come fine essenziale la rieducazione e il reinserimento sociale delle persone condannate a pene e ad altre misure limitative della libertà personale, nonché la reclusione e la custodia dei detenuti. L'attività penitenziaria deve rispettare la personalità dei reclusi e i diritti e gli interessi giuridici degli stessi, che non risultino limitati dalla condanna, senza alcuna differenza per motivi di razza, opinioni politiche, credi religiosi, condizione sociale o altra circostanza analoga (art. 3).

Il Titolo I della legge (artt. 7-14) disciplina gli istituti penitenziari, che ai sensi dell'art. 7 sono distinti in:

- 1) istituti di prevenzione (*establecimientos de preventivos*);
- 2) istituti di esecuzione della pena (*establecimientos de cumplimiento de penas*);
- 3) istituti speciali (*establecimientos especiales*).

Gli istituti di prevenzione sono centri destinati alla reclusione e alla custodia dei detenuti e in cui possono applicarsi pene e altre misure restrittive della libertà personale, quando l'internamento effettivo da scontare non superi i sei mesi (art. 8).

¹¹⁵ Costituzione spagnola del 27 dicembre 1978 (traduzione italiana consultabile nel sito Internet del Congresso dei deputati spagnolo, all'indirizzo web http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_ital.pdf)

Articolo 25: 1. Nessuno può essere condannato o punito per azioni od omissioni che nel momento in cui si verificano non costituiscano reato, omissione o infrazione amministrativa, secondo la legislazione vigente in quel momento; 2. Le pene limitative della libertà e le misure di sicurezza dovranno tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che stia scontando la medesima godrà dei diritti fondamentali previsti in questo capitolo, eccezion fatta di quelli che siano espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, dalla finalità della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso avrà diritto ad un lavoro remunerato e alle connesse prestazioni di sicurezza sociale così come all'accesso agli strumenti culturali e allo sviluppo completo della sua personalità. 3. L'amministrazione civile non potrà imporre sanzioni che direttamente o sussidiariamente implicino privazione di libertà.

¹¹⁶ In: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html.

Gli istituti di esecuzione della pena sono centri destinati all'esecuzione delle pene limitative della libertà. La loro organizzazione prevede la divisione in uomini e donne; inoltre i giovani (di età inferiore ai 21 anni) devono essere separati dagli adulti in istituti distinti o in dipartimenti separati (art. 9).

Gli istituti speciali comprendono i centri ospedalieri, i centri psichiatrici e i centri di riabilitazione sociale (art. 11).

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge, ciascun istituto penitenziario non può accogliere più di 350 detenuti.

Gli istituti devono disporre di appositi servizi, quali infermeria, biblioteca, scuola, installazioni sportive e ricreative, cucina, parlatori ecc. (art. 13).

Il Titolo II della legge è dedicato al regime penitenziario (artt. 15-58). Esso è diviso in dieci capitoli, rispettivamente dedicati a: organizzazione generale (artt. 15-25); lavoro (artt. 26-35); assistenza sanitaria (artt. 36-40); regime di disciplina (artt. 41-45); premi (art. 46); permessi di uscita (artt. 47-48); informazione, reclami e ricorsi (artt. 49-50); comunicazioni e visite (artt. 51-53); assistenza religiosa (art. 54); istruzione ed educazione (artt. 55-58). Di seguito sono esposte alcune delle disposizioni più significative di questo Titolo della legge.

Si prevede che il detenuto abbia diritto a una cella individuale, e che solo in circostanze particolari si possa ricorrere a sistemazioni collettive (art. 19). Ogni istituto penitenziario adotta un orario, ma in ogni caso ai detenuti devono essere consentite otto ore di riposo notturno (art. 25).

Il lavoro è concepito come un diritto e un dovere del detenuto. Esso, tra l'altro, non deve avere carattere afflittivo, né essere un mezzo di correzione, non deve ledere la dignità del condannato e deve avere carattere formativo e preparativo per il lavoro libero (art. 26). Alcune categorie di detenuti (malati, ultrasessantacinquenni ecc.) possono chiedere di essere esentati dal lavoro (art. 29). La retribuzione del lavoro risponde ai medesimi requisiti stabiliti per il salario del lavoratore libero (art. 33).

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, in ogni istituto opera almeno un medico di medicina generale (art. 36), nonché deve essere garantita la presenza di un'infermeria attrezzata, di uno spazio destinato all'osservazione psichiatrica e dei tossicodipendenti e di un'unità per i malati contagiosi (art. 37).

Il regime della disciplina deve garantire la sicurezza e la convivenza ordinata (art. 41). Le infrazioni disciplinari sono previste dall'art. 42; la sanzione più severa è costituita dalla cella di isolamento per un periodo massimo di 14 giorni.

L'art. 46 prevede delle ricompense per i soggetti che si distinguano per buona condotta, spirito lavorativo e sentimento di responsabilità nel comportamento personale e nelle attività organizzate dell'istituto.

In caso di morte o malattia grave dei congiunti (genitori, coniuge, figli ecc.) dei detenuti, possono essere concessi dei permessi di uscita, salvo circostanze eccezionali (art. 47).

Ai detenuti sono garantiti inoltre diritti in materia di informazione, reclami e ricorsi. In particolare essi possono formulare petizioni o lagnanze sul trattamento o sul regime penitenziario al direttore o a un suo rappresentante (art. 50).

I detenuti autorizzati hanno diritto a comunicare periodicamente in forma orale o scritta con familiari e amici nonché con rappresentanti di organismi e istituzioni di cooperazione penitenziaria (art. 51). Gli istituti devono attrezzare appositi locali per le visite familiari (art. 53).

L'art. 54 garantisce la libertà religiosa dei detenuti e i mezzi per poterla esercitare.

Infine, l'art. 55 prevede che in ogni istituto sia presente una scuola, con particolare riferimento all'educazione degli analfabeti e dei giovani. L'amministrazione organizza le attività educative, culturali e professionali in accordo con il sistema di istruzione, in maniera tale che i detenuti possano conseguire i titoli corrispondenti (art. 56). Ogni istituto deve essere provvisto di una biblioteca (art. 57), i detenuti hanno diritto a disporre di libri, periodici e riviste liberamente circolanti, salvo eccezioni stabilite, nonché alla possibilità di essere informati attraverso la radio, la televisione o mezzi analoghi (art. 58).

Il Titolo III della legge è relativo al trattamento penitenziario (artt. 59-72). In particolare, il trattamento deve mirare al conseguimento della rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti (art. 59). Il trattamento deve ispirarsi ad alcuni principi, stabiliti dall'art. 62; esso deve essere basato, tra l'altro, sullo studio scientifico della costituzione, del temperamento e del carattere del soggetto, del sistema dinamico-motivazionale e dell'aspetto evolutivo della sua personalità. Deve poi essere formulata una diagnosi della personalità criminale e un giudizio di prognosi iniziale. Il trattamento penitenziario, inoltre, deve essere individualizzato, utilizzando opportunamente i metodi medico-biologico, psichiatrico, psicologico, pedagogico e sociale, in relazione alla personalità del detenuto. A tale fine deve essere disposta una classificazione del trattamento, che potrà essere rivista in base all'evoluzione del singolo detenuto e della risposta da questi corrisposta.

Il Titolo IV della legge è relativo all'assistenza post-penitenziaria (artt. 73-75). Il condannato che ha scontato la pena deve essere reintegrato nei suoi diritti come cittadino (art. 73). Il Ministero della giustizia, attraverso la Commissione di assistenza sociale, presta ai detenuti e ai loro familiari l'assistenza necessaria a tale fine.

Il Titolo V della legge disciplina il giudice di vigilanza (artt. 76-78). Questi è chiamato, tra l'altro, a decidere sulla libertà condizionata, sui benefici penitenziari che possano comportare riduzione della condanna, sui reclami dei detenuti, sulle petizioni e sulle proteste relative al regime o al trattamento penitenziario.

Il Titolo VI è infine relativo al personale (artt. 79-80). Le attività di direzione, organizzazione e ispezione in materia sono di competenza della Direzione generale delle istituzioni penitenziarie del Ministero della giustizia (art. 79), che impiega il personale necessario e debitamente qualificato. I dipendenti dei centri penitenziari hanno la qualifica di impiegati pubblici (art. 80).

La normativa in materia è altresì completata dal regolamento penitenziario previsto dalla legge, il *Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario*¹¹⁷.

Il sistema penitenziario spagnolo è composto da 82 centri penitenziari¹¹⁸.

¹¹⁷ Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.html.

¹¹⁸ Per maggiori informazioni in merito e per la distribuzione dei centri tra le diverse Comunità autonome, è possibile consultare i relativi dati del Ministro: http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Centros/Centros_penitenciarios/index.html.



Questa rivista segue una politica di "open access" a tutti i suoi contenuti nella convinzione che un accesso libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio di saperi.

Presentando un articolo alla rivista l'autore accetta implicitamente la sua pubblicazione in base alla licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Tu sei libero di:

- **Condividere** - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
- **Modificare** - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere
- per qualsiasi fine, anche commerciale.
- Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Ai seguenti termini:

- **Attribuzione** - Devi attribuire adeguatamente la paternità sul materiale, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate modifiche. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, ma non in modo tale da suggerire che il licenziante avalli te o il modo in cui usi il materiale.
- **Divieto di restrizioni aggiuntive** - Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.



Questa rivista è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribution 3.0.
ISSN 2037-1195
Editore proprietario: Associazione "Psicologo di strada Onlus"
e-mail: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com